

I tre rifornivano i clienti, sia mediante consegne dirette, per quantitativi di un certo rilievo, nel luogo che questi indicavano, sia mediante erogazione al dettaglio presso l'impianto rudimentale di distribuzione allestito presso la c.d. "Villa Ressa". Difatti gli stessi si preoccupavano di poter disporre sempre di denaro di piccolo taglio (monete) per il resto da dare ai clienti al minuto così come era premura di Domenico esortare i figli a fare attenzione alle banconote false in circolazione, in particolare quelle da 20 €, nonché alla necessità di redigere una contabilità vera e propria, nella quale:

- annotare le varie consegne;
- riportare gli incassi, al fine di rendicontare le entrate;
- le spese sostenute ed i sospesi dei clienti,

Le somme costituenti i proventi del traffico venivano fatte confluire da tutti i membri della famiglia in una cassa comune ovvero un "barattolo", dal quale successivamente attingevano per pagare i futuri ordinativi e per ripartirsi i guadagni.

In data 19.02.2016 si registravano ulteriori conversazioni tra RESSA Domenico e il figlio Vincenzo per confrontarsi ancora sul fabbisogno di prodotto e, dopo aver commentato sull'opportunità di avere un'ulteriore quantità disponibile, convenivano di ordinarla, motivo per cui Domenico rassicurava Vincenzo dicendogli che avrebbe provveduto ad inviare subito il messaggio al suo fornitore.

I due inoltre discutevano delle somme necessarie per pagare la fornitura, che Vincenzo aveva già consegnato a Vittorio, motivo per cui decidevano che sarebbe stato questi ad accompagnare Domenico ad effettuare il carico ("*il resto per... quelle due che andavano a prendere in più ce li ha Vittorino*"... "*siccome deve venire lui, ce li ha lui, l'ho dati a lui*":cfr. conv. prog. nr. 276 - RIT 84/16 – all. 761) e anche di come sistemare l'ulteriore prodotto che aveva intenzione di ordinare alla luce delle giacenze attuale, scendendo nei minimi particolari ("*mi devi spiegare come dobbiamo fare, scusa a prenderne altri cinque*"... "*sette stanno sopra*"... "*quattro vuoti stanno dentro e uno dentro il furgone sono cinque e due ne vanno sopra*"... "*riempi tutto a tappo, e andiamo a caricare domani mattina*"... "*e lascialo e lascialo la dentro, e carichiamo di mattina, non ti preoccupare*"). Infine Domenico chiedeva a Vincenzo di fargli conoscere il resoconto alla luce degli ordinativi ricevuti e comunicargli la somma da integrare a quella già consegnata a Vittorio per l'approvvigionamento da effettuare l'indomani ("*poi stasera ad una certa ora... fate conti e vedi quanto devo scendere domani mattina*":cfr. conv. prog. nr. 286 - RIT 84/16 – all. 762).

Quanto all'esposizione dei rapporti commerciali tenuti dalla famiglia Ressa con la vastissima platea di clienti su cui la stessa poteva contare in tutta la provincia di Taranto, si fa integrale rinvio alle risultanze investigative dettagliatamente illustrate nell'informativa prot. 141244 del 26.03.18 (cfr. in particolare pagg. 176 -199) che documentano l'intensissimo traffico gestito dal RESSA Domenico e dai figli Vincenzo e Vittorio, attraverso forniture pressoché quotidiane e per quantitativi spesso assai rilevanti di gasolio agricolo che, di comune accordo, veniva illecitamente destinato dagli acquirenti ad usi diversi da quelli consentiti in funzione dell'agevolazione fiscale indebitamente goduta.

Univoche appaiono le emergenze investigative (intercettazioni e, prevalentemente, rilievi documentali rivenienti dall'analisi incrociata dei registri di carico e scarico reperiti presso i depositi oggetto di controllo) risultanti a carico di **MARINUZZI Domenico**, quale promotore e capo dell'associazione dal 2013 fino al settembre 2015, in concomitanza con la verifica fiscale che lo induceva a maggior cautela per il timore di essere scoperto dagli inquirenti.

I riscontri incrociati aventi ad oggetto i depositi commerciali riconducibili a **MARINUZZI Domenico**, e segnatamente, la **MARINUZZI S.r.l.** e la **CARBURANTI MARINUZZI di MARINUZZI DOMENICO S.A.S.** hanno evidenziato innumerevoli transazioni illecite concernenti cessioni di carburante agevolato a:

- I) soggetti economici risultati inesistenti, benché regolarmente indicati nei documenti di trasporto:
 - a) n. 152 spedizioni, pari a 2.637.150 litri a 15 °C, con destinazione il deposito commerciale sito in Marina di San Lorenzo (RC), indicato essere gestito formalmente dalla ditta individuale **CARBONE GIOVANNI**, P. IVA 02801650801;
 - b) n. 174 spedizioni, pari a 171.920 litri a 15 °C, con destinazione la ditta individuale **TOTI TEO**, P. IVA 04454170657;
 - c) n. 109 spedizioni, pari a 1.590.089 litri a 15 °C, con destinazione il deposito commerciale sito in Saline Joniche Montebello Jonico (RC), gestito formalmente dalla ditta individuale **BAGNATO MARISA**, P. IVA 03215490784;
 - d) n. 72 spedizioni, pari a 1.193.614 litri a 15 °C, con destinazione il deposito commerciale sito in Saline Joniche Montebello Jonico (RC), gestito formalmente dalla ditta individuale **MALLAMACI Angelo**, P. Iva 02780310807;
 - e) n. 37 spedizioni, pari a 578.805 litri a 15 °C, con destinazione il deposito commerciale sito in Spezzano della Sila (CS), gestito formalmente dalla società **PETROL SILA S.r.l.**, P. Iva 02447310786;

- f) n. 183 spedizioni dal 31.07.2013 al 30.11.2013, pari a 180.629 litri a 15 °C, con destinazione sedicenti ditte, per le quali è emerso che le Partite IVA indicate sui D.A.S. e sulle relative fatture commerciali di vendita risultavano "formalmente errate" o "non presenti" e per le quali il controllo effettuato sulle denominazioni e/o ragioni sociali dei destinatari dei prodotti agevolati non ha permesso di risalire a soggetti realmente esistenti;
- 2) soggetti economici che hanno negato qualsiasi rapporto commerciale con le aziende del Marinuzzi, con l'ovvia conseguenza di non aver mai preso in carico il prodotto in apparenza inviato da queste ultime:
- a) n. 551 spedizioni, pari a 4.427.003 litri a 15 °C, con destinazione il deposito commerciale sito in Altavilla Silentina (SA), Strada Provinciale 314 - Località Cerrelli snc, gestito dalla società ALBURNI SERVICE S.r.l., P. IVA 05129440656;
 - b) n. 46 spedizioni dal 24.01.2012 al 02.10.2013, pari a 42.754 litri a 15 °C, con destinazione la ditta CAROCCIA Francesco, P. IVA 04837690652.
 - c) n. 3 spedizioni scortate dal 31.07.2013 al 26.08.2013, pari a 2.951 litri a 15 °C, con destinazione la ditta SANTOMAURO Vito, P. IVA 0278010655.
 - d) n. 3 spedizioni dal 31.07.2013 al 25.10.2013, pari a 2.961 litri a 15 °C, con destinazione la ditta BOREAL S.R.L. SOC. AGR., P. IVA 03523940652.
 - e) n. 2 spedizioni dal 30.06.2015 al 04.09.2015, pari a 67.813 litri a 15 °C, con destinazione il deposito commerciale sito in Marcellinara (CZ), codice accisa IT00CZY00254V, gestito dalla società DEVENGAS S.r.l., P. Iva 02084060793;

Fattore comune alle spedizioni, era che la rilevantiissima movimentazione del prodotto petrolifero, assistita sempre dalla documentazione giustificativa del trasporto (D.A.S. e/o fattura di accompagnamento), effettuata:

- a) dagli autisti RAIOLO Mario, SEMERARO Pietro, SEMERARO Giuseppe, POLI Michele, POLI Pietro, DENTICE Nicola, APRILE Luigi, TARANTINO Luigi, TARANTINO Natale, SERGIO Vito, RESSA Domenico, RAGONE Mario, SEMERARO Luigi, POLITO Michele e POLITO Mario;
- b) con mezzi impiegati per il trasporto aventi targa BJ633RX, CT014XE e CG261HL intestati a MORISE Annina, ed EM970PE intestato ad APRILE Luigi, oggetto, tra l'altro, di sequestro penale da parte della Guardia di Finanza, come risulta in atti.

Quanto sopra esposto permetteva di ritenere che MARINUZZI Domenico, attraverso i suoi depositi ubicati in Palagiano e Scanzano Ionico, avesse illecitamente distratto 10.895.689 litri di gasolio agricolo agevolato, assicurandosi in tal modo un'ingente riserva di prodotto, ormai non tracciabile, da immettere illecitamente sul mercato a prezzi altamente concorrenziali, in quanto assoggettato ad accisa e IVA in misura ridotta.

In altri termini, simulando la cessione di prodotto petrolifero ad usi agevolati verso soggetti compiacenti o il più delle volte inesistenti, lo stesso prodotto veniva realmente ceduto, in frode ed a soggetti non legittimati a riceverlo, a prezzi maggiorati e per usi illeciti.

La cessione a prezzo maggiorato rispetto al prodotto energetico agevolato, ma largamente inferiore rispetto a quello assoggettato ad aliquota ordinaria, derivava dunque dall'evasione delle imposte (accisa e IVA) che si tramutava, in parte, nel profitto incassato dagli artefici dell'illecito commercio e, in parte, nel risparmio per l'utilizzatore finale, non legittimato a fruire delle agevolazioni.

Le attività tecniche condotte consentono di confermare l'assunto ora esposto.

Difatti, il metodo ora descritto è esattamente quello praticato dall'indagato PARAGGIO Genesio in concomitanza con le attività di intercettazione, tuttavia dal tenore dei dialoghi captati si evince inequivocabilmente che si trattava di un protocollo operativo invalso da anni nell'ambito del sodalizio e adottato dal MARINUZZI, attraverso i depositi da lui gestiti.

In particolare, tramite le conversazioni intercettate si ha notizia, anche se in modo indiretto, dei trascorsi di MARINUZZI all'interno dell'organizzazione, sia per quanto concerne la sua conoscenza con gli altri soggetti implicati nello specifico traffico, sia per quanto riguarda il ruolo di vertice assunto nel gruppo criminale fino all'apertura della verifica fiscale nel settembre 2015, allorquando iniziava il progressivo defilarsi del MARINUZZI che costringeva i consociati a procurarsi fonti di approvvigionamento alternative, tra cui *in primis* PARAGGIO Genesio.

Si riportano di seguito i dialoghi di maggior interesse, in cui gli interlocutori evocano la figura del MARINUZZI, delineandone con precisione il ruolo nell'ambito del sodalizio criminale ed offrendo elementi altamente sintomatici della longevità di quest'ultimo:

- in data 23.04.2016, DENTICE Nicola riferiva a RESSA Domenico particolari inerenti il loro traffico, in dettaglio la longevità dell'organizzazione, fornendo un elenco di personaggi, tutti implicati a vario titolo nel presente procedimento tra i quali "Michele Guida ...Tarantino Giuseppe...Marinuzzi...Ressa Domenico..."; nel corso della conversazione, il DENTICE forniva un importante dato cronologico sull'operato illecito dell'organizzazione "parliamo del 2012 del

2013”, nonché del fatto che il traffico gestito da MARINUZZI poteva essere associato sempre e comunque alla ALBURNI “ *cose che hanno cominciato a fare uscire... sempre da Marinuzzi sempre...sempre Alburni è...*” (cfr. conv. prog. 597 – RIT. 139/16 – vgs all. 662);

- in data 24.03.2016, DENTICE Nicola spiegava come nel passato, per trasportare il prodotto dalla fonte di approvvigionamento, venivano approntati i documenti: “*i documenti li faccio per ...anziché farli per Taranto ...come facevamo prima, con Marinuzzi?*”, quindi, nel momento in cui l’approvvigionamento era avvenuto presso MARINUZZI, venivano approntati “ad arte” dei documenti (D.A.S., ndr) che partivano dal deposito di MARINUZZI e vedevano quale luogo di destinazione “Taranto”, ovvero il luogo ove il prodotto veniva stoccato (cfr. conv. prog. nr. 127 – RIT. 139/16 – all. 951);
- in data 23.04.2016, DENTICE riferiva a TURI delle difficoltà che dovevano affrontare per caricare prodotto energetico in quanto: “*perché ieri ho avuto la conferma che quello di Lecce si è bloccato pure...ha bloccato a tutti quanti...Ginosa...Marinuzzi...non sta dando più nafta a nessuno*” (cfr. conv. prog. nr. 1270 – RIT. 139/16 – all. 952); è opportuno ricordare che la verifica fiscale dell’Agenzia delle Dogane, nei confronti di MARINUZZI Domenico e dei relativi depositi commerciali, avveniva nel mese di settembre del 2015; è ragionevole ritenere, pertanto, che a seguito di questa, costui avesse sospeso in parte i suoi traffici illeciti, giustificando e motivando la intercettazione sopra indicata;
- in data 05.03.2016 tra PARAGGIO Genesis e TARANTINO Giuseppe, nella quale PARAGGIO si interessava di cosa stesse facendo, in termini di lavoro, “*quel cristiano*”...“*ma sta lavorando? Che sta facendo?*”, riferendosi a “Domenico” (MARINUZZI, ndr); i due discutevano inoltre del fatto che TARANTINO ed il suocero (GUIDA Michele), si erano recati da lui (MARINUZZI ndr) per parlarci ma questi non voleva assecondarli in alcun modo, ma che, contraddicendosi, aveva chiesto la loro collaborazione e quella di PARAGGIO (TARANTINO Giuseppe : “*veramente ci aveva chiesto collaborazione a me a te...*” PARAGGIO Genesis: “*ah! collaborazione...a te e pure a me?*”...TARANTINO Giuseppe: “*a te a me e a...mio suocero*”... “PARAGGIO Genesis: “*ma quello?*”... “Domenico?”; ciò dimostrava che vi erano già stati dei trascorsi che li avevano visti tutti implicati (cfr. conv. prog. nr. 1016 – RIT. 87/16 – all. 953); appare evidente pertanto che i due discutono di movimentazione di prodotto energetico, nel quale erano coinvolti PARAGGIO, TARANTINO e GUIDA, tutti non aventi titolo a parlare di tale commercializzazione quindi il loro poteva essere solamente un traffico illecito; nella conversazione TARANTINO affermava di voler prendere in gestione da Domenico un’attività commerciale; inoltre, in data 18.04.2016, DENTICE Nicola, chiamava MARINUZZI Luigi, stretto collaboratore oltre che nipote di Domenico MARINUZZI, conosciuto da DENTICE e che a sua volta lo riconosceva subito; DENTICE, nell’occasione, riferiva che aveva provato a contattarlo anche Valerio (ROSSI, ndr) al quale non aveva risposto e il suo interlocutore evidenziava che probabilmente lo zio (MARINUZZI Domenico, ndr) non aveva riconosciuto il numero, chiedendo se per chiamarlo avesse adoperato un’altra utenza (“*forse non conosce neanche il numero, capito? L’ha chiamato con un altro numero.*”), facendo così da tramite per fissare un incontro tra DENTICE, RESSA e MARINUZZI Domenico; in effetti, alcuni minuti dopo era MARINUZZI Domenico a chiamare DENTICE, il quale gli chiedeva di poterlo incontrare unitamente a ROSSI l’indomani mattina, ma MARINUZZI riferiva che il giorno dopo sarebbe stato impegnato e che si sarebbero potuti incontrare subito; l’incontro, per la momentanea indisponibilità di ROSSI, veniva rimandato al 19.04.2016, alle ore “19,30” cosa che lo stesso DENTICE riferisce a TURI (cfr. conv. prog. nn. 897, 898, 907, 908, 909, 910, 911, 912 e 913 - RIT. 81/16 – all. 954).

Quanto esposto, oltre a dimostrare la pluriennale conoscenza reciproca tra i personaggi posti al vertice del sodalizio, conferma il coinvolgimento diretto del MARINUZZI in pregressi traffici illeciti, in guisa da ritenere che costui, attraverso l’impiego illecito delle licenze a sé intestate, avesse sin dal 2012/2013 svolto un ruolo fondamentale per le sorti dell’organizzazione criminale in quanto faceva “uscire” dai propri depositi, con documenti falsi, ingenti quantitativi di prodotto petrolifero agevolato che, successivamente, i sodali rivendevano a terzi per usi soggetti a maggiore imposta.

Come diffusamente esposto in precedenza, le attività investigative ponevano in risalto la partecipazione al sodalizio criminoso in trattazione di due soggetti tarantini, identificati in **APRILE Luigi** e **TURI Patrizio**, che mettevano stabilmente a disposizione dei sodali le proprie ditte di autotrasporto. Trattasi, in particolare, della G.I.M.A.R. Trasporti riconducibile a TURI Patrizio e della ditta individuale intestata ad APRILE Luigi con sede in Massafra. Costoro concorrevano alla realizzazione del programma criminoso associativo in qualità di autisti dei propri mezzi aziendali che utilizzavano personalmente per effettuare – sotto le direttive prevalentemente di DENTICE Nicola – i trasporti di innumerevoli carichi di prodotto agevolato dai depositi compiacenti, per lo più indicati dal PARAGGIO, ai clienti finali di DENTICE e RESSA Domenico.

Quanto appena detto trova riscontro nella documentazione rinvenuta a bordo dell’automezzo condotto da APRILE Luigi, in data 11.12.15, da cui si evinceva che lo stesso aveva effettuato trasporti di prodotto petrolifero per conto di:

- ✓ BASILE PETROLI S.p.A. di Taranto (all. 14);
- ✓ FIARDI PETROLI S.r.l. di Termoli (CB) (all. 15);
- ✓ ENI S.p.a. – Raffineria di Taranto (all. 16);
- ✓ ENI FUEL CENTROSUD S.p.A. di Roma (all. 17);

destinato alle società ALBURNI SERVICE S.r.l. con sede legale in S. Angelo a Fasanella (SA) in via San Francesco – P.I. 05129440656 e BI.U PETROLI S.r.l. con sede legale in Castellaneta (TA) Contrada Borgo Perrone – P. I. 02961400732.

Attraverso l'analisi dei registri di partenza delle aziende fornitrici, si appurava che APRILE Luigi, nell'arco temporale gennaio 2015 – dicembre 2015, aveva effettuato numerosi trasporti di prodotto agevolato in apparenza destinato alle società ALBURNI SERVICE S.r.l. e MARINUZZI S.r.l, i cui registri tuttavia non recavano alcuna corrispondente traccia di presa in carico. Tale discrasia implica chiaramente che il prodotto in questione – seguendo il consueto metodo illecito della compagine criminosa di appartenenza – era stato di fatto consegnato dall'APRILE a soggetti non legittimati a ricevere prodotto ad accisa ridotta.

Ad esempio, nel periodo febbraio / novembre del 2015, presso il deposito BASILE Petroli con sede a Taranto, venivano registrati 54 carichi di gasolio agricolo con l'automezzo intestato ad APRILE Luigi per un totale di 1.594.157 litri e, nel periodo gennaio/luglio del 2015, presso FIARDI PETROLI srl con sede in Termoli, venivano registrati 18 carichi, effettuati sempre con l'autoarticolato intestato ad APRILE Luigi, per un totale di 87.253 litri di prodotto agevolato, che l'indagato in parola trasportava per conto del sodalizio verso destinazioni illecite non conformi alle annotazioni riportate nei registri dei depositi di partenza e nei documenti di accompagnamento.

La piena organicità al sodalizio si evince inequivocabilmente dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate che evidenziano, per tutto il periodo delle attività tecniche, contatti pressoché quotidiani tra DENTICE e TURI: contatti preordinati ad acquisire la disponibilità del TURI ad effettuare, con i suoi automezzi, le operazioni di ritiro, trasporto e consegna di prodotto agevolato, nella piena consapevolezza, da ambo le parti, che si trattava di operazioni illecite poste in essere nella comune prospettiva di utilizzare documenti falsi al fine di evadere le imposte dovute (accisa ed IVA) e di ripartire i profitti illeciti derivanti da tale evasione.

A titolo esemplificativo, si indicano, tra le conversazioni più significative intercorse tra DENTICE e TURI nel corso delle indagini, quelle oggetto delle progressive nr. 594 e 595 – RIT 139/16 – (all. 661); nn. 127, 128, 129,130 e 131 – RIT. 139/16 – (all. 636); n. 10 – RIT. 136/16 – (all. 972); nn. 1132,1133,1159,1160,1246,1247 – RIT 139/16 – (all. 47); nr. 597 e 598 – RIT 139/16 – (all. 662).

Le conversazioni captate trovano puntuale conferma nei riscontri documentali curati dalla p.g. operante attraverso l'esame incrociato dei D.A.S. e dei registri di carico e scarico acquisiti presso le varie aziende coinvolte nell'indagine (depositi riconducibili agli indagati MARINUZZI Domenico e PARAGGIO Genesis, nonché depositi compiacenti legati a quest'ultimo). Dal raffronto dei dati ivi riportati era possibile evincere - considerando peraltro il numero elevatissimo dei trasporti in cui erano coinvolti i mezzi in uso al TURI ed all'APRILE - che costoro fossero stabilmente a disposizione dell'organizzazione di appartenenza, in una logica di piena e consapevole adesione alle finalità illecite da questa perseguiti e ricevendone un diretto guadagno proporzionale all'entità del profitto derivante dalla singola operazione illecita cui concorrevano.

Assume preminente valore indiziario l'ulteriore considerazione che, in diversi controlli su strada effettuati da vari reparti della Guardia di Finanza nel corso delle indagini, controlli, culminati con il sequestro di automezzi e di prodotto petrolifero illecitamente trasportato, fossero presenti sul posto e perciò denunciati per concorso nel delitto di cui all'art. 40 comma 1 lett. c) e comma 4 D.Lgs. 504/1995, sia APRILE Luigi (per quanto concerne il controllo dell'11.12.15, identificato come conducente dell'autoarticolato composto da rimorchio tg. XA215BZ e autobotte tg. EM970PE), sia TURI Patrizio (in relazione ai controlli del 06.04.2016 e del 04.05.2016, identificato come autista rispettivamente dell'autocisterna tg. DJ341VY e dell'autocisterna tg. AZ304GP, entrambe di proprietà della G.I.M.A.R. Trasporti srl). La successiva ispezione dei mezzi sottoposti a sequestro in data 11.12.15 consentiva di rinvenire tracce documentali di ulteriori trasporti effettuati da APRILE Luigi con modalità analoghe a quelle per cui era stato denunciato in occasione del controllo in argomento, a riprova di un metodo consolidato, sintomatico dell'appartenenza ad un superiore circuito associativo (cfr. relazione di servizio in all. 7).

Quanto all'autoarticolato di proprietà della ditta individuale APRILE Luigi (quello composto da rimorchio tg. XA215BZ e autobotte tg. EM970PE), v'è da rilevare che, ad onta del sequestro intervenuto in data 11.12.15, per cui il mezzo si trovava custodito presso il parcheggio del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Taranto, l'analisi documentale compiuta dalla p.g. operante ha rivelato che la compagine criminosa abbia continuato ad utilizzare i dati identificativi di detto mezzo per compiere annotazioni di comodo, radicalmente false, sui D.A.S. e sui registri di carico e scarico in uso ai depositi coinvolti nei traffici illeciti. Ne è derivato che detto mezzo, in concomitanza con il vincolo cautelare tuttora apposto, risulti aver effettuato trasporti all'evidenza solo fittizi. Si richiamano, *in parte qua*, le risultanze investigative afferenti le forniture provenienti da SIC Carburanti srl (nr. 36 spedizioni di gasolio agevolato) e da CCT srl (nr. 86 spedizioni di gasolio agevolato), fittiziamente destinate al deposito autorizzato LUPOVAL srl che, tuttavia, disconosceva *in toto* le ridette transazioni commerciali evidentemente simulate dal sodalizio per deviare il prodotto verso illecite destinazioni. Sta di fatto che dalla documentazione esaminata, emerge quale trasportatore la figura di APRILE Luigi, prestatosi a collaborare con la compagine criminosa di riferimento anche successivamente al controllo dell'11.12.15 culminato con il sequestro del proprio mezzo (cfr. sul punto pag. 248 e ss. dell'informativa prot. 141244 del 26.03.18).

Le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno, infine, posto in rilievo un'ulteriore figura pienamente organica al sodalizio, avente un ruolo tutt'altro che marginale, identificata in **ROSSI Valerio**.

Il coinvolgimento del ROSSI nei traffici illeciti di carburante oggetto del presente procedimento, emergeva in prima battuta dal controllo dell'11.12.2015, che portava al sequestro, nei confronti di APRILE Luigi e DENTICE Nicola di due autocisterne e di oltre 18.000 litri di gasolio denaturato per uso agricolo che, al momento del controllo, gli indagati stavano scaricando in luogo diverso da quello di destinazione annotato nei documenti di accompagnamento. Da questi ultimi, risultava, infatti, che il carico fosse destinato alla società BLU PETROLI srl, esercente l'attività di "commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi" con sede in Castellaneta. Dalle indagini sulla composizione societaria, si accertava che ROSSI Valerio era socio della Blu Petroli srl e che, fino all'estate 2015, egli vi aveva lavorato come autista, effettuando trasporti di prodotti petroliferi, ritirati prevalentemente dalla raffineria Eni di Taranto. Si accertava sul conto di ROSSI, che lo stesso era socio anche della M.V. Carburanti srl, di cui era stato socio, fino al 25.09.2015, il co-indagato DENTICE Nicola, a testimonianza di rapporti d'affari consolidati e risalenti nel tempo tra i vari componenti del sodalizio.

I dialoghi diretti captati sia con DENTICE Nicola che con RESSA Domenico, nonché le conversazioni in cui questi ultimi e TURI Patrizio evocano la sua figura, delineano in capo al ROSSI una solida e convincente piattaforma indiziaria dell'appartenenza alla compagine criminosa, sin dai suoi esordi, con un ruolo in progressiva espansione. Le indagini documentano, infatti, in una prima fase, la sua partecipazione in qualità di autista di mezzi utilizzati per compiere le consuete operazioni di ritiro, trasporto e consegna di prodotto agevolato; in un momento successivo, proprio in concomitanza con lo svolgimento delle attività tecniche, si assiste ad un notevole accrescimento dell'influenza esercitata dal ROSSI all'interno dell'associazione. In molteplici operazioni organizzate dal DENTICE e dal RESSA per assicurare le forniture di prodotto ai propri clienti, si fa sovente riferimento al ROSSI come "apportatore di capitali freschi" nelle casse del sodalizio al fine di soddisfare il costante fabbisogno di liquidità necessario a far fronte ai continui approvvigionamenti di ingenti quantità di prodotto petrolifero.

In altri termini, vi sono univoche evidenze investigative da cui desumere che il ROSSI, in caso di necessità rappresentategli dai vertici del sodalizio (in specie, DENTICE e RESSA Domenico), metteva a disposizione dei suoi referenti consistenti somme di denaro in contanti volte ad anticipare i pagamenti da effettuare in via immediata al momento del carico ai depositi di partenza di volta in volta individuati per le diverse forniture. Il tutto nella piena consapevolezza del ROSSI, documentata dal tenore inequivoco di alcune conversazioni intercettate, del traffico illecito sotteso alle anticipazioni di denaro che costui elargiva ai consociati, nella prospettiva di compartecipare agli utili derivanti dal buon esito delle operazioni cui contribuiva.

Tale assunto trovava conferma nelle conversazioni tenutesi tra:

- TURI e DENTICE, in data 24.03.2016, all'interno dell'autovettura di questo, quando questi affermava che, nel caso di dover rifornire "Putignano" (PEDONE, ndr), i soldi glieli avrebbe anticipati "Valerio" ROSSI, sicuro del fatto che PEDONE contestualmente allo scarico lo avrebbe saldato con assegno che successivamente ROSSI avrebbe portato all'incasso per tramutarlo in contante e avere ristoro delle somme anticipate a DENTICE (cfr. conv. prog. nr. 128 (HQ) - RIT 139/16 - all. 42);
- DENTICE e ROSSI, in data 5.04.2016; in quell'occasione, ROSSI Valerio, non avendo tenuto a mente il fatto che DENTICE doveva rifornire PEDONE l'indomani, non era in grado di reperire la liquidità necessaria per il pagamento del carico ("cinque e cinque" - 5.500 euro, ndr); alla luce di ciò DENTICE, non vedendo soluzioni, era intenzionato, attesa l'indisponibilità di liquidità, di annullare l'intero viaggio, confortato dal fatto che la restituzione della somma eventualmente anticipata sarebbe avvenuta il giorno successivo a carico consegnato ("tanto te li ridò...domani te li ridò tutti"); i due si erano poi incontrati in tarda serata e ROSSI verosimilmente consegnava a DENTICE la somma da lui reperita ("cinque e cinque no?"... "vedi che sono due, due e mille e cinque": cfr. conv. prog. nr. 38 - RIT 221/16 - all. 43 e conv. prog. nn.rr. 550 - 551 - 553 e 554 - RIT 139/16 - all. 44).

Vi sono, inoltre, intercettazioni da cui si evince come il ROSSI fosse divenuto, nel tempo, uno dei più fidati ed ascoltati collaboratori di DENTICE nella gestione degli affari illeciti del sodalizio, soprattutto nei momenti di fibrillazione derivanti dai molteplici sequestri di automezzi e prodotti effettuati nel corso della presente indagine dalla p.g. operante nonché dal venir meno dell'apporto di MARINUZZI Domenico, a partire da fine 2015. In particolare, nel mese di febbraio 2016 RESSA, DENTICE e ROSSI, si prodigavano per il reperimento di nuove fonti di approvvigionamento e di nuove licenze in sostituzione di quelle garantite da MARINUZZI. Infatti, in data:

- 16.02.2016, ROSSI e DENTICE si recavano insieme in "Calabria" più precisamente a "Sibari" (cfr. conv. prog. nn. 16 e 22 - RIT. 81/16 - all. 52);
- 20.02.2016, RESSA, cercava di prendere contatti con Quarta Pierluigi, in atti generalizzato, titolare di un'azienda ubicata in provincia di "Lecce" ("In quel posto dov'è?" ... "e...dalle parti nostre qua" ... "ah...giù da quella parte?"), che aveva mostrato interesse alle loro illecite attività, lasciandogli nelle operazioni la più

ampia autonomia (*"carichiamo per cazzi nostri, facciamo per cazzi nostri..." "parlare direttamente con lui"*), motivo per cui li aveva invitati a recarsi da lui per parlare personalmente (cfr. conv. prog. 132, 134, 136 e 141 – RIT 81/16 – all. 54).

L'estremo attivismo di ROSSI Valerio nel contribuire alla ripresa dei floridi traffici illeciti del sodalizio è comprovato dai suoi personali tentativi di procurarsi una fonte di approvvigionamento in provincia di Lecce, a seguito delle crescenti difficoltà di gestire i rapporti con PARAGGIO, sempre più diffidente a causa dell'annullamento di varie commesse per effetto dei sequestri subiti dalla compagine tarantina. In particolare, il ROSSI si stava organizzando con un deposito di "Lecce", che gli aveva dato la disponibilità a fornire le proprie licenze per effettuare prelievi di prodotto agevolato presso la raffineria ENI di Taranto, prodotto che sarebbe stato solo cartolarmente destinato al deposito di "Castellaneta" (ovvero quello di ROSSI Valerio - BLU PETROLI, ndr) ed in realtà dirottato verso il mercato illecito (*"aspettiamo ora ha detto... lunedì sai che dobbiamo fare? dobbiamo andare a Lecce, ha detto però quello stupido, non deve sapere niente... uhm... ci mancherebbe ho detto io" "vediamo, ha detto... se mi faccio passare il viaggio, senza che andiamo a caricare... mi faccio lasciare il viaggio a Taranto... mi faccio passare il viaggio" "mi faccio intestare la bolletta... all'uscita della merce, la facciamo intestare a Castellaneta... me la viene a scaricare a Castellaneta la merce" "poi a Castellaneta quando viene... al posto di buttarla giù" "riempie tutto quello che devono riempire"*) (cfr. conv. prog. n.rrr. 876, 925, 928, 939 e 941 – RIT 139/16 – all. 677)

Altamente emblematiche appaiono, altresì, talune conversazioni intercettate tra DENTICE e TURI, in cui il primo riferiva anche i termini essenziali degli accordi raggiunti con ROSSI Valerio, per la divisione territoriale dei clienti, tenendo conto delle somme necessarie per l'approvvigionamento del prodotto presso depositi terzi (*"e si abbiamo ragionato insieme... ha detto Valerio il Putignano ti aiuto io a farlo... che a Putignano l'assegno ce lo fa... quando, quando scarichi... mi paga con il circolare... e lo incasso il giorno dopo... invece con quello di Ceglie... paghi con i soldi suoi..." "orecchino d'oro... ci paga prima cioè quello è un..." "no, va bene quello è un cristiano preciso..."*). Detti accordi prevedevano, verosimilmente, che quanto ai soldi anticipati da "Valerio" (ROSSI, ndr), per il carico destinato all'azienda PEDONE (*"i soldi di quelli di Putignano... ha detto Valerio te li do io..." "i soldi te li do io... perché io non li ho dodicimila Euro... scusami quindicimila Euro... non ce li ho... allora, i soldi te li do io, la fattura me la fai a me... tu ti prendi"*), tali anticipazioni sarebbero state restituite attraverso assegni che PEDONE stesso avrebbe emesso all'atto dello scarico del prodotto. Assegni per i quali ROSSI Valerio, attraverso il deposito di cui era socio, si impegnava ad emettere fattura. Ciò oltre ad agevolare PEDONE rendendogli in apparenza lecita l'emissione del titolo, gli avrebbe permesso di avere un ulteriore margine di guadagno. Nel prosieguo della conversazione, DENTICE continuava ad illustrare a TURI come lui ed i suoi "compagni" avessero incominciato a trafficare illecitamente prodotti petroliferi. Infatti, raccontava dei soldi che aveva perso da quando era incappato nelle operazioni di P.G. (*"noi ne abbiamo per... io ne ho perso ventisei..."*) e del modo in cui venivano effettuati gli acquisti, ovvero che questi erano finanziati da Valerio ROSSI, nonché degli ingenti quantitativi di prodotto che avevano immesso sul mercato e dei soggetti che, nel tempo avevano lavorato con lui ovvero prima con RESSA Domenico e poi successivamente con Luigi APRILE, fino a prevedere la possibilità di gestire, unitamente a ROSSI, un deposito di carburanti da utilizzare illecitamente per un breve periodo di tempo in modo da poter avere lauti guadagni (cfr. conv. prog. nn. 127, 128, 129, 130 e 131 – RIT. 139/16 – all. 636).

Quanto al profilo relativo al concorso da parte di ROSSI nella consumazione dei reati-fine in attuazione del programma criminoso dell'associazione, appare sufficiente richiamare, il contenuto delle conversazioni riportate alle pagg. 122 e ss. dell'informativa n. 141244 del 26.03.2018, da intendersi qui trascritte, tra DENTICE e ROSSI, da cui si desume la diretta partecipazione di quest'ultimo, nella citata veste di "finanziatore", all'organizzazione del carico di prodotto agevolato del 22.02.2016, prelevato con l'intermediazione di Paraggio presso il deposito compiacente OPEC di somma Vesuviana (NA) e destinato in parte alla ditta di autotrasporto Castellana srl di Martina Franca, ove il prodotto veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro dal reparto Gdf territorialmente competente. Di analogo tenore, infine, sono le conversazioni riportate alle pagg. 143 e segg. dell'informativa n. 141244 del 26.03.18 da cui si evince il contributo dato dal ROSSI all'organizzazione del carico di prodotto consegnato in data 30.03.2016 a CASSESE Massimo, storico cliente del DENTICE e titolare di due ditte di autotrasporto in Ceglie Messapica.

LE CONCLUSIONI RAGGIUNTE SULLA CONSUMAZIONE DEI REATI FINE

Gli esiti dell'attività tecnica di captazione, il confronto dei dati acquisiti attraverso i registri di carico e scarico della Alburni service s.r.l. e della Grogor Petroli s.r.l., la documentazione bancaria richiesta ed i documenti pervenuti dai depositi interessati ha portato a ritenere che i dati riportati su detti registri fossero da ritenersi inattendibili.

Infatti, dai dati comunicati dalle aziende interessate, che gestivano i singoli depositi fiscali e/o commerciali, venivano reperiti tutti i dati relativi ad ogni singola fornitura posta in essere con ALBURNI SERVICE S.r.l. Tali dati venivano successivamente riversati in prospetti riepilogativi, nei quali venivano indicati cronologicamente e per singola operazione:

- a) i pagamenti (modalità, nr. di titolo ricevuto e data di contabilizzazione);
- b) le forniture (ordinativi, nr. D.A.S. emesso con l'indicazione della data, del luogo di consegna e dell'autista che l'aveva effettuata, la fattura ecc.),

il tutto corredato dalle copie dei documenti contabili emessi per ciascuno operazione.

Dalla disamina di detta documentazione, emergeva chiaramente una forte discrasia tra il quantitativo di prodotto petrolifero agevolato risultato spedito dalle aziende mittenti ed il quantitativo ricevuto ed annotato sui registri di carico di ALBURNI SERVICE S.r.l. e GREGOR PETROLI S.r.l., come indicato nei seguenti prospetti relativi alla singola annualità i quali evidenziano appunto l'azienda mittente del prodotto, le quantità spedite, quelle ricevute e regolarmente annotate e la relativa differenza:

ANNO 2015

Mittente	Spediti	Caricati sul Registro	Differenza
AVERSANA PETROLI S.r.l.	65.000,00	65.000,00	=====
O.P.E.C. S.a.s	1.521.017,00	191.004,00	1.330.013,00
Q8 QUASAR S.r.l.	=====	90.000,00	=====
REPSOL ITALIA S.p.A. ³⁹	966.530,00	657.992,00	308.538,00
GARGAN PETROL S.r.l.	321.291,00	=====	321.291,00
PISA FUEL DI PISA GENNARO	3.342.000,00	=====	3.342.000,00
UNISPAD PETROLI S.p.A.	582.689,00	=====	582.689,00
BASILE PETROLI S.p.A.	1.594.157,00	=====	1.594.157,00
FIARDI TRADING S.r.l.	479.777,00	=====	479.777,00
C.C.T. S.r.l.	795.000,0040	=====	795.000,00

ANNO 2016

Mittente	Spediti	Spediti Caricati sul Registro	Differenza
O.P.E.C. S.a.s	2.498.503,00	210.092,00	2.288.411,00
REPSOL ITALIA S.p.A.	398.390,00	12.999,00	385.391,00
UNISPAD PETROLI S.p.A.	1.836.225,00	6.999,00	1.829.226,00
C.C.T. S.r.l.	13.828.000,0041	=====	13.828.000,00
S.I.C. CARBURANTI S.r.l.	718.000,00	=====	718.000,00
PISA FUEL DI PISA GENNARO	37.681.000,00	30.000,0042	37.651.000,00

ANNO 2017

Mittente	Spediti	Spediti Caricati sul Registro	Differenza
O.P.E.C. S.a.s	313.479,00	=====	313.479,00
C.C.T. S.r.l.	2.664.000,0043	=====	2.664.000,00
PISA FUEL DI PISA GENNARO	2.190.000,00	=====	2.190.000,00

Sommando i dati riportati nelle su-estese tabelle riepilogative, si ottiene il quantitativo complessivo, pari a 70.620.972,00 litri, di gasolio agricolo che, tra il 2015 e il 2017, è stato oggetto di traffici illeciti da parte degli odierni indagati, in quanto risulta spedito dai depositi sopra identificati e solo fittiziamente destinato ai depositi campani riconducibili alla figura di PARAGGIO Genesio, dove in realtà non risulta mai consegnato, in quanto non annotato nei relativi registri di carico. Ciò porta ad inferire che, seguendo lo schema operativo illecito desumibile dalle conversazioni telefoniche tenute dal PARAGGIO nel periodo oggetto delle indagini tecniche, il colossale quantitativo di prodotto

³⁹ REPSOL ITALIA SPA – spedisce prodotto per conto di ESSO ITALIANA SRL deposito di NAPOLI e EDI PETROL SRL

⁴⁰ Il dato si riferisce alle spedizioni effettuate nell'anno 2015 da C.C.T. a LUPOVAL Srl pari a litri 795.000,00.

⁴¹ Il dato si riferisce alle spedizioni effettuate nell'anno 2016 da C.C.T. a:

- GREGOR PETROLI Srl pari a litri 5.870.000,00;
- ALBURNI SERVICE Srl pari a litri 210.000,00;
- LUPOVAL Srl pari a litri 7.368.000,00;
- PAPAIE LUIGI & FIGLI S.A.S. pari a litri 190.000;
- MARINUZZI Srl pari a litri 190.000.

⁴² Il dato si riferisce al prodotto preso in carico da GREGOR PETROLI Srl.

⁴³ Il dato si riferisce alle spedizioni effettuate nell'anno 2017 da C.C.T. a:

- GREGOR PETROLI Srl pari a litri 1.596.000,00;
- LUPOVAL Srl pari a litri 1.068.000,00.

agevolato suindicato (si ribadisce, superiore a 70 milioni di litri in soli tre anni) sia stato distolto dalla destinazione riportata nei documenti (D.A.S. e registri dei depositi di partenza) e sia stato dirottato verso mercati illeciti del tipo di quello facente capo alla compagine criminosa tarantina retta da DENTICE Nicola, RESSA Domenico e MARINUZZI Domenico per essere destinato ad usi non agevolati.

In definitiva, dunque, i depositi gestiti dal PARAGGIO non svolgevano altra funzione se non quella della classica e ormai famigerata "cartiera", in quanto le licenze per la commercializzazione di prodotti petroliferi intestate ai due depositi di Altavilla Salentina (Alburni Service srl) e di San Gregorio Magno (Gregor Petroli srl) venivano strumentalmente utilizzate a fini illeciti per giustificare, da un punto di vista meramente cartolare, movimentazioni di prodotto petrolifero agevolato di cui in realtà gli indagati intendevano far perdere ogni traccia al fine di rivenderlo a soggetti privi dei requisiti per riceverlo.

Le risultanze degli accertamenti bancari disposti sui conti correnti personali e aziendali riconducibili al PARAGGIO pongono in evidenza come, in corrispondenza degli approvvigionamenti fittizi in favore di ALBURNI Service srl e di GREGOR Petroli srl, vi siano tracce dei pagamenti effettuati per conto di queste ultime società mediante bonifici bancari e/o emissione di assegni o vaglia circolari a beneficio delle aziende che mettevano a disposizione il prodotto.

Gli impressionanti flussi finanziari gestiti da PARAGGIO e dai suoi collaboratori, con evidenze documentali di quotidiani versamenti in contanti, testimoniati anche da alcune conversazioni telefoniche in cui si lamentano della difficoltà di depositare allo sportello bancario somme così ingenti⁴⁴, evidenzia come costoro agissero secondo una consuetudine ben nota a tutti gli attori dei traffici illeciti: essi si procuravano dai reali destinatari delle forniture, tra cui a titolo esemplificativo, il sodalizio ionico capeggiato dal DENTICE, i pagamenti in contanti che poi provvedevano a versare in vari sportelli bancari o uffici postali sparsi nella provincia di Salerno, al fine di costituire la provvista necessaria ad effettuare i bonifici e/o a chiedere l'emissione di assegni o vaglia circolari in favore dei depositi compiacenti a cui veniva di volta in volta commissionata la fornitura.

§ 3. L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE CONTESTATA NEL CAPO A)

Le attività investigative, in modo particolare quelle condotte attraverso le attività d'intercettazione, hanno dunque consentito di scoprire l'esistenza e l'operatività, di una consolidata organizzazione criminale, stabilmente operante in territorio jonico, nonché di definire nel dettaglio il fine illecito perseguito e il contesto criminale di riferimento, rilevando i contatti intercorsi tra i soggetti coinvolti e il ruolo che ciascuno di essi rivestiva in seno all'organizzazione.

L'esistenza della stessa e gli indizi concernenti l'ideazione e la consumazione dei reati-fine trovano riscontri immediati nelle summenzionate attività di P.G., tenendosi comunque in debita considerazione il valore probatorio dell'autoaccusa, captata nelle spontanee conversazioni tra presenti, ritualmente autorizzata, in cui gli interlocutori facevano riferimento a circostanze che li vedevano direttamente coinvolti o a fatti commessi in concorso con altri soggetti non presenti, o, ancora, a fatti e condotte esclusivamente di terzi (sul valore indiziario dei dialoghi captati durante l'attività di intercettazione, senza bisogno di ulteriori riscontri ex artt. 192 co.3 e co.4 c.p.p., cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27656 del 03/05/2001).

Nella specie si tratta di associazione a delinquere, promossa allo scopo di commercializzare migliaia di litri di carburante (gasolio), sottraendolo all'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e dell'imposta di fabbricazione (accisa), al fine di commettere una serie indeterminata di reati in materia di commercializzazione illegale di prodotto petrolifero, di reati fiscali e tributari, anche falsificando documentazione contabile, specifici documenti di trasporto, creando o utilizzando società fittizie.

Secondo l'elaborazione giurisprudenziale più recente, i requisiti necessari ai fini della configurabilità dell'associazione per delinquere sono da individuare: a) nell'*affectio societatis*, e cioè nel vincolo associativo, tendenzialmente permanente, o comunque stabile che lega tre o più persone, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) in un substrato organizzativo anche minimo e rudimentale, idoneo a realizzare gli obiettivi criminali presi di mira; c) nella previsione degli associati di commettere un numero indefinito di reati-fine; d) nel contributo dato da ciascuno degli associati per il raggiungimento dello scopo comune; e) nella consapevolezza degli associati di far parte di un determinato gruppo che agisce per lo scopo comune la volontà di rendersi disponibile a cooperare per l'attuazione del comune programma delinquenziale.

Per la costituzione del vincolo associativo non è necessario un accordo sacramentale e nemmeno un momento ben individuato nel tempo in cui esso si perfeziona, potendo il *factum sceleris* sorgere dalla realtà dei comportamenti quotidiani di carattere comune degli associati manifestatisi anche in momenti diversi; comportamenti che inducano a ritenere che quell'accordo vi sia, anche se la partecipazione del singolo all'attività criminosa del gruppo avvenga progressivamente nel senso che la volontà dell'associato assuma la caratteristica dell'adesione ad un «cartello» già esistente (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 37983 del 16/03/2004). A ciò si aggiunga che l'indeterminatezza del programma

⁴⁴ Cfr. stralci di conversazioni riportate a pag. 52 dell'informativa n. 141244 del 26.03.18 tra il PARAGGIO e la LICCARDI.

criminoso "non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un'unica tipologia, giacché esso attiene al numero, alle modalità, ai tempi e agli obiettivi dei delitti progettati, che possono perciò anche integrare violazioni di un'unica disposizione di legge, senza che ciò incida sulla configurabilità del delitto associativo." (cfr., Cass. Sez. VI, n. 36131 del 13/05/2014).

Sussistono quindi, nel caso in esame, fondati elementi per poter ritenere sussistente una struttura organizzativa adeguata al compimento dei reati fine, specie ove si consideri che tale elemento costitutivo può anche essere di consistenza minima (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 16339 del 17/01/2013 Ud.: "L'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminali presi di mira").

Quanto all'elemento soggettivo del delitto di cui al capo a), la commissione dei plurimi reati fine, in un quadro di stabile cooperazione degli indagati per conseguire illeciti profitti dall'attività di evasione fiscale, può essere ritenuta di per sé sintomo dell'esistenza dell'*affectio societatis* (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 50334 del 02/10/2013 Ud.: "Il dolo del delitto di associazione a delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell'attività delittuosa in termini conformi al piano associativo").

Nel caso di specie si osserva che gli elementi di prova acquisiti in fase di indagine consentono di ritenere senz'altro configurabile, in concreto, la fattispecie associativa di cui al capo A) tra tutti gli indagati, in relazione alla ipotizzata partecipazione allo stabile sodalizio criminoso descritto allo stesso capo.

Come è noto il "discrimen" tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 36131 del 13/05/2014 cit.).

Le attività d'indagine hanno invece fatto chiaramente emergere una serie di elementi che si assumono strutturali al delitto associativo di cui all'art. 416 c.p., ascrivibile a DENTICE Nicola MARINUZZI Domenico e RESSA Domenico (quali promotori e organizzatori), nonché a PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, COPPOLA Pietro Franco, TURI Patrizio, APRILE Luigi, ROSSI Valerio e RESSA Vittorio (quali partecipi).

Come poc'anzi accennato, l'associazione a delinquere non presuppone l'esistenza di un organigramma stabile e predefinito con una rigorosa ripartizione dei ruoli tra i consociati bensì di una struttura organizzativa, sia pure minima, non circoscritta a priori alla consumazione di reati predefiniti e provvista di una dotazione di mezzi e risorse oggettivamente adeguata al raggiungimento degli scopi illeciti perseguiti.

Prima di passare in esame il ruolo e le condotte di ciascuno dei consociati per come emersi dalle indagini, giova rappresentare i principali connotati del sodalizio in disamina sul piano della struttura organizzativa, dei mezzi a disposizione, delle finalità perseguite e del raggio d'azione territoriale.

Prendendo le mosse dall'analisi del **programma criminoso** posto alla base del vincolo associativo, il tenore dei colloqui captati evidenzia in modo inequivocabile l'esistenza di quello stabile accordo a monte tra i consociati volto alla commissione di plurimi e indeterminati reati in materia di contrabbando di prodotti petroliferi, rivelatisi imponenti quanto a numero di episodi criminali portati a compimento ed a volume d'affari illecitamente gestiti. Sul piano teleologico, dunque, l'associazione appare chiaramente orientata al perfezionamento di innumerevoli operazioni fraudolente aventi ad oggetto la commercializzazione del gasolio ed, in particolare, del gasolio denaturato per uso agricolo, beneficiando indebitamente di uno "sconto" sulle imposte dovute all'erario, in spregio alla normativa vigente in materia di accise sugli olii minerali. Il sistema, estremamente collaudato in ambito associativo, consisteva nell'assicurarsi ingenti provviste di gasolio agevolato materialmente acquisito da depositi compiacenti ubicati, come si vedrà di qui a breve, sull'intero territorio nazionale. Ciò avveniva attraverso la pressoché sistematica falsificazione dei documenti predisposti ad arte per scortare i carichi illeciti e giustificare cartolarmente il trasporto, che in realtà veniva effettuato difformemente da quanto ivi dichiarato. Detto prodotto, sul quale la compagine criminosa assolveva gli oneri d'accisa ma ad aliquota agevolata, solo in apparenza era destinato a soggetti legittimati a riceverlo in quanto muniti del c.d. libretto U.M.A. o comunque della licenza a commercializzare prodotti petroliferi agevolati ed, in realtà, finiva sul mercato "nero" alimentato dalla incessante domanda di gasolio che i vertici dell'associazione ricevevano dal proprio bacino di clienti, concentrato per lo più in ambito locale, con significative propaggini in altre province pugliesi ed in Calabria. I consistenti profitti, divenuti ingenti nel corso degli anni attesa la cadenza quasi quotidiana delle operazioni illecite portate a termine e i volumi di prodotto che l'associazione si trovava a gestire per soddisfare gli innumerevoli ordinativi ricevuti, derivavano proprio dal margine di guadagno corrispondente alle imposte (IVA e accisa) illecitamente evase, margine che veniva oculatamente ripartito dai vertici dell'associazione al fine di soddisfare, in varia misura percentuale, tutti coloro che avevano preso parte alla filiera illecita.

Quanto ai mezzi su cui il sodalizio poteva contare per la finalizzazione delle sue crescenti mire illecite, le indagini hanno posto in rilievo i seguenti elementi obiettivamente sintomatici di una struttura organizzativa duratura e collaudata, consona al programma criminoso oggetto del vincolo associativo, e certamente adeguata a sostenere la

compagine criminosa anche nelle sue fasi di progressiva espansione ed in quelle di fibrillazione dovute ai non pochi controlli effettuati dalle autorità di vigilanza e dalle forze di polizia:

- disponibilità di ingenti liquidità, comprovate dagli accertamenti bancari sui conti correnti riconducibili a PARAGGIO Genesisio e alla sua cerchia di collaboratori nonché dalle captazioni telefoniche relative ai flussi di capitali in contanti e assegni o vaglia circolari nella disponibilità degli indagati DENTICE, RESSA e ROSSI: detti capitali costituivano la "cassa" che il sodalizio impiegava come provvista per effettuare nuovi carichi di prodotto da immettere costantemente sul mercato al fine di soddisfare il fabbisogno dei clienti e di alimentare così il proprio bottino illecito; a tal proposito si evidenzia che il sistema criminoso oggetto della presente indagine era basato su forniture, anche giornaliere, di rilevanti quantitativi di carburante (dai 15.000 ai 35.000 litri a seconda della disponibilità degli automezzi) presso depositi compiacenti che pretendevano pagamenti rigorosamente in contanti (o comunque con mezzi di pagamento prontamente esigibili e di difficile tracciabilità come assegni e vaglia circolari) per importi di diverse migliaia di Euro per ogni singolo carico;
- dotazioni logistiche costituite da depositi di carburanti (nel caso di MARINUZZI, persino regolarmente autorizzati e ciò nondimeno asserviti alle finalità illecite del gruppo malavitoso), da cisterne interrate ed impianti più o meno rudimentali per lo stoccaggio e la vendita del carburante (come nel caso della installazione nella disponibilità del RESSA Domenico e dei suoi figli Vincenzo e Vittorio, presso la c.d. "Villa Ressa" situata in Taranto località Lido Azzurro) e aree di parcheggio messe a disposizione dai proprietari compiacenti ed utilizzate per i travasi del prodotto caricato in precedenza, come nel caso dell'autoparco denominato "Parcheggio Siciliano S.n.c. di Morale Michele e Maria Giovanna" in Massafra, dove veniva eseguito il descritto sequestro dell'11.12.2015 o, ancora, del "PARCHEGGIO COSTANTINO" sito in Statte (TA), venuto in rilievo nell'ambito delle operazioni culminate con il sequestro di prodotto del 23.02.2016; con specifico riferimento alla posizione del MARINUZZI, si ribadisce titolare di due depositi regolarmente autorizzati alla commercializzazione di prodotti energetici con sedi rispettivamente in Palagianò (TA) e Scanzano Ionico (MT), giova osservare come l'aver messo a disposizione del sodalizio la propria struttura imprenditoriale, preesistente e nata per lecite finalità, non osti alla configurabilità a suo carico degli indizi per il delitto di associazione a delinquere, peraltro con un ruolo di assoluta preminenza;
- parco mezzi circolanti costituiti da rimorchi e autocisterne utilizzati per effettuare gli approvvigionamenti e le consegne del prodotto, anche fuori regione; tra questi, come evidenziato dai controlli su strada culminati nei sequestri eseguiti dalla p.g. operante nel corso della presente indagine, particolare rilievo assumono i mezzi nella disponibilità di TURI Patrizio e di APRILE Luigi, soggetti aderenti all'associazione con il ruolo di autisti di volta in volta incaricati dai vertici per effettuare i "viaggi" volti a caricare il prodotto e a consegnarlo presso la destinazione illecita; in proposito, si rileva che l'autoarticolato composto dal rimorchio targato XA215BZ e autobotte targata EM970MP, sequestrato ad APRILE in data 11.12.15, risulta cartolarmente utilizzato per effettuare innumerevoli trasporti di gasolio nel periodo in cui si trovava sottoposto a vincolo cautelare presso la locale caserma del Comando Provinciale GdF, ad evidente riprova di come il sodalizio falsificasse i documenti e le annotazioni riportate sui registri di carico e scarico dei carburanti al fine di impedirne la tracciabilità e di costituire ingenti riserve da destinare al mercato illecito;
- fitta rete di clienti, distribuita in modo capillare sull'intero territorio di Taranto e province limitrofe, rispetto alla quale spicca il ruolo fondamentale degli indagati DENTICE, RESSA, MARINUZZI come collettori delle pressoché incessanti richieste di fornitura di prodotto in frode; si rimanda all'elenco degli utilizzatori finali, che si è riusciti a identificare compiutamente (pag.41 e 42), sopra riportato.

Sul piano della **conformazione territoriale dell'organizzazione**, emerge chiaramente una base logistica con solide radici in ambito locale (Taranto e provincia), ove gravitano gli interessi economici dei principali indagati e sono collocate le dotazioni infrastrutturali gestite dal sodalizio nonché le sedi dei più importanti clienti illecitamente riforniti. Non trascurabile appare tuttavia la capacità dell'associazione e dei suoi organi di vertice di instaurare proficue relazioni di interesse anche al di fuori del proprio territorio d'elezione, giungendo così nel tempo a costituire solide ramificazioni extra-regionali, per esempio in Campania e in Calabria, al fine di agevolare le attività del sodalizio ed incrementare il volume degli affari illeciti.

Sotto il profilo dell'elemento psicologico, la fattispecie di cui all'art. 416 c.p. richiede la prova della c.d. **affectio societatis**, espressione che qualifica il dolo associativo differenziandolo dal dolo sotteso al concorso di persone nel reato. Esso dunque consiste nella coscienza e volontà di promuovere, organizzare, dirigere (per i c.d. "vertici") una consorte criminale ovvero di aderirvi (per i "partecipanti") condividendo "a monte" le finalità illecite perseguite, nella consapevolezza di arrecare un contributo causalmente rilevante al raggiungimento degli scopi delinquenziali condivisi. Né la sussistenza del *pactum sceleris* può essere esclusa dalla circostanza che i membri del gruppo agiscano in prima battuta al fine di trarre benefici e utilità personali, pur sempre nella consapevolezza che dalla propria condotta derivi un apporto utile alla crescita e/o conservazione e/o consolidamento della compagine associativa.

Per insegnamento ormai costante dei giudici della S.C., **non è necessaria la conoscenza reciproca tra tutti gli associati**, poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una consorte criminale strutturata, dedita a scopi illeciti. Nel caso di specie, assumono valore fortemente indiziante i febbrili contatti telefonici che si susseguono quotidianamente tra i consociati per la

pianificazione degli innumerevoli carichi di prodotto oggetto di illecita commercializzazione. Peraltro, dal tenore dei dialoghi captati, si evince chiaramente l'esistenza di una sorta di protocollo operativo concordato a priori, rispetto al quale le singole operazioni illecite si appalesano come l'attuazione di accordi i cui termini e lineamenti essenziali risultavano predefiniti e condivisi tra i vertici e i vari membri del sodalizio. In tale ottica, trova giustificazione il linguaggio criptico spesso impiegato dagli indagati nelle telefonate intercettate, con riferimenti a termini allusivi e fuori contesto di cui tuttavia gli interlocutori sembrano comprendere a pieno il significato, sulla scorta di evidenti accordi pregressi e consolidati nel tempo.

A titolo esemplificativo si riportano i seguenti passaggi di conversazioni telefoniche intercettate, dal contenuto volutamente criptico:

- in data 17.03.2016 PARAGGIO contattava LORDI Gerardo, che si trovava al deposito di San Gregorio Magno con "Pietro" (COPPOLA Pietro Franco, ndr), avvisandolo di tenersi pronto *"per una partenza rapida"* perché se eventualmente *"la Zia Lupo"* (LICCARDI Elvira, ndr) non poteva andare in banca, ci doveva *"andare per forza"* lui (cfr. conv. prog. nr. 200 - Vodafone - RIT 135/16 - all. 176), motivo per cui PARAGGIO contattava LICCARDI per chiederle se poteva liberarsi dagli impegni presi, per raggiungerlo al bivio (*"oh... Frank buongiorno, ma dove... tu non ti puoi muovere... non sei operativa?"*), altrimenti avrebbe delegato *"Frank"* (LORDI Gerardo, ndr). La LICCARDI consigliava a PARAGGIO di impiegare LORDI per dette commissioni mentre lei si sarebbe recata al deposito di *"Sant'Angelo"* (Sant'Angelo a Fasanella (SA) sede Legale dell'ALBURNI SERVICE S.r.l., ndr) per dedicarsi alla contabilità (*"a fare i conteggi"*), sempre se lui fosse stato d'accordo (*"come dici tu"*). PARAGGIO approvava la proposta di LICCARDI, ricordandogli di tener conto, nella stesura della contabilità, anche del carico da *"5.400"* che sarebbe dovuto arrivare nel pomeriggio (cfr. conv. prog. nr. 202 - Vodafone - RIT 135/16 - all. 177).

- in data 29.04.2016, avuta certezza della disponibilità all'approvvigionamento di prodotto dall'ALBURNI SERVICE S.r.l., da parte di DENTICE, RESSA Domenico contattava BRUZZESI Antonino, che si trovava in Sicilia, riferendogli che dalla settimana successiva potevano ricominciare a lavorare, assicurandogli la piena disponibilità del prodotto (*"io sono qua... me ne sono sceso giù perché non avevo cosa fare e me ne sono sceso a lavorare giù... "la settimana prossima ricominciamo noi... eh..." "se a te ti interessa, io proprio lunedì te la faccio trovare"... "sicuro al 100%... c'è."*), e che il prezzo da corrispondere era di *"78"* centesimi a litro (*"sali con 78 pedane che poi ne parliamo"*) (cfr. conv. prog. nr. 734 - RIT 138/16 - all. 813);

- in relazione al carico da effettuare a PEDONE, il DENTICE ottenuta la conferma della consegna, contattava TURI Patrizio per avvisarlo che avrebbero dovuto caricare mercoledì (*"organizzati per mercoledì... il matrimonio"... "il matrimonio è confermato per mercoledì mattina"... "non ti dimenticare... vedi che è importante"*) (cfr. conv. prog. nr. 716 - RIT. 81/16 - all. 650). Il passaggio successivo era la telefonata a PARAGGIO, al quale prenotava il carico (*"senti mercoledì mattina ci vediamo"*) che ben sapendo di cosa si trattasse, confermava e, per cercare di nascondere l'oggetto dei loro affari, cripticamente gli chiedeva la quantità (*"va bene ok... quanti fasci di grano?"*), che DENTICE confermava essere uguale a quella della precedente consegna sia per *"mercoledì"* che per *"giovedì"*, chiedendogli il prezzo (*"uguale a quelli dell'altra volta... mercoledì e giovedì..." "mi chiami e mi dai il numero?"*). Come da prassi, PARAGGIO dopo aver appurato il prezzo dalla propria fonte di approvvigionamento lo comunicherà a DENTICE (cfr. conv. prog. nr. 36 - RIT 221/16 - all. 652).

Anche le modalità di commissione dei singoli **reati fine**, per come emersi dalle intercettazioni telefoniche nonché in occasione dei controlli su strada e contestuali sequestri operati in concomitanza con le indagini tecniche, ripercorrono un identico schema operativo, quasi sempre con gli stessi protagonisti. In particolare, si richiamano i seguenti elementi sintomatici di un **metodo comune, ricorrente e ben collaudato**:

- MARINUZZI, quanto meno fino al settembre 2015, si poneva all'apice del sodalizio, asservendo alle finalità illecite di quest'ultimo i propri depositi autorizzati in Palagiano e Scanzano Ionico; in tal senso, forniva ingenti quantitativi di gasolio agricolo per la successiva immissione sul mercato illecito ovvero, quando non riusciva a coprire il fabbisogno richiestogli, metteva comunque a disposizione le proprie licenze per simulare artificiosamente acquisizioni presso altre fonti (per esempio la Basile Petroli spa o la raffineria Eni di Taranto) di prodotto agevolato, che veniva in realtà dirottato verso altri usi non consentiti dalla legge. In altri termini, sui documenti di accompagnamento risultava che il gasolio agricolo in uscita, ad esempio, da Basile Petroli fosse diretto al deposito di Marinuzzi, titolare di regolare licenza, che tuttavia di fatto non lo riceveva in quanto il prodotto veniva ceduto dal sodalizio a terzi non legittimati a riceverlo. Tanto emerge *per tabulas* dalle incongruenze nei registri di carico e scarico rilevate a seguito dei riscontri incrociati effettuati dalla p.g. operante;

- DENTICE Nicola e RESSA Domenico, quest'ultimo coadiuvato dai figli Vincenzo e Vittorio, si attivavano per reperire il prodotto dando mandato al DENTICE di contattare a tale scopo il PARAGGIO che talora li riforniva direttamente, altre volte li indirizzava verso altri depositi a lui fiduciarmente legati, mettendo a disposizione le proprie licenze al fine di giustificare artificiosamente i *"viaggi"* in caso di controlli; il DENTICE ed il RESSA ricevevano inoltre innumerevoli richieste di carburante agevolato dalla propria cerchia di clienti, sparsa nel territorio di Taranto e zone limitrofe;

- TURI Patrizio e APRILE Luigi venivano di volta in volta *"ingaggiati"* dai vertici del sodalizio e mettevano a disposizione i propri automezzi per effettuare i carichi e consegnare il prodotto a destinazione, ricevendone in cambio un compenso concordato a monte secondo una percentuale sul margine di profitto della singola fornitura;

- ROSSI Valerio assicurava, in caso di necessità, la provvista finanziaria utilizzata per pagare in contanti il prodotto presso la fonte di approvvigionamento;
- PARAGGIO Genesis si attivava, anche attraverso i propri collaboratori LORDI, COPPOLA e LICCARDI, per soddisfare il fabbisogno richiestogli da DENTICE e RESSA, assicurando al sodalizio una fondamentale funzione di intermediazione, grazie alla vasta rete di depositi compiacenti, sparsi in tutta l'Italia centrale e meridionale, su cui faceva affidamento per garantire gli ingenti quantitativi di gasolio agevolato che la compagine criminosa immetteva sul mercato tarantino.

Appare utile riportare in questa sede una sequenza di contatti telefonici, che offre uno spaccato eloquente del metodo seguito dai vertici del sodalizio per organizzare le spedizioni di prodotto, con il contributo di volta in volta richiesto agli affiliati, sempre disponibili a cooperare per il buon esito delle operazioni illecite.

In data 11.03.2016, dovendo effettuare un approvvigionamento, RESSA Domenico chiamava il DENTICE per chiedergli il numero di partita iva di TURI Patrizio (trasportatore "G.I.M.A.R.", ndr) ed avere conferma sulla quantità di gasolio da caricare ("*diciottomila bastano?*"). DENTICE specificava che quella quantità non l'avrebbero potuto caricare sulla sola motrice ("*Non carica diciotto quella...a portata...la portata della motrice do... diciassette di ... devi calcolare diciassette ...che poi ne possono entrare sedici e otto, sedici e sette, va bene?*": cfr. conv. prog. 504 – RIT 81/16 – all. 39).

DENTICE, per assecondare la richiesta fattagli da RESSA, chiamava TURI Patrizio al quale chiedeva la P. IVA della sua azienda, la G.I.M.A.R., che gliela forniva ("02517930737") che la targa del mezzo da adoperare per il carico da prelevare a "Lecce". I due convenivano che potevano utilizzare per lo scopo sia con il mezzo targato "DJ" (DJ341VY, ndr) che l'"AZ304GP", in quanto potevano caricare all'incirca la stessa quantità di prodotto, come affermava TURI ("*Quindici e cinque a portata!*") (cfr. conv. prog. 505 – RIT 81/16 – all. 40).

Pertanto la collaborazione tra DENTICE e RESSA, che si prodigavano per reperire prodotto dalle fonti di approvvigionamento, prevedeva l'utilizzo dei mezzi di TURI, con cui recarsi a caricare il prodotto energetico.

Altro passaggio necessario era la telefonata alla fonte di approvvigionamento.

Viene riportato l'esempio di una transazione "tipo" con PARAGGIO, al quale DENTICE prenotava il carico ("*senti mercoledì mattina ci vediamo...*"). PARAGGIO, ben sapendo di cosa si trattava, confermava e, per cercare di nascondere l'oggetto dei loro affari, cripticamente gli chiedeva la quantità ("*va bene ok... quanti fasci di grano?*"). Ottenuta la conferma sulla quantità e indicazioni circa le presunte date del carico "*uguale a quelli dell'altra volta ...mercoledì e giovedì...*", doveva solo essere stabilito il prezzo "*mi chiami e mi dai il numero?*" (prezzo per litro, ndr) che, come da prassi consolidata, PARAGGIO comunicherà in seguito, dopo averlo a sua volta appreso dalla propria fonte di approvvigionamento (cfr. conv. prog. nr. 36 – RIT 221/16 – all. 41).

Pertanto ogni sodale poteva contare sulla disponibilità pressoché illimitata ed incondizionata di prodotto energetico che la fonte di approvvigionamento, attraverso i propri depositi compiacenti poteva fornire.

Altro passaggio, una volta organizzato il carico, era il reperimento del denaro, che si è disvelato nel corso delle indagini, essere in alcuni casi anticipato da ROSSI Valerio.

Tale assunto trovava conferma nelle conversazioni tenutesi tra TURI e DENTICE, in data 24.03.2016, all'interno dell'autovettura di questo (cfr. conv. prog. nr. 128 – RIT 139/16 – all. 42) e tra DENTICE e ROSSI, in data 5.04.2016 (cfr. conv. prog. nr. 38 – RIT 221/16 – all. 43 e conv. prog. nn.rr. 550 – 551 – 553 e 554 – RIT 139/16 – all. 44), già oggetto di disamina.

Quindi era ben noto agli interlocutori l'utilizzo che DENTICE avrebbe fatto del denaro anticipato da ROSSI, secondo un copione ricorrente per cui è ragionevole inferire che già in passato il ROSSI era intervenuto per finanziare gli approvvigionamenti, ponendosi in tal modo a disposizione del sodalizio come fonte di liquidità in caso di bisogno.

Ciò evidenzia che ogni sodale aveva già a monte ben chiaro quale fosse il proprio apporto al gruppo di appartenenza e che non vi fosse la necessità di ribadirlo in vista di ognuna delle transazioni illecite perpetrate, anche in considerazione del timore di essere intercettati; timore che induceva gli indagati a limitare al minimo le interlocuzioni volte ad organizzare i singoli traffici, rifacendosi ad uno schema predefinito, noto a tutti i componenti dell'organizzazione. Tale considerazione non vale solo per il ruolo di "finanziatore" detenuto dal ROSSI ma per tutti i consociati, chiamati di volta in volta dai vertici a collaborare, ciascuno con il proprio ruolo funzionale al conseguimento dell'obiettivo criminoso comune, ossia la commercializzazione di carburanti in evasione di imposta.

Quanto ai ruoli dei membri dell'associazione ed agli ulteriori elementi comprovanti il coinvolgimento dei medesimi in seno al sodalizio criminoso, si rimanda integralmente alle pagg. 27 e ss. (per il PARAGGIO, la LICCARDI, il LORDI ed il COPPOLA), 115 e ss. (per il DENTICE, il TURI e l'APRILE), 168 e ss. (per RESSA Domenico ed i figli Vittorio e Vincenzo), 217 e ss. (per il MARINUZZI) della c.n.r. del 26 marzo 2018, con particolare riferimento al contenuto delle conversazioni captate ed ai riscontri desumibili dai sequestri operati dalla PG e dall'esame della documentazione bancaria e contabile acquisita in fase di indagine.

Si richiamano altresì le pagg. 66-123 della richiesta del PM, le cui conclusioni sono integralmente condivise dall'odierno giudicante.

§ 4. I REATI AVENTI AD OGGETTO IL TRAFFICO DI GASOLIO AGEVOLATO CONTESTATI

Il compendio indiziario relativo ai reati enucleati nella rubrica provvisoria, certamente integrante il presupposto del *fumus commissi delicti* ai fini delle invocate misure cautelari personali e reali, si fonda – come già riassunto in precedenza – essenzialmente su:

- sequestri effettuati nel corso delle indagini;
- servizi di osservazione, pedinamento e controllo, oggetto di apposite relazioni di servizio;
- accertamenti bancari su c/c riconducibili ai principali indagati e alle aziende loro riconducibili;
- analisi documentali e riscontri incrociati sui registri di carico e scarico acquisiti presso i depositi coinvolti nelle indagini e l'Ufficio Dogane di Salerno;
- attività di intercettazione telefonica e ambientale.

Le indagini condotte hanno consentito di monitorare nel periodo 2013/2017 un'ingente movimentazione di prodotti energetici in regime agevolato dirottato verso soggetti non aventi diritto, i numerosi trasporti di carburante interessati alla condotta illecita portano a quantificare, a fronte di circa 81.516.661 litri di carburante agevolato, l'evasione di accisa e IVA per complessivi € 53.260.493,93.

Per come emerse dalle complesse indagini, dette condotte appaiono certamente riconducibili, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, alle fattispecie delittuose contestate.

L'oggetto dei traffici illeciti era costituito, in modo pressoché esclusivo, dal gasolio denaturato ad uso agricolo, prodotto petrolifero assoggettato ad un regime fiscale agevolato per effetto del significativo abbattimento dell'accisa (circa 1/5 di quella dovuta in via ordinaria) e dell'I.V.A. (calcolata con aliquota al 10 % anziché al 22 %). La normativa vigente subordina l'agevolazione fiscale all'impiego del prodotto per determinate finalità che il legislatore intende incentivare o promuovere (per esempio, l'attività agricola) sanzionando penalmente, con la fattispecie delittuosa di cui all'art. 40 comma 1 lett. c) D.Lgs. 504/1995, chiunque destini ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti petroliferi esenti o ammessi ad aliquote agevolate (in quantitativi superiori alla soglia di 100 kg., al di sotto della quale opera la sanzione amministrativa). Il successivo art. 49 D.Lgs. 504/1995 sanziona, altresì, il trasporto di prodotto sottoposto ad accisa senza la specifica documentazione prescritta ovvero con documenti falsi, alterati. In tali casi opera una presunzione *iuris tantum* di illecita provenienza di detto prodotto ed è prevista la punibilità del trasportatore e dello speditore con le pene previste per il contrabbando di olii minerali ex art. 40 lett. b) D.Lgs. 504/1995. Il reato consistente nel destinare ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate, si consuma nel momento della sottrazione del prodotto alla destinazione prevista per legge (cfr. Cass. Pen. Sez. III n. 3199 del 26.11.2008, in cui è stata ritenuta univoca e idonea ad integrare il reato *de quo* la condotta consistita nell'aver scaricato gasolio – destinato all'esportazione perciò in regime di sospensione dell'accisa e dell'IVA – in un deposito di carburanti per uso nazionale). D'altro canto, l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 40 co. 1 lett. c) D.Lgs. 504/1995 non richiede la prova di quale è stato l'uso diverso a cui il prodotto è stato destinato, potendosi derivare tale prova in modo logico ed inequivoco dalla mancata registrazione del prodotto nei registri prescritti, accompagnata dal mancato reperimento dello stesso e dalla mancata conoscenza del suo uso e della sua destinazione a seguito della carenza di ogni indicazione in proposito da parte dell'imprenditore (Cass. Pen. Sez. III, n. 20359 del 17.03.2010).

E' pacificamente ammesso, inoltre, il concorso tra le fattispecie delittuose appena citate, previste dalla normativa speciale in materia di accise - in modo specifico, quella prevista dall'art. 40 lett. c) - e la truffa aggravata ai danni dello Stato, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, la condotta illecita sia consistita nel riportare annotazioni sistematicamente false sui registri di carico e scarico dei depositi coinvolti nelle transazioni illecite nonché sui documenti di accompagnamento semplificati al fine di ammantare di una parvenza di liceità innumerevoli spedizioni di prodotto agevolato, in realtà destinato a soggetti sprovvisti dei requisiti previsti dalla normativa vigente (cfr. Cass. Pen. Sez. V, n. 44869 del 06.11.13 in cui si ribadisce che *"il reato di cui all'art. 40 lett. C) D.lgs. n. 504/1995 non si pone in rapporto di specialità con il reato di truffa, atteso che il ricorso alle modalità fraudolente che caratterizzano il reato codicistico non è elemento costitutivo della fattispecie delittuosa prevista in materia di accise, la quale punisce la mera destinazione degli olii minerali ad un utilizzo diverso rispetto a quello per cui è concessa l'agevolazione di imposta, di talché tale diversa destinazione può riguardare anche carburanti conseguiti legittimamente in regime di agevolazione"*).

La finalità perseguita dagli indagati consisteva nell'acquisire la disponibilità materiale di ingenti quantitativi di gasolio ad uso agricolo, per poi rivenderlo a soggetti non legittimati che lo utilizzavano per usi diversi da quello oggetto dell'agevolazione fiscale (prevalentemente per l'autotrazione, soggetta a tassazione ordinaria). L'illecita evasione dell'accisa e dell'I.V.A., in quanto corrisposte in misura indebitamente ridotta, si traduceva per gli artefici del traffico in un margine di profitto che utilizzavano in parte per remunerare coloro che, a vario titolo e con distinti ruoli, contribuivano alla fornitura e, in parte, per praticare ai clienti finali uno sconto tale da rendere il prodotto fraudolento altamente concorrenziale rispetto ai prezzi praticati sul mercato del gasolio per autotrazione (circa 0,80 €/litro a fronte

di una quotazione media del prodotto ordinario di circa 1,50 €/litro). A ben vedere, dunque, tutti i segmenti della lunga filiera dei soggetti chiamati a concorrere nei reati per cui si procede, dai depositi di partenza compiacenti, ai vari intermediari ai clienti finali, traevano *pro quota* il proprio lucro, a detrimento dell'erario, ingiustamente depauperato per effetto di uno sconto fiscale capziosamente ottenuto da soggetti non legittimati.

Il *modus operandi*, alquanto ricorrente per tutta la durata delle indagini tecniche, con evidenze sintomatiche di un metodo stratificato nel tempo e certamente coevo alla costituzione dell'associazione a delinquere nel 2013, vedeva il coinvolgimento di numerosi soggetti chiamati a concorrere al buon esito delle operazioni fraudolente sotto la direzione e il coordinamento dei vertici del sodalizio e secondo canoni operativi che consentono di distinguerli nei seguenti raggruppamenti omogenei:

- DEPOSITI DI PARTENZA i cui titolari o referenti, in base alle risultanze delle attività di captazione, erano pienamente consapevoli di fornire prodotto fiscalmente agevolato per fini illeciti;
- AUTISTI che ponevano a disposizione automezzi propri e/o delle ditte presso cui lavoravano come dipendenti per effettuare trasporti di gasolio agricolo, consegnandolo a soggetti e in luoghi diversi da quelli risultanti dai documenti di accompagnamento e dai registri dei depositi di partenza;
- TITOLARI DI LICENZE aventi ad oggetto la commercializzazione di olii minerali che si prestavano per far risultare fittiziamente la presa in carico ai propri depositi di prodotto agevolato che in realtà veniva consegnato a soggetti terzi privi della legittimazione a riceverlo;
- COLLETTORI DI CLIENTI FINALI che facevano incetta di ordinativi di gasolio agricolo da parte di soggetti non legittimati a riceverlo e organizzavano le spedizioni con le più volte descritte modalità fraudolente volte ad eludere possibili controlli delle forze di polizia lungo il tragitto;
- CLIENTI FINALI che ricevevano il prodotto agevolato, mutandone abusivamente la destinazione cui era condizionato il beneficio fiscale;

Quanto al connotato fraudolento delle condotte per cui si procede, certamente inquadrabili nell'ambito degli artifici e raggiri del delitto di truffa, appare sufficiente richiamare – come riscontro univoco per non dire eclatante – il rinvenimento presso i registri di partenza di alcuni dei depositi compiacenti di annotazioni, radicalmente false, che attestavano innumerevoli trasporti di carburante ad uso agevolato effettuati da APRILE Luigi con un mezzo che, in concomitanza con le date indicate negli stessi registri e nei D.A.S., era sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito del presente procedimento presso il locale Comando provinciale Guardia di Finanza.

A testimonianza di quanto appena esposto, riveste inconfutabile valenza indiziaria la documentazione di cui all'allegato n. 463, costituita dal D.A.S. n. 13665/2015 intestato al deposito C.C.T. s.r.l., dalla missiva all'Agenzia delle Dogane di Roma e dalla comunicazione via mail all'apparente destinatario del carico. Tale documentazione, recante la firma autografa dell'indagato RIPOSATI SPURIO Giancarlo, titolare del deposito C.C.T. srl di Torre in Pietra (RM), si riferisce ad una spedizione di gasolio agricolo in apparenza destinato al deposito Lupoval srl di Caggiano (SA). Il carattere fittizio dell'operazione emerge *per tabulas* dalla radicale falsità del D.A.S., nella parte in cui indica che il trasporto veniva effettuato alle ore 06.30 del 29.03.2016 con il famigerato automezzo di APRILE Luigi, in sequestro dall'11.12.2015. La sottoscrizione del titolare del deposito apposta sul D.A.S. evidentemente falso conferma il suo pieno coinvolgimento nell'operazione illecita finalizzata, come in tutti gli altri innumerevoli casi oggetto di contestazione, a simulare una cessione di prodotto agevolato in favore di soggetto avente i requisiti per acquistarlo, con l'obiettivo di far perdere le tracce di una cessione realmente effettuata in favore di soggetti privi di quei requisiti. Nel caso in questione, l'intento decettivo perseguito dal gestore del deposito C.C.T. srl risulta viepiù comprovato dalla comunicazione, anch'essa ideologicamente falsa, indirizzata alla Agenzia delle Dogane di Roma al fine di informare l'autorità di vigilanza circa l'avvenuto "scarico" dal proprio deposito di 30.000 litri di gasolio agricolo. Sul punto, occorre precisare che – per un evidente lacuna degli attuali sistemi di controllo, ben nota ad operatori del settore con pluriennale esperienza come gli odierni indagati – la sfera di competenza di ciascuna sede provinciale dell'agenzia delle dogane abbraccia esclusivamente il territorio della propria provincia e non vi è, allo stato attuale, una banca-dati centralizzata tale da consentire un efficace scambio di informazioni, in base al quale si possano incrociare i dati relativi alle cessioni di prodotti petroliferi tra depositi situati in province diverse e stanare condotte fraudolente come quelle per cui si procede.

E' evidente, dunque, come il mutamento di destinazione del prodotto fiscalmente agevolato sia avvenuto, nei casi oggetto della presente trattazione, attraverso il concorso di una pluralità di condotte tra loro consequenziali poste in essere nella piena consapevolezza da parte dei vari soggetti agenti di contribuire al risultato finale di consentire a terzi l'impiego del combustibile per usi diversi da quello oggetto dell'agevolazione fiscale.

Tale consapevolezza si desume inequivocabilmente dal tenore delle conversazioni intercettate nonché, per quanto concerne i soggetti non coinvolti nei dialoghi captati, *in primis* i numerosi autisti indagati, dalla logica considerazione afferente la difformità tra i luoghi di destinazione risultanti dai documenti (registri di partenza e D.A.S.) e quelli in cui il prodotto veniva effettivamente consegnato: difformità cui si lega inscindibilmente la coscienza e volontà dei

trasportatori di concorrere con i rispettivi committenti al mutamento di destinazione punito dalla norma incriminatrice in materia di accise.

Ebbene, con riferimento ai reati contestati nei **capi B) e L)** della rubrica - ossia quelli che hanno visto il coinvolgimento di MARINUZZI Domenico - oltre a quanto finora esposto nelle pagine precedenti si ritiene utile e doveroso il seguente riepilogo.

Dai depositi fiscali/commerciali riconducibili alla gestione di MARINUZZI Domenico, sono state registrate n. 551 spedizioni verso (cioè aventi quale destinatario) il deposito commerciale sito in Altavilla Silentina (SA) denominato "Alburni SERVICE S.r.l.", di fatto riconducibile, come più volte evidenziato, alla figura di PARAGGIO Genesio, benché lo stesso non figuri, almeno formalmente, quale legale rappresentante della medesima ditta), nel periodo preso di riferimento decorrente dal 19.09.2013 al 21.10.2014, quanto alla CARBURANTI MARINUZZI di MARINUZZI DOMENICO S.A.S. e dal 11.11.2014 al 07.09.2015, quanto alla MARINUZZI S.r.l..

La movimentazione di tale prodotto petrolifero, assistita sempre dalla documentazione giustificativa del trasporto (D.A.S. e/o fattura di accompagnamento), sconta la presenza dei seguenti soggetti quali autisti:

- APRILE Luigi, autore di 4 trasporti (all. 1067), nel 2015, di complessivi 95.915 litri di gasolio;
- DENTICE Nicola, autore di 5 trasporti, nel 2015, di complessivi 51.071 litri di gasolio (all. 1068);
- POLI Michele, autore di 166 trasporti, nel 2013, di complessivi 169.334 litri di gasolio, nel 2014, di complessivi 1.070.850 litri di gasolio, nel 2015, di complessivi 74.795 litri di gasolio (all. 1069);
- POLI Pietro, autore di 109 trasporti, nel 2013 di complessivi 42.258 litri di gasolio, nel 2014 di complessivi 628.845 litri di gasolio, nel 2015 di complessivi 192.419 litri di gasolio (all. 1070);
- RAIOLO Mario, autore di 74 trasporti, nel 2013, di complessivi 165.999 litri di gasolio, nel 2014, di complessivi 365.454 litri di gasolio, nel 2015, di complessivi 44.638 litri di gasolio; (allegato 1071);
- RESSA Domenico, autore di 33 trasporti, nel 2013, di complessivi 59.988 litri di gasolio, nel 2014, di complessivi 262.910 litri di gasolio, nel 2015, di complessivi 9.961 litri di gasolio (all. 1072);
- SEMERARO Giuseppe, autore di 7 trasporti, nel 2014, di complessivi 41.763 litri di gasolio (all. 1073);
- SEMERARO Pietro, autore di 138 trasporti nel 2013, di complessivi 211.796 litri di gasolio, nel 2014, di complessivi 202.976 litri di gasolio, nel 2015, di complessivi 610.060 litri di gasolio (all. 1074);
- SERGIO Vito, autore di 5 trasporti nel 2014 di complessivi 43.487 litri di gasolio (all. 1075);
- POLITO Mario, autore di 1 trasporto, nel 2013 di complessivi 4495 litri di gasolio (all. 1076);
- POLITO Michele, autore di 3 trasporti, nel 2013 di complessivi 20.778 litri di gasolio (all. 1077);
- RAGONE Mario, autore di 1 trasporto, nel 2013, di complessivi 9.898 litri di gasolio (all. 1078);
- SEMERARO Luigi, autore di 1 trasporto, nel 2013, di complessivi 5898 litri di gasolio (all. 1079);
- TARANTINO Luigi, autore di 3 trasporti, nel 2015 di complessivi 32.613 litri di gasolio (all. 1080);
- TARANTINO Natale, autore di 1 trasporto, nel 2014 di complessivi 8802 litri di gasolio (all. 1081).

I mezzi impiegati per il trasporto aventi targa BJ633RX, CT014XE, CG261HL e EM970PE, risultano intestati a MORISE Annina, tranne l'ultimo citato intestato ad APRILE Luigi ed oggetto, tra l'altro, di sequestro penale da parte della Guardia di Finanza, come risulta in atti. Tutti i trasporti sono stati eseguiti con i suddetti mezzi, ad eccezione di quelli effettuati dal SERGIO, utilizzatore dei veicoli della CARBURANTI MARINUZZI, di MARINUZZI Domenico s.a.s.

L'acquisizione dei registri di carico e scarico dei depositi commerciali siti in Altavilla Silentina per gli anni 2015 e 2016 (nel dettaglio: ALBURNI SERVICE S.r.l. - licenza SAY00760U e GREGOR PETROLI S.r.l. - licenza SAY00760U) consentiva di appurare - come già delineato nella c.n.r. del 20/01/2016 (cfr. pagina 5, lett. a) - che nessuna movimentazione di prodotto petrolifero era stata registrata sui registri della società ALBURNI SERVICE S.r.l. e né, tanto meno, siffatta registrazione era accertata nei registri successivi anche relativi alla GREGOR PETROLI S.r.l.

Pertanto, documentalmente è possibile affermare che, quanto al commercio intercorso tra i depositi commerciali riconducibili a MARINUZZI Domenico e la ALBURNI SERVICE S.r.l., riconducibile a PARAGGIO Genesio, la movimentazione del prodotto petrolifero sia stata del tutto fittizia e, di conseguenza, sia stato oggetto di destinazione ad uso che sconta una maggiore imposta.

In altri termini, la tecnica fraudolenta posta in essere dal MARINUZZI risulta essere così descrivibile: premessa la necessità che la cessione di prodotto petrolifero debba avvenire tra soggetti a ciò autorizzati ovvero in possesso delle licenze previste normativamente, il MARINUZZI, in associazione con altri soggetti, solo in apparenza trascriveva su propri registri la cessione di prodotto petrolifero, ad uso agevolato, verso soggetti che non lo prendevano in carico o risultavano essere inesistenti, con documenti che risultavano essere falsi ovvero riconducibili a soggetti inesistenti; così facendo, ne derivava una cessione di prodotto sostanzialmente non più tracciabile di guisa da consentire la cessione del

medesimo prodotto petrolifero ad usi non agevolati in totale ovvero parziale evasione dell'imposta (accise ed iva afferente).

Simulando la cessione di prodotto petrolifero ad usi agevolati verso soggetti compiacenti (falsi, inesistenti, che non lo prendevano in carico e quindi come se fosse mai giunto a destinazione), lo stesso prodotto veniva poi ceduto, in frode ed a soggetti non legittimati a riceverlo, a prezzi maggiorati e per usi illeciti.

Le attività tecniche condotte consentono di confermare l'assunto ora esposto (cfr. conversazioni tra il DENTICE ed il RESSA del 23.04.2016, prog. 597 RIT 139/16 – all. 662; conversazioni tra il DENTICE ed il TURI del 24.03.2016 e 23.04.2016, prog. 127e 1270 , RIT 139/16 – all. 951 e 952); conversazioni tra TARANTINO Giuseppe e PARAGGIO Genesio del 5.03.2016, prog. 1016 RIT 87/16 – all. 953).

Ciò trova conferma nelle seguenti circostanze investigative.

A seguito del sequestro effettuato in data 04.05.2016 nei confronti di TURI Patrizio e di BRUZZESI Antonino, militari della Guardia di Finanza, incidentalmente ricordando che il mezzo oggetto della cautela reale vedeva quale documento di accompagnamento un D.A.S. avente quale destinatario il deposito commerciale del MARINUZZI, in data 11.05.2016 si recavano presso il MARINUZZI, al fine di acquisire da questi ogni utile informazione e notizia afferente il citato D.A.S. n. 030/2016 emesso dalla (inesistente poiché cessata nel 2016) ALBURNI INVEST S.a.s. con sede in S. Angelo a Fasanella (SA) e vedente quale luogo di destinazione la MARINUZZI S.r.l.; il tutto relativamente a 18.000 litri di carburante gasolio agricolo successivamente sequestrato dagli scriventi.

Nell'occorso i militari procedevano ad acquisire ulteriore documentazione che, pur attestando la movimentazione di prodotto petrolifero, palesava *prima facie* un rilevante disallineamento tra prodotto caricato e quello in uscita dal deposito commerciale; difatti, a fronte di carichi esigui nel periodo 2016 (almeno fino alla data dell'accesso del 11.05.2016) era rinvenuta documentazione attestante carburante in uscita per un quantitativo di circa 30.000 litri di prodotto petrolifero ad uso agricolo (quindi agevolato) ceduto alla ditta individuale SCHEPISI Salvatore di Reggio Calabria.

Parimenti si acquisiva documentazione attestante un ingente trasferimento di carburante effettuato nei confronti della ditta individuale TOTI Teo che, alla luce delle immediate risultanze, veniva operato con mezzi la cui targa non era presente nell'anagrafe automobilistica.

Si procedeva, quindi, ad acquisire la documentazione (all. 956) relativa alle cessioni intercorse con la ditta "SCHEPISI", nonché altro carteggio afferente un'ulteriore movimentazione di carburante avvenuta tra la MARINUZZI S.r.l. e la ALBURNI SERVICE S.r.l., il cui trasporto era effettuato da tali POLI Michele e POLI Pietro.

Ebbene, in ordine alla cessione inerente la ditta SCHEPISI, la vicenda non faceva altro che confermare la condotta truffaldina e marcatamente illecita assunta dal MARINUZZI. Nella circostanza, infatti, avendo reperito l'utenza telefonica del deposito commerciale dello SCHEPISI, i militari lo contattavano e nel corso della conversazione intercorsa tra SCHEPISI Francesco (titolare del deposito) e MARINUZZI, il primo disconosceva categoricamente ogni trasporto effettuato su Palagianò (TA) e/o Scanzano Jonico (MT) (altra sede del deposito del MARINUZZI); parimenti SCHEPISI dichiarava di non conoscere MARINUZZI Domenico.

Il 17.5.2016 MARINUZZI Domenico spontaneamente si presentava presso gli uffici della G.D.F. per rendere spontanee dichiarazioni e riferiva:

- quanto alle transazioni intercorse con SCHEPISI, che la licenza gli era stata trasmessa da tale "Nino", da lui chiamato "il Calabrese", con utenza telefonica n. 3423269563; tale Nino veniva poi compiutamente identificato in BRUZZESI Antonino, in atti generalizzato, oggetto delle conversazioni captate il 9.04.2016 tra il DENTICE e la moglie (prog. 688 e 1688, RIT 139/16 – all. 958) e il 6.05.2016 tra il DENTICE e il TURI (prog. 2290, RIT 139/16 – all. 746); si appurava dunque che il BRUZZESI era il reale destinatario delle forniture di prodotto agevolato da parte del MARINUZZI;

- quanto alla ditta individuale TOTI Teo, che il libretto di controllo gli era stato consegnato da tale GIANNULLI Antonio che caricava il prodotto petrolifero con un proprio furgone.

In ordine alle transazioni sospette intercorse con le ditte individuali TOTI Teo e SCHEPISI Salvatore, gli operanti assumevano sommarie informazioni dai seguenti soggetti:

- GIANNULLI Antonio, in atti generalizzato (colui che avrebbe consegnato, al MARINUZZI, il libretto fiscale di TOTI Teo), il quale sostanzialmente negava di conoscere TOTI Teo e disconosceva, altresì, i documenti presentatigli contestandone i relativi quantitativi; non solo, GIANNULLI dichiarava di essere titolare di una ditta di trasporto di rifiuti pericolosi, di non essere in possesso di alcuna scheda carburanti, di conoscere MARINUZZI per il tramite del nipote di questi, "Luigi", e di aver acquistato non più di 50/70 litri di carburante a seguito di proposta fattagli dal MARINUZZI; confermava di essersi recato dal MARINUZZI con un proprio mezzo che risultava essere una Fiat Punto e non già un furgone come dichiarato dal MARINUZZI (all. 959);
- SCHEPISI Francesco, in atti generalizzato quale titolare del deposito commerciale SCHEPISI Salvatore (destinatario delle cessioni fittizie effettuate da MARINUZZI) che, oltre a confermare quanto già dichiarato

in data 11.05.2016, in occasione del colloquio telefonico intercorso con la P.G., in sede di sommarie informazioni sostanzialmente dichiarava di non conoscere MARINUZZI Domenico, di non aver mai effettuato cessioni e/o acquisti di carburante dal deposito di Marinuzzi (sia S.r.l. che S.a.s. ubicanti in Palagiano e/o Scanzano Jonico); dichiarava di non aver avuto la disponibilità dei mezzi surrettiziamente indicati come impiegati nel trasporto; dichiarava di non avere licenza di esercizio dal 2012 poiché oggetto di cessione della gestione del ramo d'azienda (all. 960); dai documenti di cessione (D.A.S.) si evinceva che il fittizio e presunto trasporto era stato effettuato dalla ditta di trasporti PETRONE PETROLI S.r.l.;

- o PETRONE Vincenzo, in atti generalizzato, quale amministratore della P.PETROLI S.r.l., con sede in Nola (NA) - che in apparenza aveva effettuato il trasporto del prodotto oggetto di cessione tra MARINUZZI e SCHEPISI - il quale in data 23.05.2016, presso gli Uffici del Nucleo Mobile della Compagnia di Nola della Guardia di Finanza, denunciava l'uso illecito dei dati della propria compagine sociale atteso che disconosceva categoricamente di aver mai effettuato trasporti di carburante con i mezzi targati DS062GD e XA165DR (indicati come vettori del prodotto petrolifero ceduto allo SCHEPISI), così come disconosceva di aver mai effettuato trasporti in Puglia ed in Calabria e, soprattutto, disconosceva categoricamente MARINUZZI, negando di aver mai avuto rapporti commerciali con lo stesso; non solo, PETRONE forniva anche prove documentali attestanti la presenza dei mezzi sopra indicati in TRIESTE ed in RAVENNA negli stessi giorni in cui risultavano falsamente aver effettuato i trasporti presso SCHEPISI; il PETRONE aggiungeva, peraltro, che nei D.A.S. esibitigli (quelli acquisiti presso il MARINUZZI in definitiva) la indicazione della ragione sociale della sua ditta era del tutto errata e non riportava taluni elementi essenziali (all. 961).

Da quanto esposto è evidente, quindi, la condotta illecita posta in essere ed integrata dal MARINUZZI.

In definitiva, con riferimento alle contestazioni contenute nei capi B) ed L) della rubrica, l'esame degli atti porta inequivocabilmente alle seguenti conclusioni.

Con riferimento al periodo di esercizio del deposito effettuato dalla MARINUZZI s.r.l per entrambe le tipologie di soggetti (depositi commerciali e utilizzatori finali), il controllo puntuale di tutta la documentazione di scarico nonché delle fatture commerciali e i successivi accertamenti svolti, facevano emergere delle gravi irregolarità, permettendo di individuare n. 3 depositi commerciali ed n. 1 utilizzatore per i quali si ipotizzava la destinazione ad usi soggetti a maggiore imposta [art. 40 comma 1 lett. c) del TUA].

In particolare:

- a) n.137 spedizioni dal 11.11.2014 al 07.09.2015, pari a 1.300.244 litri, con destinazione il deposito commerciale sito in Altavilla Silentina (SA), Strada Provinciale 314 - Località Cerrelli, snc, gestito dalla società ALBURNI SERVICE S.r.l., P. IVA 05129440656; per la fattispecie veniva all'uopo interpellato l'Ufficio delle Dogane di Salerno con nota protocollo n.180/RIS del 10.11.2015, il quale ha precisato che non risultavano prese in carico forniture riconducibili alla MARINUZZI S.r.l.;
- b) n. 47 spedizioni dal 03.12.2014 al 19.08.2015, pari a 900.177 litri, con destinazione un fantomatico deposito commerciale sito in Marina di San Lorenzo (RC), codice ditta IT00RCY00210D, gestito dalla ditta individuale CARBONE GIOVANNI, P. IVA 02801650801; interrogata all'uopo la Anagrafica Accise in uso agli uffici delle Dogane il deposito commerciale, infatti, risultava inesistente; è inoltre opportuno precisare, che il deposito commerciale condotto da CARBONE Giovanni risulta indicato tra i destinatari di prodotti agevolati spediti dal deposito commerciale di prodotti energetici gestito dalla CARBURANTI MARINUZZI di MARINUZZI DOMENICO S.a.s. in Scanzano Jonico (MT) oggetto del p.p. n. 3010/15 R.G.N.R. Tribunale di Matera;
- c) n. 2 spedizioni dal 30.06.2015 al 04.09.2015, pari a 67.813 litri, con destinazione il deposito commerciale sito in Marcellinara (CZ), codice accisa IT00CZY00254V, gestito dalla società DEVENGAS S.r.l., P. Iva 02084060793; per la fattispecie all'uopo interpellato l'Ufficio delle Dogane di Catanzaro con nota protocollo n.275/RIS del 03/12/2015, lo stesso ha precisato che non risultano prese in carico forniture riconducibili alla MARINUZZI S.r.l.;
- d) n. 66 spedizioni dal 06.11.2014 al 04.07.2015, pari a 72.569 litri, con destinazione la ditta individuale TOTI TEO, P. IVA 04454170657, risultata cessata in data 01.02.2007, non svolgente attività agricola come previsto dal Decreto 14 dicembre 2001, n. 454 e per il quale l'Anagrafe Tributaria gestita dall'Agenzia delle Entrate riporta la seguente dicitura "Codice fiscale attribuito con DOCUMENTO FALSO";

Ugualmente, con riferimento al periodo di esercizio del deposito effettuato dalla CARBURANTI MARINUZZI di MARINUZZI DOMENICO S.A.S., sono emerse delle gravi irregolarità, per entrambe le tipologie di soggetti (depositi commerciali e utilizzatori finali); il controllo puntuale di tutta la documentazione di scarico e i successivi accertamenti svolti, hanno permesso di individuare parte dei medesimi soggetti destinatari di cui sopra nonché ulteriori soggetti per i quali si ipotizza la destinazione ad usi soggetti a maggiore imposta [art. 40 comma 1 lett. c) del TUA].

- e) n. 414 spedizioni dal 19.09.2013 al 21.10.2014, pari a 3.126.759 litri, con destinazione il deposito commerciale sito in Altavilla Silentina (SA), Strada Provinciale 314 - Località Cerrelli, snc, codice ditta IT00SAY00874F, esercito dalla società ALBURNI SERVICE S.r.l., P. IVA 05129440656 già individuata alla lettera a);

- f) n. 105 spedizioni dal 30.01.2014 al 21.10.2014, pari a 1.736.973 litri, con destinazione un fantomatico deposito commerciale sito in Marina di San Lorenzo (RC), codice ditta IT00RCY00210D, gestito dalla ditta individuale CARBONE GIOVANNI, P. IVA 02801650801 già individuata alla lettera b);
- g) n. 72 spedizioni dal 28.06.2013 al 29.01.2014, pari a 1.193.614 litri, con destinazione un fantomatico deposito commerciale sito in Saline Joniche Montebello Jonico (RC), esercito dalla ditta individuale MALLAMACI ANGELO, P. IVA 02780310807;
- h) n. 109 spedizioni dal 23.10.2012 al 13.06.2013, pari a 1.590.089 litri, con destinazione un fantomatico deposito commerciale sito in Saline Joniche Montebello Jonico (RC), esercito dalla ditta individuale BAGNATO MARISA, P. IVA 03215490784;

Per le ditte di cui alle lettere g) ed h) è stato indicato quale identificativo del deposito destinatario il medesimo codice ditta inesistente IT00RCY00210D di cui alla lettera b).

- i) n. 37 spedizioni dal 19.03.2013 al 13.06.2013, pari a 578.805 litri, con destinazione il deposito commerciale sito in Spezzano della Sila (CS), codice accisa IT00CSY00732W, esercito dalla società PETROL SILA S.r.l., P. IVA 02447310786; interrogata all'uopo la banca dati ANAGRAFICA ACCISE in uso agli uffici delle Dogane il deposito commerciale è risultato inesistente;
- l) n. 108 spedizioni dal 22.03.2013 al 16.10.2014, pari a 99.351 litri, con destinazione la ditta individuale TOTI TEO, P. IVA 04454170657, già individuata alla lettera d);
- m) n. 3 spedizioni scortate dal 31.07.2013 al 26.08.2013, pari a 2.951 litri, con destinazione la ditta SANTOMAURO VITO, P. IVA 0278010655;
- n) n. 3 spedizioni dal 31.07.2013 al 25.10.2013, pari a 2.961 litri, con destinazione la ditta BOREAL S.r.l. SOC. AGR., P. IVA 03523940652;
- o) n. 46 spedizioni dal 24.01.2012 al 02.10.2013, pari a 42.754 litri, con destinazione la ditta CAROCCIA FRANCESCO, P. IVA 04837690652;

Si fa rilevare che agli atti dell'Ufficio delle Dogane di Taranto, sono depositati verbali di sommarie informazioni, assunte nell'ambito di altro procedimento penale (p.p. n. 5662/14 R.G.N.R. Tribunale di Taranto), nei confronti dei rappresentanti legali delle ditte di cui alle suddette lettere m) n) o), i quali hanno essenzialmente dichiarato di non essersi mai approvvigionati da depositi di gasolio agricolo insistenti nella provincia di Taranto.

- p) n. 183 spedizioni dal 31.07.2013 al 30.11.2013, pari a 180.629 litri, con destinazione sedicenti ditte, riepilogate nel prospetto presente a pag. 226 della informativa del 26.03.2018, per le quali è emerso che le Partite IVA indicate sui D.A.S. e sulle relative fatture commerciali di vendita risultano "formalmente errate", "non presenti" e per le quali il controllo effettuato sulle denominazioni e/o ragioni sociali dei destinatari dei prodotti agevolati non ha permesso di risalire a soggetti realmente esistenti.

Nel prospetto successivo vengono riepilogate le informazioni di cui sopra, dal quale emerge il notevole quantitativo complessivo per il quale si ipotizza la destinazione ad usi soggetti a maggiore imposta [art. 40 comma 1 lett. c) del TUA].

RIEPOLOGO DESTINATARI		
Codice ditta - P. IVA - Denominazione	Nr. Spediz.	Litri
IT00SAY00874F - 05129440656 - ALBURNI SERVICE S.r.l.	551	4.427.003
IT00RCY00210D - 02801650801 - CARBONE GIOVANNI	152	2.637.150
IT00RCY00210D - 02780310807 - MALLAMACI ANGELO	72	1.193.614
IT00RCY00210D - 03215490784 - BAGNATO MARISA	109	1.590.089
IT00CSY00732W - 02447310786 - PETROL SILA	37	578.805
IT00CZY00254V - 02084060793 - DEVENGAS S.r.l.	2	67.813

02078010655 - SANTOMAURO VITO	3	2.951
03523940652 - BOREAL S.R.L. SOC. AGR.	3	2.961
04837690652 - CAROCCIA FRANCESCO	46	42.754
04454170657 - TOTI TEO	174	171.920
00382521042 - LA BELLA SALENTINA COOP.AGRICOLA	14	13.817
00382521042 - LA GIOIELLA S.R.L.	16	15.775
01258431689 - SUMMI AZ. AGRICOLA	25	24.708
01268431919 - SERINO SNC	3	2.986
01358469725 - GRAZIA PALMIERI AZ.AGR.	1	982
01369852487 - SOC.AGR. FRATELLI GIGANTE	1	982
01382210401 - DICONTRI ISA AZ.AGR.	20	19.687
01457320878 - DONATIELLO AZ.AGR. S.R.L.	4	3.967
01459321988 - LA COSTA IGNAZIO E C. SNC	21	20.693
01536987521 - GRAVILI CHILOIRO SNC	4	3.967
01568431989 - BARESANA AZ. AGR. ZOOTECNICA	20	19.688
02358463987 - SOC.COOP.AGR.ZOOT.PALMIERI	2	2.006
02493679251 - TABACCO S.R.L. COP.AGRICOLA	14	13.837
02693632053 - COOP.PROD.TABACCHI SALENT.	11	10.862
04472632953 - CUSMICI E C. COOP.AGRIC.	13	12.848
05583743164 - GIOVANNONI ELEONORA	14	13.824
Totale complessivo	1.332	10.895.689

Le 551 spedizioni destinate alla Alburni Service s.r.l. (per complessivi 4.427.003 litri di prodotto) sono quelle contestate nel capo B) della rubrica.

Nel caso in esame sono stati falsamente documentate l'acquisto e il trasporto di prodotto petrolifero agevolato (gasolio per uso agricolo), omettendo e/o indicando dati falsi sulla documentazione semplificata di accompagnamento D.A.S.; in particolare dopo aver acquisito la disponibilità del prodotto, assolvendo l'accisa in misura ridotta presso i depositi di partenza, il gasolio è stato ceduto a soggetti non aventi diritto, per essere destinato a consumi per i quali erano previste maggiori imposte, conseguendo - i correi - l'ingiusto profitto con conseguente danno per lo Stato, correlato all'evasione delle imposte (accisa e IVA) derivante dall'agevolazione fiscale indebitamente usufruita.

La consumazione del reato ha visto dunque il concorso:

- del MARINUZZI che ha messo a disposizione il prodotto ad accisa ridotta attraverso i depositi intestati alle sue due società;
- del PARAGGIO, della LICCARDI e del LORDI, quali, rispettivamente, amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della Alburni Service s.r.l., che hanno simulato attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto messo a disposizione dal MARINUZZI fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina della predetta s.r.l., che in realtà non prendeva mai in carico il gasolio;
- dei trasportatori DENTICE Nicola, RESSA Domenico, RAIOLO Mario, RAGONE Mario, SEMERARO Pietro, SEMERARO Luigi, SEMERARO Giuseppe, POLI Michele, POLITO Michele, POLITO Mario, POLI Pietro, APRILE Luigi, TARANTINO Luigi, TARANTINO Natale, SERGIO Vito

La destinazione del gasolio ad usi diversi rispetto a quelli cartolarmente riportati, soggetti a maggiori imposte, ha determinato un'evasione di accisa pari a 2.124.961,44 € (= 0,48 €/l, pari alla differenza arrotondata per difetto tra

l'aliquota di accisa - 0,617 €/l - gravante sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione e l'aliquota - € 0,135 €/l - del gasolio impiegato in lavori agricoli ed un'evasione di IVA pari ad euro 863.915,37 (differenza tra l'aliquota ordinaria del 22% e l'aliquota agevolata del 10%).

Tutte le rimanenti spedizioni sono riferibili esclusivamente al MARINUZZI (capo L della rubrica), che tramite il deposito di sua pertinenza a Palagiano ha effettuato spedizioni di prodotto petrolifero agevolato per complessivi 6.468.686,00 litri, con conseguente evasione di accisa pari ad euro 3.128.383,72 e di IVA pari ad euro 1.099.676,62.

Passando ad esaminare il reato contestato **nel capo C)** della rubrica, le indagini hanno consentito di appurare che la Alburni service s.r.l. si era approvvigionata di gasolio anche attraverso la BASILE PETROLI S.p.A. - P.I. 00454410754 con sede e deposito in Taranto (TA) Via Della Transumanza nr. 16. Infatti, nel periodo febbraio / novembre del 2015, venivano registrati 54 trasporti effettuati tutti con la motrice con cisterna targata EM970PE e rimorchio targato XA215BZ, intestati ad APRILE Luigi, che su commissione dell'associazione, consegnava, litri 1.594.157 di prodotto petrolifero a soggetti, che in quanto ignoti sono da ritenersi non aventi diritto (all.1039).

Che il deposito della BASILE PETROLI fosse stato utilizzato, in precedenza, dai membri del sodalizio emerge da alcune conversazioni telefoniche intercettate.

Si veda in particolare la conversazione tra presenti tenutasi in data 09.05.2016 tra TURI e DENTICE - nella quale quest'ultimo affermava: "noi quando siamo andati...quando andiamo noi che carichiamo a Taranto ...ti ricordi da Basile" evidenziando che: "abbiamo fatto schifo proprio, 3 viaggi la settimana 30.000...30.000...30.000...30.000...30.000...30.000" (cfr. conv. prog. nr. 2533- RIT 139/16 - all. 751 - nonché conv. prog. nn. 876 e 2533 - RIT. 139/16 - in all. 4).

Il rapporto tra la Alburni service s.r.l. e la BASILE PETROLI s.p.a. è stato altresì accertato all'esito delle indagini bancarie.

In particolare la Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Buccino (SA) riferiva che ad aver richiesto l'emissione di tutti i titoli sotto segnalati, di cui era beneficiaria la società BASILE PETROLI S.p.A. di Taranto, per un importo totale di €. 124.777,00, era stato COPPOLA Pietro Franco nato a Buccino il 29.11.1966, residente a San Gregorio Magno in Località Mataruso, n.1, con addebito su proprio conto corrente nr. 104124 (all. 1020).

Nr. Titolo	Data emissione	Istituto Bancario	Sportello di	Importo
4043410955-12	28/09/2015	BCC Buccino	San Gregorio Magno (SA)	18.381,00
8000525491-10	18/06/2015	BCC Buccino	San Gregorio Magno (SA)	21.252,00
4043171675-10	19/08/2015	BCC Buccino	San Gregorio Magno (SA)	3.711,00
4043102785-07	05/08/2015	BCC Buccino	San Gregorio Magno (SA)	18.975,00
4043410975-06	02/10/2015	BCC Buccino	San Gregorio Magno (SA)	7.348,00
8000600061-12	01/09/2015	BCC Buccino	San Gregorio Magno (SA)	18.018,00
4043298345-08	08/09/2015	BCC Buccino	San Gregorio Magno (SA)	18.975,00
4043410965-09	29/09/2015	BCC Buccino	San Gregorio Magno (SA)	18.117,00

La consumazione del reato (cessione/trasporto di gasolio agricolo con omissioni e/o false informazioni sui D.A.S., assolvimento dell'accisa in misura ridotta e successiva rivendita del prodotto a prezzo inferiore a quello di mercato a soggetti non aventi diritto, con conseguente evasione di accisa e IVA) ha visto dunque il concorso:

- del PARAGGIO, della LICCARDI e del LORDI, quali, rispettivamente, amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della Alburni Service s.r.l., che hanno commissionato alla BASILE PETROLI s.p.a. la fornitura di complessivi 1.594.157 litri di gasolio e simulato attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto messo a disposizione fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina della predetta s.r.l., da essa in realtà mai preso in carico;
- del trasportatore APRILE Luigi.

La destinazione del gasolio ad usi diversi rispetto a quelli cartolarmente riportati, soggetti a maggiori imposte, ha determinato un'evasione di accisa pari a 765.195,36 € (= 0,48 €/l) ed un'evasione di IVA pari ad euro 280.748,62 (differenza tra l'aliquota ordinaria del 22% e l'aliquota agevolata del 10%).

Per quanto concerne il reato contestato **nel capo D)** della rubrica, le indagini hanno consentito di appurare che la Alburni service s.r.l. si era approvvigionata di gasolio anche presso la FIARDI TRADING S.r.l. di Termoli (CB) P.I. 01425090709.

Infatti nel periodo gennaio/luglio del 2015, venivano registrati 18 trasporti effettuati tutti con i seguenti mezzi (cfr. allegati 1083-1086):

- ATB targata EM970PE e rimorchio targato XA215BZ, intestati ad APRILE Luigi, che su commissione dell'associazione, consegnava, litri 87.253 di prodotto petrolifero in 4 viaggi;
- ATB targata CK807XS e rimorchio targato AB95156, intestati ad ROSSI Valerio e guidati da LIPPOLIS Francesco, che su commissione dell'associazione, consegnava in 7 viaggi, litri 150.046 di prodotto petrolifero ;
- autisti ignoti, che su commissione dell'associazione, consegnavano in 8 viaggi, litri 239.785 di prodotto petrolifero;

per un totale di 477.084 litri a soggetti, anch'essi ignoti, non aventi diritto.

La FIARDI trading s.r.l. risultava beneficiaria dei seguenti titoli emessi in pagamento da CHIRULLI Angela (in atti generalizzata):

Assegno circolare nr.	Data emissione	Ente	Sportello	Corrispettivo
8992224744-09	27/07/2015	Poste Italiane S.P.A	Taranto 12 (TA)	19.107,00
8992224751-03	30/07/2015	Poste Italiane S.P.A	Taranto 12 (TA)	8.700,00
8992224769-08	30/07/2015	Poste Italiane S.P.A	Taranto 12 (TA)	10.000,00
8993909939-01	28/07/2015	Poste Italiane S.P.A	Lanzo di Martina Franca (TA)	19.107,00

per un totale di € 56.914,00.

In seguito a detti pagamenti, erano state emesse dalla FIARDI le seguenti fatture:

Nr. Fattura	Data Fattura	Tipo merce	Corrispettivo pagato	D.A.S.	Data D.A.S.
414	28/07/2015	Gasolio agricolo	18.932,49	430010	28/07/2015
418	29/07/2015	Gasolio agricolo	18.971,34	430166	29/07/2015
422	30/07/2015	Gasolio agricolo	18.857,20	430249	30/07/2015

per un totale di € 56.761,03, relative alla cessione di prodotto petrolifero, nella fattispecie Gasolio Agricolo, effettuate nei confronti della società ALBURNI SERVICE S.r.l. di S. Angelo a Fasanella (SA) – P.I. 05129440656.

Durante le attività tecniche eseguite nei confronti di GUIDA Michele intercettato in forza ai RIT. 136/2016 e 217/2016, emergeva che questi intratteneva rapporti con la sig.ra CHIRULLI Angela, intestataria dell'utenza nr. 380*6879700, come si evince dalle telefonate intercettate.

Dette conversazioni mettevano in risalto il fatto che la CHIRULLI fosse pienamente a conoscenza degli illeciti traffici in cui GUIDA era coinvolto (cfr. conv. prog. 10 e 73 – RIT. 136/16 – all. 972, 973, nonché conv. prog. nn. 427, 493, 513, 940 e 946 – RIT 217/16 – all. 1022).

In data 26.05.2016, veniva escussa ex art. 351 c.p.p. CHIRULLI Angela (all. 1023), la quale non era stata in grado di fornire spiegazione relativamente alle operazioni poste in essere. Infatti, era la stessa che dichiarava di:

- a. non avere la capacità economica per poter richiedere l'emissione dei titoli provvedendo ad effettuare la provvista dei titoli;
- b. non conoscere alcuno dei soggetti fisici e giuridici citati;
- c. non aveva mai intrattenuto rapporti di alcun genere con gli stessi soggetti.

Quanto sopra rappresentato costituisce ulteriore elemento che avvalorava la tesi della illiceità delle operazioni illecite compiute dagli amministratori della Albuni Service s.r.l.

La consumazione del reato (cessione/trasporto di gasolio agricolo con omissioni e/o false informazioni sui D.A.S., assolvimento dell'accisa in misura ridotta e successiva rivendita del prodotto a prezzo inferiore a quello di mercato a soggetti non aventi diritto, con conseguente evasione di accisa e IVA) ha visto dunque il concorso:

- del PARAGGIO, della LICCARDI e del LORDI, quali, rispettivamente, amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della Albuni Service s.r.l., che hanno commissionato alla Fiardi Trading s.r.l. la fornitura di complessivi 479.777 litri di gasolio e simulato attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto

messo a disposizione fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina della predetta s.r.l., da essa in realtà mai preso in carico;

- dei trasportatori APRILE Luigi, LIPPOLI Francesco ed altri rimasti ignoti.

La destinazione del gasolio ad usi diversi rispetto a quelli cartolarmente riportati, soggetti a maggiori imposte, ha determinato un'evasione di accisa pari a 230.292,96 € (= 0,48 €/l) ed un'evasione di IVA pari ad euro 85.123,37 (differenza tra l'aliquota ordinaria del 22% e l'aliquota agevolata del 10%).

Si ritiene a questo punto necessario esaminare anche i residui capi di imputazione, pur riguardando essi fattispecie delittuose consumate in ambiti territoriali estranei alla competenza territoriale dell'odierno giudice, per i motivi indicati in premessa, all'esclusivo scopo di delineare compiutamente l'attività criminale posta in essere dagli odierni indagati, anche sotto il profilo della loro pericolosità sociale e per sottolineare l'imponente dimensione dei loro traffici illeciti, quale ulteriore elemento che avvalora la tesi accusatoria sulla configurabilità dell'associazione per delinquere.

Passando, dunque, ad esaminare i reati contestati nel **capo E**) della rubrica si è accertato che tra marzo e dicembre 2016 la S.I.C. CARBURANTI S.r.l., il cui legale rappresentante era CERBO Antonio, in atti generalizzato, aveva effettuato nr. 36 spedizioni di gasolio agricolo, per un totale di litri 718.000,00, verso la società ALBURNI SERVICE S.r.l., con destinazione Sant'Angelo a Fasanella, via San Francesco, tutti effettuati formalmente da APRILE Luigi con l'automezzo targato EM970PE, che - giova ricordare - dal 11.12.2015 era stato sottoposto a sequestro e custodito presso il Reparto in intestazione (a dimostrazione della falsità del dato documentale).

Le attività di intercettazione svolte in fase di indagini hanno disvelato il coinvolgimento dello stesso CERBO, utilizzatore dell'utenza n. 339.3709190 intestata alla Cerbo Petroli s.r.l., nella consumazione dei reati.

E invero:

- o in data 20.02.2016, PARAGGIO Genesio veniva contattato da CERBO Antonio, che gli chiedeva qualcosa per "martedì mattina", ossia il 23.02.2016 (cfr. conv. prog. nr. 523 - RIT 87/16 - all. 370);
- o in data 23.02.2016, sempre CERBO Antonio ricontattava PARAGGIO, il quale gli confermava che si sarebbe recato da lui in giornata; l'uomo nell'occasione gli ricordava di portargli "la nuova di quest'anno" alludendo alla licenza (cfr. conv. prog. nr. 614 - RIT 87/16 - all. 371); i due si risentivano anche l'indomani per fissare l'ora, alle "10", ed il luogo ove vedersi ("là"), sicuramente noto ad entrambi, infatti non avevano avuto bisogno di proferirlo (cfr. conv. prog. nn. 658 e 669 - RIT 87/16 - all. 372);
- o in data 01.03.2016, CERBO Antonio, lo ricontattava per un nuovo appuntamento; che PARAGGIO fissava per la mattina successiva alle ore "09.30" (cfr. conv. prog. nn. 844 e 862 - RIT 87/16 - all. 373); il 02.03.2016, PARAGGIO veniva ricontattato dal soggetto, al quale riferiva che si sarebbero visti "più tardi" essendo in viaggio (cfr. conv. prog. nn. 881 e 887 - RIT 87/16 - all. 374);
- o in data 04.03.2016, PARAGGIO ricontattava nuovamente CERBO, per avvisarlo che si stava recando da lui e che in quel momento si trovava all'uscita dell'autostrada (cfr. conv. prog. nr. 997 - RIT 87/16 - all. 375);
- o in data 07.03.2016 PARAGGIO, sempre attraverso l'utenza nr. 339*3709190, veniva contattato dalla "mamma", che gli chiedeva "quando" potevano fare quella cosa (operazione, ndr) in quanto gli serviva ("gli serve"). PARAGGIO, le riferiva che quanto richiesto si poteva fare tra "giovedì...venerdì" (cfr. conv. prog. nr. 1054 - RIT 87/16 - all. 376). Difatti la donna nei giorni successivi lo ricontattava più volte, per sincerarsi che questi si recasse all'appuntamento, rinviato prima al "venerdì" (11.03.2016, ndr), e poi al "lunedì" successivo (14.03.2016, ndr). La donna n.m.i., per far capire a PARAGGIO chi essa fosse si presentava a questi come la "mamma", sicuramente del soggetto che PARAGGIO riconosceva come utilizzatore dell'utenza da cui l'aveva contattato (cfr. conv. prog. nn. 1130 e 1223 - RIT 87/16 - all. 377);
- o in data 17.03.2016, "Antonio" (CERBO, ndr) contattava PARAGGIO, e gli chiedeva se "sabato" (19.03.2016, ndr) poteva recarsi da lui, in modo da fare "quel servizio"; PARAGGIO gli comunicava che aveva "fatto già la cosa" ovvero "il documento" (licenza, ndr); "Antonio" gli faceva intendere che il "documento" a cui si riferiva lui era "quella cosa là" (cfr. conv. prog. nr. 1623 - RIT 87/16 - all. 381); tra i due, dopo l'incontro del 19.03.2016, i contatti si interrompono fino a quando, in data 01.04.2016, CERBO Antonio contattava PARAGGIO, per sapere se questi si dovesse recare da lui; PARAGGIO confermando l'incontro gli chiedeva, anche se gli dovesse portare "quei pacchi di pasta" (titoli, ndr), cosa che Antonio gli confermava, motivo per cui i due si sarebbero dovuti incontrare nel pomeriggio (cfr. conv. prog. nn. 2020, 2028 e 2033 - RIT 87/16 - all. 383).

Inoltre a favore della S.I.C. CARBURANTI S.r.l. - P.I. 07539951215, risultano tratti dal Conto intestato alla ALBURNI SERVICE S.r.l. acceso presso il Banco di Napoli i seguenti assegni circolari:

- a) Assegno nr. 8202918807 datato 15.03.2016 dell'importo di €. 8.000,00 (all. 169);
- b) Assegno nr. 7901731399 datato In data 01.04.2016 dell'importo di €. 5.000,00;

- c) Assegno nr. 8202918816 datato In data 01.04.2016 dell'importo di €. 5.250,00;
- d) Assegno nr. 8301577490 datato 16.05.2016 dell'importo di €. 10.700,00;
- e) Assegno nr. 8301577500 datato 24.05.2016 dell'importo di €. 11.200,00;
- f) Assegno nr. 8301605261 datato 31.05.2016 dell'importo di €. 11.200,00;
- g) Assegno nr. 8301605286 datato 21.06.2016 dell'importo di €. 11.100,00 (all. 388).

In definitiva deve ritenersi che anche in questo caso vi siano stati la cessione ed il trasporto di gasolio agricolo con omissioni e/o false informazioni sui D.A.S., assolvimento dell'accisa in misura ridotta e successiva rivendita del prodotto a prezzo inferiore a quello di mercato a soggetti non aventi diritto, con conseguente evasione di accisa e IVA, reato che ha visto il concorso:

- del PARAGGIO, della LICCARDI e del LORDI, quali, rispettivamente, amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della Alburni Service s.r.l., che hanno commissionato alla S.I.C. Carburanti s.r.l. la fornitura di complessivi 479.777 litri di gasolio e simulato attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto messo a disposizione fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina della predetta s.r.l., da essa in realtà mai preso in carico;

- di CERBO Antonio, quale legale rappresentante della S.I.C. Carburanti, che ha posto a disposizione il prodotto petrolifero commissionatogli, consapevole dell'illecita condotta dei concorrenti.

La destinazione del gasolio ad usi diversi rispetto a quelli cartolarmente riportati, soggetti a maggiori imposte, ha determinato un'evasione di accisa pari a 344.640,00 € (= 0,48 €/l) ed un'evasione di IVA pari ad euro 122.060,00 (differenza tra l'aliquota ordinaria del 22% e l'aliquota agevolata del 10%).

Altro deposito "compiacente" della Alburni Service s.r.l. è risultato essere la Centro Combustibili Torrimpietra (C.C.T.) s.r.l., con sede in Torre in Pietra (RM), legalmente rappresentata da RIPOSATI SPURIO Giancarlo e che aveva in CIPICCIA Patrizio il referente cui PARAGGIO Genesis si rivolgeva per concordare i termini degli approvvigionamenti.

La vicenda riguardante i rapporti tra la Alburni Service s.r.l. e la C.C.T. è contestata nel capo F) della rubrica.

In particolare sono emersi numerosi contatti telefonici tra il CIPICCIA, utilizzatore delle utenze n. 3356652993, a lui intestata e n. 3496768446⁴⁵, da cui si desume che il predetto indagato fosse ben addentrato nel commercio di prodotti petroliferi, in quanto attraverso le numerosissime telefonate intercorse tra con il PARAGGIO si assodava che costoro usavano incontrarsi in posti già prestabiliti, in località intermedie tra quelle di provenienza (Terni o Roma il CIPICCIA e Battipaglia il PARAGGIO) per discutere di affari e scambiarsi documenti per il prelievo del prodotto (cfr. conv. prog. nn. 631, 633, 730, 885, 990, 991 e 992 – RIT 87/16 – all. 427). Si segnalano a tale riguardo le conversazioni intrattenute il 5.03.2016 (conv. prog. nn. 1028 e 1029 – RIT 87/16 – all. 429 e 430), l'8.03.2016 (conv. prog. nn. 104 – RIT 135/16 – all. 431), il 9.03.2016 ed il 10.03.2016 (conv. prog. nn. 1124, 1125, 1135, 1137, 1177 – RIT 87/16 – all. 432, 434, 435), l'11.03.2016 (conv. prog. nn. 1180, 1193, 1215, 1217, 1219, 1220 – RIT 87/16 – all. 436 e 437), il 16.03.2017 (conv. prog. nn. 1561, 1566 e 1567 – RIT 87/16 – all. 173, 178 e 438); altre conversazioni hanno appurato incontri avvenuti tra i due il 18.03.2016, il 22.03.2016 ed il 24.03.2016 (cfr. all. 439, 442 e 443).

E ancora:

- in data 30.03.2016, PARAGGIO contattava CIPICCIA, per chiedergli conferme circa i carichi da fare (*"ma al momento sono 3 se non sbaglio?"*); CIPICCIA gli riferiva che questi erano *"4"* ovvero *"martedì, mercoledì, giovedì e venerdì"*; dopo un po' CIPICCIA, dopo aver verificato il tutto, ricontattava PARAGGIO, riferendogli che *"le cose"* (consegne, ndr) di cui avevano parlato erano *"3 in tutto"* (cfr. conv. prog. nn. 1955 e 1960 – RIT 87/16 – all. 444);
- in data 31.03.2016 CIPICCIA contattava PARAGGIO per chiedergli una copia conforme all'originale delle licenze che gli aveva fornito (*"mi potresti portare quelli lì... che mi hai dato conformi all'originale... perché mi hai dato una fotocopia"*), in merito PARAGGIO insisteva a dire che erano *"soltanto 2"*, mentre CIPICCIA, affermava di averle davanti a se e che erano *"3"* (*"c'è l'ho qui guarda" ... " ... dunque sono 3"*); PARAGGIO nell'occasione gli faceva presente che tra *"depositi e depositi"* non c'era bisogno della copia conforme all'originale della licenza ma bastava *"una fotocopia"*; PARAGGIO, compresa la necessità di CIPICCIA di avere a disposizione detti documenti lo invitava a vedersi quanto prima (*"dove ci possiamo vedere"*), informandosi per quando gli servivano e proponendogli il recapito presso un luogo a lui vicino (*"ma io posso venire pure al bar da te là" ... " in modo tale che non ti faccio allontanare, se devi fare le visite no!"*), cosa questa gradita a CIPICCIA (cfr. conv. prog. nr. 2002 – RIT 87/16 – all. 445); difatti, nel pomeriggio si appurava che PARAGGIO si stava recando da CIPICCIA in quanto era in viaggio, direzione Roma e più precisamente che si trovava all'altezza di Ceprano (FR) (cfr. conv. prog. nr. 2013 – RIT 87/16 – all. 446);
- in data 06.04.2016, CIPICCIA contattava PARAGGIO chiedendogli dove si dovevano incontrare; nell'occasione PARAGGIO gli riferiva che si sarebbero potuti vedere *"anche al bar"*, e gli chiedeva

⁴⁵ intestata a OBEHI ODIGE Francisca nata in Nigeria (EE) il 13.11.1974 e residente a Terni in via Calabria n. 8

conferma di dei carichi da ordinare (*"sono 3 comunque"*); CIPICCIA gli comunicava che queste erano diventate "6" come gli aveva detto (*"e che ti avevo detto, mi hai risposto pure..."*), PARAGGIO, stupito dalla richiesta, gli riferiva che ora doveva vedere cosa poteva fare per accontentarlo (cfr. conv. prog. nr. 2193 – RIT 87/16 – all. 448); il discorso criptico tra i due era certamente afferente il numero dei carichi da prelevare, motivo per cui PARAGGIO doveva provvedere a far emettere ulteriori assegni e/o bonifici per soddisfare le richieste di CIPICCIA e subito provvedeva a contattare LORDI per appurare a che ora apriva la Banca C.C. di Buccino (cfr. conv. prog. nr. 379 – Vodafone - RIT 135/16 – all. 449);

- in data 08.04.2016, CIPICCIA incontrava PARAGGIO in territorio Campano e più precisamente a "Campagna" (SA), incontro al quale PARAGGIO dimenticava di portare ancora una volta quel documento (cfr. conv. prog. nn. 2249 e 2250 – RIT 87/16 – all. 451), che CIPICCIA richiedeva nuovamente a PARAGGIO in vista di un nuovo incontro che dovevano tenere in data 13.04.2016 (cfr. conv. prog. nn. 2382, 2421 e 2432 – all. 452).

Ulteriori incontri tra i due venivano registrati il 15.04.2016 (all. 453), 18.04.2016 (all. 454), 19.04.2016 (all. 455-456) ed il 20.04.2016 (all. 457).

Infine, il 27.04.2016 CIPICCIA chiamava PARAGGIO per comunicargli che si sarebbero potuti incontrare anche venerdì pomeriggio. PARAGGIO però gli riferiva che non aveva ricevuto ancora niente (*"non ho ricevuto ancora niente io, qua no"*), sicuramente riferendosi alle commesse da ordinare. CIPICCIA allora gli riferiva che avrebbe subito provveduto, chiedendogli nuovamente di portargli tutto quello che gli aveva chiesto in merito (*"vedi di portarmi tutto quanto quello che ti avevo chiesto...così eh...ricordati"*), in modo da permettergli, una volta dimesso dall'ospedale, di organizzare al meglio il tutto per *"la settimana prossima fino a venerdì o sabato"* compreso (sicuramente per sopperire allo stop impostogli dal ricovero in ospedale) assicurandolo che si sarebbe prodigato per fargli inviare tutto in mattinata (cfr. conv. prog. nr. 2831 – RIT 87/16 – all. 458); successivamente PARAGGIO che non aveva ricevuto ancora nulla sulla posta elettronica, motivo per cui gli chiedeva conferma circa la quantità e il prezzo in modo da organizzarsi. CIPICCIA gli riferiva che avrebbe provveduto subito a chiamare chi di dovere, confermando a priori che la quantità era *"in totale 7"* (carichi, ndr), motivo questo che spingeva PARAGGIO a chiedere conferma anche del prezzo, che lui ricordava essere *"di 0.53"*. (cfr. conv. prog. nr. 2847 – RIT 87/16 – all. 459 e e-mail datata 22.04.2016 da CCT a Luposal68@gmail.com e a Lupoval68@gmail.com- all. 460). CIPICCIA, sicuramente, dopo aver contattato l'interessato, riferiva a PARAGGIO che il suo "interlocutore" gli aveva confermato di avergli già mandato l'email, precisando che alla stessa lui aveva anche risposto. PARAGGIO, ricordandosi dell'evento, si giustificava riferendogli che aveva pensato che quella fosse l'email "vecchia" (a riprova che il soggetto) aveva già avuto altri contatti con il PARAGGIO). Inoltre gli confermava che il prezzo era di *"0.53 più IVA"*. I due si davano appuntamento per incontrarsi il "venerdì" successivo (cfr. conv. prog. nr. 2848 – RIT 87/16 – all. 461). Il 29.04.2016 CIPICCIA contattava nuovamente PARAGGIO chiedendogli di portargli quelle cose (*"per oggi tutte quante"... "quelle autenticate"*) relative sia a *"sopra"* che a *"sotto"* [licenze fiscali dei depositi dell'ALBURNI SERVICE S.r.l. di Altavilla Silentina (SA) – Località Cerrelli (sotto) e di San Gregorio Magno (SA) (sopra), ndr] (cfr. conv. prog. nr. 2919 – RIT 87/16 – all. 462).

Queste conversazioni lasciano intendere chiaramente che tra i due vi erano dei rapporti commerciali inerenti il traffico di prodotti petroliferi, infatti è emblematica la conversazione in cui PARAGGIO, alla richiesta di copie conformi delle licenze da parte di CIPICCIA, gli riferiva che tra depositi bastava la sola fotocopia.

Successivamente, attraverso la disamina della documentazione fiscale e bancaria acquisita, si appurava che le conversazioni intercettate erano riferite a forniture in atto di prodotto petrolifero agevolato.

E invero, a fronte dei pagamenti effettuati sia attraverso i vari conti intestati alla ALBURNI SERVICE S.r.l. che con gli assegni postali richiesti da PARAGGIO Genesis e LORDI Gerardo, la C.C.T. s.r.l. aveva ceduto prodotto petrolifero, in prima battuta, alla LUPOVAL S.r.l. – P. IVA 05364330653 - sita in Caggiano (SA), via Fontana Caggiano nr. 24 e, segnatamente:

- nell'anno 2015 (dal 13.11.2015) litri 795.000,00;
- nell'anno 2016 litri 7.368.000,00;
- nell'anno 2017 (fino al 24.02.2017) litri 1.068.000,00

per un totale di litri 9.231.000,00.

In particolare nel periodo che va dal 17.11.2015 al 24.02.2017 si appurava che su complessivi 310 trasporti effettuati:

- nr. 86 per un totale di litri 2.523.000,00, sono stati effettuati, cartolarmente, da APRILE Luigi con l'automezzo targato EM970PE ed il rimorchio targato XA215BZ, che, come in precedenza indicato, dal 11.12.2015 era stato sottoposto a sequestro e custodito presso gli uffici della GDF (cfr. all. 1095);
- nr. 2 per un totale di litri 60.000,00, sono stati effettuati da AMATO Luca con l'automezzo targato ER889HW rimorchio AC11413 di proprietà della I.C.M. S.r.l. (all. 1089);

- nr. 89 per un totale di litri 2.670.000,00, sono stati effettuati da ARENA Pasquale con gli automezzi targati FB869PL rimorchio XA311FA e EF061NL rimorchio AB80015 di proprietà della I.C.M. S.r.l. (al.1090);
- nr. 33 per un totale di litri 990.000,00, sono stati effettuati da IZZO Angelo con l'automezzo targato BX966AW e rimorchio targato AA21288 di proprietà della I.C.M. S.r.l. (all. 1091);
- nr. 72 per un totale di litri 2.160.000,00, sono stati effettuati da IZZO Aniello con l'automezzo targato BX966AW e rimorchio targato AA21288 di proprietà della I.C.M. S.r.l. (all. 1092);
- nr. 27 per un totale di litri 810.000,00, sono stati effettuati, cartolarmente, da LUISI Maurizio con l'automezzo targato CH321FE e rimorchio targato AA81819 di proprietà di PARAGGIO Genesio nel periodo dal 08.03.2016 al 28.04.2016 (all. 1094)
- nr. 1 per un totale di litri 18.000,00, sono stati effettuati da PARAGGIO Genesio con l'automezzo targato CH321FE di sua proprietà;

Al fine di appurare se detto prodotto fosse stato effettivamente ricevuto dalla LUPOVAL S.r.l. in data 02 agosto 2017, veniva escusso in atti il sig. VALISENA Giuseppe, in atti generalizzato (cfr. verbale di s.i.t. - all. 1052), il quale asseriva che:

- a) la società LUPOVAL S.r.l., si occupava solo marginalmente di commercializzazione di prodotti petroliferi, asserzione che si evince anche dalla disamina dei registri di carico dai quali risultava che nell'anno 2016 aveva caricato solo 42.002 litri di gasolio agricolo, mentre per l'anno 2017 il primo carico era stato fatto solo il 19.04.2017 (periodo successivo ai dati comunicati dalla C.C.T, ndr); infatti, questi riferiva di aver provveduto ad autenticare la licenza, solo il 29.03.2017, per poter caricare dal suo unico fornitore;
- b) l'unico fornitore di gasolio agricolo della LUPOVAL S.r.l. era la società O.P.E.C. S.a.s., con la quale operava attraverso il sig. AIELLO (utenze 340*5131493⁴⁶ e 081*8931713), che provvedeva anche alla consegna;
- c) del prodotto spedito dalla C.C.T., non era stato mai ordinato, mai pagato e mai ricevuto dalla società LUPOVAL S.r.l.

Dalla disamina della documentazione acquisita da LUPOVAL S.r.l., durante le suddette operazioni, si appurava la palese difformità tra la licenza fornita dal sig. VALISENA e quella fornita dalla C.C.T. S.r.l., autenticata in data 04.01.2017, la quale riportava caratteri difformi, diverso indirizzo dell'Ufficio che aveva emesso la stessa, diversa marca da bollo originariamente apposta sulla licenza (numero identificativo e data i timbri apposti dall'Ufficio delle Dogane che trova difformità soprattutto nella nell'indicazione del Direttore dell'Ufficio Doganale)

Alla luce di quanto sopra, i fatti accertati dimostravano chiaramente che tutte le forniture comunicate dalla C.C.T. S.r.l. e indirizzate alla LUPOVAL S.r.l., di fatto erano fittizie, in quanto erano state richieste e pagate dai membri dell'associazione come ampiamente dimostrato anche attraverso la documentazione bancaria e postale acquisita durante le indagini e pertanto la cessione di un quantitativo totale di litri 9.231.000 di gasolio agricolo operato nei confronti di LUPOVAL S.r.l. era solo cartolare ma di fatto destinata a soggetti non aventi titolo a tale acquisto, infatti la il sig. VALISENA Giuseppe, rappresentante legale della LUPOVAL si è dichiarato ignaro ed all'oscuro dell'intera faccenda ed ha disconosciuto la società in argomento, nonché tutte le relative forniture. Difatti in data 23.10.2017, lo stesso presentava denuncia/querela nei confronti di ignoti relativamente ai fatti per i quali era stato escusso in atti (all. 1053)

Altra società a cui la C.C.T. s.r.l. aveva ceduto prodotto petrolifero risultava essere la GREGOR PETROLI S.r.l. - P. IVA 05426220652; precisamente nel 2016 (dal 23.05.2016) risultava la cessione di 5.870.000,00 litri di gasolio e nel 2017 (sino al 25.02.2017) la cessione di 1.596.000,00 litri, per un totale di litri 7.466.000,00.

Nel periodo che va dal 23.05.2016 al 24.02.2017 si appurava che su complessivi 197 trasporti effettuati:

- nr. 53 per un totale di litri 2.014.000,00, sono stati effettuati da AMATO Luca con l'automezzo targato ER889HW rimorchio AC11413 di proprietà della I.C.M. S.r.l. (all. 1089);
- nr. 104 per un totale di litri 3.932.000,00, sono stati effettuati da ARENA Pasquale con gli automezzi targati FB869PL con rimorchio XA311FA e EF061NL con rimorchio AB80015 di proprietà della I.C.M. S.r.l. (all. 1090);

⁴⁶ Utenza intestata VASTOLO Federica nata a Napoli il 04.06.1988 ma di fatto il reale utilizzatore risulta essere AIELLO Alberto nato a Ischia (NA) il 14.09.1988 -- dipendente O.P.E.C. S.A.S..

- nr. 37 per un totale di litri 1.406.000,00, sono stati effettuati da IZZO Aniello con gli automezzi targati BX966AW e rimorchio targato AA21288 e EN286SX con rimorchio targato XA384BF di proprietà della I.C.M. S.r.l. (all. 1092);
- nr. 3 per un totale di litri 114.000,00, sono stati effettuati da LUISI Maurizio con l'automezzo targato FD996KZ e rimorchio targato XA885EY di proprietà di PARAGGIO Genesisio (all. 1094);

Dal 01.03.2016 al 07.03.2016 risultano altresì n. 5 trasporti, nei confronti della MARINUZZI S.r.l. - P. IVA 02923050732, tutti effettuati da LUISI Maurizio con l'automezzo targato CH321FE e rimorchio targato AA81819 di proprietà di PARAGGIO Genesisio, per un totale di litri 190.000,00 (cfr. all. 1094).

Invece dal 10.05.2016 al 16.05.2016 vi sarebbero stati 5 trasporti verso la PAPALE LUIGI & FIGLI S.A.S. DI PAPALE LUIGI⁴⁷ - P. IVA 02879920615, per un totale di litri 190.000,00, tutti effettuati da MARCELLI Claudio con l'automezzo targato BN166VVe rimorchio targato AD71299 di sua proprietà.

In relazione a questi trasporti si evidenzia che PARAGGIO durante il periodo delle attività tecniche ha intrattenuto varie conversazioni con PAPALE Salvatore, in atti generalizzato, intercettate sui RIT. 135/16 e RIT. 87/16. Dal tenore delle conversazioni si appurava che tra i due vi potessero essere rapporti di tipo commerciali).

A far comprendere appieno il tipo di rapporto che esisteva tra PAPALE e PARAGGIO torna utile la conversazione del 29.04.2016, in cui quest'ultimo avendo un "programma", aveva pensato a PAPALE (sicuramente soggetto che poteva ricevere un approvvigionamento con parte di detto prodotto). Ma difatti PAPALE allo stato era fermo e doveva rinunciare alla proposta di PARAGGIO ("*stiamo fermi... stiamo fermi... diciamo*"... "*c'è cattivo tempo ... è un poco moscia la cosa*" ... "*avevo un programma... ed ho detto... fammi chiamare... è capace*") (cfr. conv. prog. nr. 733 - RIT 135/16 - all. 1063).

Tenuto conto di quanto sopra, si rendeva necessaria al fine di chiarirne la posizione della suddetta società l'escussione del suo Rappresentante Legale.

Infatti, in data 01.08.2017, veniva escusso in atti il sig. PAPALE Luigi, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 03.05.1956 ed ivi residente in via Galatina nr. 70, il quale dichiarava che pur risultando destinatario dal 10.05.2016 al 16.05.2016 di un quantitativo di litri 190.000 di gasolio agricolo, cedutogli dalla C.C.T. di Fiumicino, di fatto non conosceva tale società e affermava di non aver mai intrattenuto rapporti di alcun genere con tale azienda. In tale occasione, il sig. PAPALE Luigi, disconosceva totalmente tutte le forniture, ed in particolare i D.A.S. emessi per il trasporto del prodotto, le relative fatture, le firme ed i timbri apposti sui documenti, la e-mail utilizzata per gli ordini ed i contatti, nonché l'autista che risultava che ipoteticamente gli avrebbe consegnato il prodotto, asserendo di non aver mai né commissionato e né pagato alcuna fornitura alla C.C.T. Inoltre lo stesso dichiarava che pur conoscendo PARAGGIO Genesisio, non aveva mai intrattenuto rapporti economici con lo stesso ritenendolo un "soggetto inaffidabile" (cfr. verbale di sommarie informazioni - all. 1064). Difatti in data 02.08.2017, lo stesso presentava denuncia/querela nei confronti della Società Centro Combustibili Torrimpietra S.r.l. relativamente ai fatti per i quali era stato escusso in atti (all. 1065)

Inoltre, sempre attraverso la disamina di detta documentazione, si appurava che il sig. LUISI Maurizio, nato il 09.11.1973 a Eboli (SA) e residente in Altavilla Silentina (SA) via Belvedere nr. 56 sc A int. 2, secondo i dati forniti dalla C.C.T., nel periodo marzo/maggio del 2016, aveva effettuato nr. 40 trasporti prodotto petrolifero per un totale complessivo di litri 1.264.000, nello specifico "gasolio agricolo", prelevati dal deposito in parola e consegnati alle seguenti società:

- ALBURNI SERVICE S.r.l., sita in Altavilla Silentina (SA) Loc. Cerrelli S.P. 314 snc, per un totale di 150.000 litri;
- LUPOVAL S.r.l. sita in Caggiano (SA) via Fontana Caggiano nr. 24, per un totale di 810.000 litri;
- MARINUZZI S.r.l. sita in Palagiano (TA) S.S. 106 dir. Chiatona Km. 2, per un totale di 190.000 litri;
- GREGOR PETROLI S.r.l., sita in San Gregorio Magno (SA) Località San Calorio snc. per un totale di 114.000 litri.

Considerate le ingenti quantità di prodotto movimentate e tenuto conto che lo stesso nel corso delle attività tecniche risultava aver intrattenuto rapporti con PARAGGIO Genesisio, si rendeva necessaria al fine di chiarirne la posizione la sua escussione in atti. Pertanto in data 14 agosto 2017, sentito in atti, questi dichiarava di conoscere PARAGGIO Genesisio, al quale si era rivolto per chiedergli lavoro e, contrariamente a quanto riportato nei documenti mostratigli, affermava che aveva effettuato un solo ed unico trasporto da Altavilla Silentina (SA) – Località Cerrelli a Tivoli (RM),

⁴⁷P. I. 02879920615, con sede legale in Santa Maria Capua Vetere Strada Provinciale n. 341 esercente l'attività di "COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI PETROLIFERI

specificando che il mezzo da lui condotto, motrice e rimorchio fornitigli da PARAGGIO Genesisio, non trasportava nessun carico quantomeno prodotto petrolifero, dove aveva incontrato un uomo, tale "Camillo". Lo stesso, disconosceva le società sopra menzionate, a cui verosimilmente risultava aver consegnato prodotto petrolifero, confermando le ipotesi di questa P.G. (Verbale di Sommarie informazioni - all. 1066).

Pertanto, come più volte rimarcato nel corso della presente trattazione, il prodotto petrolifero, nello specifico "gasolio agricolo", è stato solo figurativamente e/o cartolarmente ceduto, in particolare ai soggetti sopra indicati, come si evince dalle indagini poste in essere, ma verosimilmente anche a tutti gli altri soggetti, allo stato, dove non espressamente accertato ed indicato, considerati ignari di tutto, ed in realtà è stato destinato a soggetti terzi, privi delle condizioni oggettive e soggettive a riceverlo e sui quali l'associazione realizzava un profitto rappresentato dalla maggiorazione del prezzo rispetto a quello di vendita del mercato e lucrando sulla differenza di tassazione tra il prodotto ovvero tra il gasolio agricolo assoggettato ad aliquota IVA ed accise agevolata ed il normale gasolio per autotrazione differente dall'altro solamente in quanto assoggettato a tassazione ordinaria, quindi più alta.

Le risultanze emerse dal confronto della documentazione acquisita dai depositi commerciali interessati, con quella acquisita presso la società la ALBURNI SERVICE S.r.l., ha sostanzialmente evidenziato, che detta società ha acquisto, direttamente e indirettamente, attraverso l'indicazione delle seguenti società:

- 1) LUPOVAL S.r.l. - P. IVA 05364330653
 - Anno 2015 dal 13.11.2015 - litri 795.000,00;
 - Anno 2016 - litri 7.368.000,00;
 - Anno 2017 fino al 24.02.2017 - Litri 1.068.000,00;un totale di litri 9.231.000,00;
- 2) GREGOR PETROLI S.r.l. - P. IVA 05426220652
 - Anno 2016 dal 23.05.2016 - litri 5.870.000,00;
 - Anno 2017 fino al 25.02.2017 - Litri 1.596.000,00;per un totale di litri 7.466.000,00.
- 3) MARINUZZI S.r.l. - P. IVA 02923050732;
 - Anno 2016 dal 01.03.2016 al 07.03.2016 per un totale di litri 190.000,00.
- 4) PAPAIE LUIGI & FIGLI S.A.S. DI PAPAIE LUIGI⁴⁸ - P. IVA 02879920615;
 - Anno 2016 dal 10.05.2016 al 16.05.2016 per un totale di litri 190.000,00.

che porta a quantificare i prelievi effettuati dalla ALBURNI SERVICE S.r.l., contestati nel capo F):

- in litri 795.000,00 di gasolio agricolo per l'anno 2015;
- in litri 13.618.000 di gasolio agricolo per l'anno 2016;
- in litri 2.664.000 di gasolio agricolo per l'anno 2017;

per un totale complessivo di litri 17.287.000 di gasolio agricolo, che non risulta essere stato preso in carico dal deposito di ALBURNI SERVICE S.r.l.; infatti, come appurato, al trasferimento di prodotto non ha mai fatto seguito una pari annotazione nella contabilità della più volta menzionata ALBURNI SERVICE S.r.l., circostanza che costituisce ulteriore prova di una cessione di litri di gasolio solo cartolare che, come più volte rimarcato nel corso della presente trattazione, sono risultati solo figurativamente ceduti a ALBURNI SERVICE S.r.l., ma in realtà sono stati destinati a soggetti terzi allo stato non identificati, privi sicuramente delle condizioni oggettive e soggettive a riceverlo.

La consumazione del reato (cessione/trasporto di gasolio agricolo con omissioni e/o false informazioni sui D.A.S., assolvimento dell'accisa in misura ridotta e successiva rivendita del prodotto a prezzo inferiore a quello di mercato a soggetti non aventi diritto, con conseguente evasione di accisa e IVA) ha visto dunque il concorso:

- del PARAGGIO, della LICCARDI e del LORDI, quali, rispettivamente, amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della Alburni Service s.r.l., nonché della Gregor service s.r.l. che hanno commissionato alla C.C.T. s.r.l. la fornitura di complessivi 17.287.000 litri di gasolio e simulato attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto messo a disposizione fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina della predetta s.r.l.,

⁴⁸ P.I. 02879920615, con sede legale in Santa Maria Capua Vetere Strada Provinciale n. 341 esercente l'attività di "COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI PETROLIFERI"

nonché ai depositi della Gregor Petroli s.r.l., della Papale Luigi & Figli s.a.s., della Marinuzzi s.r.l. e della Lupoval s.r.l.; il PARAGGIO ha anche agito quale trasportatore, effettuando 1 viaggio nel 2017;

- di RIPOSATI Spurio Giancarlo e CIPICCIA Patrizio, nelle rispettive qualità di legale rappresentante e collaboratore della C.C.T., che hanno posto a disposizione del PARAGGIO quegli ingenti quantitativi di prodotto;

- dei trasportatori AMATO Luca, ARENA Pasquale, IZZO Angelo, IZZO Aniello, MARCELLI Claudio e degli ignoti che cartolarmente hanno effettuato il viaggio con le generalità di APRILE Luigi e Luisi Maurizio.

La destinazione del gasolio ad usi diversi rispetto a quelli documentalmente riportati, soggetti a maggiori imposte, ha determinato un'evasione di accisa pari a 8.297.760,00 € (= 0,48 €/l) ed un'evasione di IVA pari ad euro 3.018.444,00 (differenza tra l'aliquota ordinaria del 22% e l'aliquota agevolata del 10%).

Altro deposito compiacente della Alburni Service è risultato essere la Organizzazione Petrol Campana di E. Capece Minutolo S.a.s. (O.P.E.C.) con sede in Somma Vesuviana (NA) via Cupa di Nola 75/A – P.I. 04589220633, il cui referente era AIELLO Alberto, in atti generalizzato, utilizzatore dell'utenza n. 3208430793, intestata alla O.P.E.C. s.a.s. e nipote del legale rappresentante della predetta società, CAPECE MINUTOLO Enrico, in atti generalizzato.

La vicenda riguardante la O.P.E.C. è quella relativa al capo G della rubrica.

Tra l'AIELLO ed il PARAGGIO è stato registrato un intenso traffico telefonico nel periodo compreso tra il 16.02.2016 ed il 14.04.2016, concordando varie commesse riguardanti ingenti quantitativi di prodotto petrolifero (cfr. conv. prog. 88, 371, 498, 619, 621, 697, 717, 790, 816, 827, 940, 942, 1064, 1168, 1553, 2131, 2186, 2395, 2396, 2397, 2434, 2452, 2565, 2577, 2911, 2930 – RIT 87/16 – all. 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 409, 412, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 424, 425; conv. prog. 228, 228, 230, 235, 247, 309, 365, 473 – RIT 135/16 – all. 404, 194, 407, 410, 414).

Peraltro, la fornitura di gasolio effettuata dalla O.P.E.C. è risultata coinvolta in quelle vicende che hanno condotto i militari della GDF ad effettuare sequestri di prodotti petroliferi il 23.02.2016 e il 6.04.2016.

È invero durante la conversazione intercorsa il 17.02.2016 tra DENTICE Nicola e RESSA Domenico il 17.02.2016 (prog. 68 – RIT 81/16 – all. 582) il primo chiedeva al secondo notizie del prodotto da destinare a un cliente di Martina Franca, identificato in CASTELLANA Eligio, utilizzatore dell'utenza n. 3299366862⁴⁹, che il giorno dopo avrebbe contattato proprio il DENTICE per avere notizie della fornitura; il carico prenotato per il 18.02.2016 veniva procrastinato al giorno successivo, circostanza appresa attraverso la conversazione intercorsa tra il PARAGGIO e l'AIELLO, in cui i due rimandavano il carico a "lunedì" (cfr. conv. prog. 371 RIT 87/16 – allegato 391). Erano seguiti contatti frenetici tra il PARAGGIO ed il DENTICE, nonché la telefonata del 19.02.2016 tra l'AIELLO ed il PARAGGIO, ove veniva chiesta la conferma del carico in programma per il lunedì successivo (conv. prog. 498 – RIT 87/16 – all. 392). Il giorno del rifornimento il DENTICE chiamava il TURI per accertarsi che lo stesso fosse operativo per il viaggio (conv. prog. 181 – RIT 81/16 – all. 587), quindi si recava nel luogo concordato per il ritiro, nei pressi di Somma Vesuviana (ove ha sede la O.P.E.C.), eseguendo il carico (cfr. conv. prog. 167 – RIT 81/16 – all. 589 e prog. 557 – RIT 87/16 – all. 117), come accertato dalla posizione della cella agganciata dal suo telefono; peraltro il 22.02.2016 LORDI Gerardo depositava presso la B.C.C. di Buccino, filiale di San Gregorio Magno (SA) somme per 20.000 euro, di cui euro 12.000 tramite assegno circolare n. 8020006265 emesso il 15.02.2016 (cfr. all. 590). Al rientro nel territorio jonico DENTICE Nicola e ROSSI Valerio si accordavano per vedersi sulla s.s. 106 presso un distributore di benzina ove il camion condotto dal DENTICE veniva raggiunto da un camion cisterna tg. AF440EA adibito al trasporto di prodotti petroliferi che poi si dirigeva presso la città di Martina Franca, dopo una sosta a Statte (cfr. conv. prog. nn. 192, 194, 200 – RIT 81/16 – all. 595, 596, 597, nonché relazione di servizio del 25.02.2016 in allegato 562).

In data 23.02.2016, presso la sede della società "AUTOTRASPORTI F.LLI CASTELLANA S.A.S. DI CASTELLANA MARTINO e C." riconducibile a CASTELLANA Eligio, ubicata alla via Madonna del Rosario n. 146 in Martina Franca (TA), veniva effettuato, su segnalazione della GDF procedente, un intervento mirato da parte dei militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza, che portava al sequestro di 11.000 litri di gasolio agricolo. Detto riscontro confermava la consegna di prodotto energetico agevolato avvenuto la sera precedente da parte degli occupanti l'automezzo targato AF440EA, che ha portato alla denuncia di CASTELLANA Eligio e CASTELLANA Martino a mezzo di apposita C.N.R. che dava luogo all'istituzione del P.P. 2486/16 RGNR Mod. 21.

Tale operazione non faceva cessare la prosecuzione dell'attività illecita.

Il 29.03.2016 PARAGGIO Genesis chiamata nuovamente AIELLO Alberto, per una fornitura di 18.000 litri di gasolio (cfr. conv. prog. 309 – RIT 135/16 – all. 407); seguivano i contatti tra il PARAGGIO ed il DENTICE per concordare i termini dell'operazione (conv. prog. 13 – RIT 221/16 – all. 641). In data 30.03.2016 si appurava che il DENTICE ed il TURI si recavano da LORDI Gerardo e il telefono agganciava la cella di Somma Vesuviana, sede dell'O.P.E.C. (cfr. conv. prog. 675 – RIT 81/16 – all. 643); seguono contatti telefonici tra il PARAGGIO ed il LORDI aventi ad oggetto il

⁴⁹ Intestata alla AUTOTRASPORTI F.LLI CASTELLANA S.A.S. DI CASTELLANA MARTINO e C. - P.I. 02178940736 in uso a CASTELLANA Eligio, in atti generalizzato

carico (conv. 1937 e 1942 – RIT 87/16 – all. 209 e 210). I due poi ritornano a Taranto e si sentono per recarsi dal destinatario del prodotto. In seguito il PARAGGIO, il LORDI, l'AJELLO ed il DENTICE si sentono per un ulteriore carico da destinare a tale Pedone Giuseppe, in atti generalizzato, con il finanziamento di ROSSI Valerio (cfr. conv. prog. nn. 356, 357, 358, 359, 360 – RIT 139/16 – vgs all. 569; conv. prog. nr. 30, 36, 37 – RIT 221/16 – all. 649, 652, 654; conv. n. 128, 550, 551, 553, 554 – RIT 139/16 – all. 42, 44; conv. prog. nr. 44 - RIT. 221/16 – vgs all. 411).

A riprova del carico effettuato da PARAGGIO per DENTICE e destinato a PEDONE si appurava che in data 07.04.2016 veniva posto all'incasso presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. l'assegno nr. 0001155123-08 tratto dalla Banca di Credito Cooperativo di Buccino (SA) – Filiale di San Gregorio Magno (SA) dell'importo di €. 6.913,96 a favore di O.P.E.C. S.a.s. (all. 657). Confermati i sospetti circa l'illiceità del prodotto che doveva essere consegnato a PEDONE e il coinvolgimento dei soggetti, in data 06.04.2016 veniva predisposto un apposito servizio di osservazione mirato ad individuare sia il luogo ove il prodotto petrolifero doveva essere stoccato, una volta giunto a destino, sia i vari soggetti coinvolti nell'illecito traffico. Nel corso di tale attività veniva operato in Putignano (BA) il sequestro di 15.000 litri, ovvero la quantità che risultava caricata a Somma Vesuviana (NA), come sopra riportato, di prodotto petrolifero agevolato (gasolio agricolo), del camion targato DJ341VY, intestato alla GLMA.R. Trasporti, condotto da TURI Patrizio, della cisterna aerea di proprietà di PEDONE Giuseppe dove si stava travasando il prodotto e tutto il prodotto petrolifero contenuto in entrambe le cisterne, per un totale di litri. 15.000, per violazioni al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 a carico di PEDONE Giuseppe, TURI Patrizio e DENTICE Nicola. I fatti relativi a tale sequestro sono stati dettagliatamente riportati nella C.N.R. redatta ed inviata alla Procura della Repubblica di Bari, competente territorialmente, dalla quale traeva origine il P.P. 5177/2016 R.G.N.R. Mod. 21 acceso presso tale Procura.

Proveniva infine dalla O.P.E.C. il carico di gasolio che era destinato a BRUZZESI Antonino, in atti generalizzato.

Il monitoraggio delle telefonate tra il DENTICE, il TURI, il RESSA ed il BRUZZESI (cfr. pagg. 162 e ss. dell'informativa del 26.03.2018 ove sono riportate per stralcio) consentiva agli inquirenti di organizzare un servizio di osservazione (cfr. relazione di servizio del 5.05.2016, all. 739) che portavano al sequestro di:

- un camion Stralis targato AZ304GP risultato di proprietà della società GIMAR TRASPORTI S.r.l. sita in Taranto (TA) via Archimede n.29 avente P. IVA 02517930737 esercente l'attività di "TRASPORTO DI MERCI SU STRADA";
- un rimorchio telonato, targato CS004891 con le cisterne al suo interno, risultato di proprietà della società ALV - PRINCIPATO S.r.l., sita in Reggio di Calabria, Località San Giovanni Conglom ASI, avente P. IVA 02463640801 esercente l'attività di "TRASPORTO DI MERCI SU STRADA".
- Gasolio Agricolo per un totale di Lt. 18.000,

e al deferimento all' A.G. di TURI Patrizio nella sua qualità di conducente della motrice con cisterna omologata per il trasporto di prodotti petroliferi, targata AZ304GP e di BRUZZESI Antonino, nato a Reggio di Calabria (RC) il 19.04.1973 e ivi residente Quartiere CEP Lotto 2 Archi nella cui disponibilità era il rimorchio telonato targato CS004891, dando origine al procedimento penale nr. 4654/2016 RGNR mod. 21 acceso presso la Procura della Repubblica di Taranto.

Dagli accertamenti effettuati nelle immediatezze del fatto si appurava, altresì, che il D.A.S. n. 030 del 04.05.2016, risultava non veritiero poiché:

- a) la società mittente ALBURN INVEST S.A.S., corrente in Sant'Angelo a Fasanella (SA) P. IVA 03706450651, non risultava essere stata censita in anagrafica accise;
- b) il soggetto destinatario era differente da quello rilevato in sede di accertamenti effettuati.

L'esame della documentazione acquisita presso la O.P.E.C. (all. 1032) e l'ufficio dogane di Salerno (all. 1047 e 1048) relativa alle operazioni concordate con le società riconducibili al PARAGGIO (Alburni servive s.r.l. e Gregor Petroli s.r.l.), come già sopra evidenziato, faceva rilevare la discrasia tra quantitativo di prodotto petrolifero risultato spedito dalla O.P.E.C. negli anni 2015-2016-2017 ed il quantitativo annotato sui registri di carico della Alburni servive s.r.l. e della Gregor Petroli s.r.l, pari a 1.330.013,00 litri per l'anno 2015, a 2.288.411,00 litri per l'anno 2016 ed a 313.479,00 litri per l'anno 2017, per un totale di 3.931.903,00 litri di gasolio.

Veniva altresì accertato che i trasporti erano stati eseguiti dai seguenti autisti:

- CAPASSO Domenico, in atti generalizzato, effettuava nr. 22 trasporti, per complessivi 276.008 litri nel 2015 e 114.001 litri nel 2016, come autista della O.P.E.C. S.a.s. (all. 1097);
- ESPOSTO Paolo in atti generalizzato, effettuava nr. 1 trasporto, per complessivi 37.000 litri nel 2017, come autista della ditta individuale Stelluti Matteo (all. 1098);
- ESPOSITO Pasquale in atti generalizzato, effettuava nr. 1 trasporto, per complessivi 30.002 litri nel 2015, come autista della PETROL TRANS UNIPERSONALE S.r.l (all. 1099);
- IERVOLINO Pasquale in atti generalizzato, effettuava nr. 68 trasporti, per complessivi 685.998 litri nel 2015 e 736.215 litri nel 2016, come autista della O.P.E.C. S.a.s. (all. 1100);

- IORIO Biagio in atti generalizzato, effettuava nr. 8 trasporti, per complessivi 120.398 litri nel 2016, come autista della A.G.S. Trasporti (all. 1101);
- LA TORRACA Biagio Maurizio in atti generalizzato, effettuava nr. 20 trasporti, per complessivi 473.319 litri nel 2016 e 207.004 litri nel 2017, come autista della IONICA TRASPORTI S.r.l (all. 1102);
- LAPERUTA Demetrio, in atti generalizzato, effettuava n. 12 trasporti, per complessivi 140.001 litri nel 2015 e 100.001 litri nel 2016, come autista della ditta individuale Laperuta Giuseppe;
- PARISI Giuseppe, in atti generalizzato, effettuava nr. 17 trasporti, per complessivi 198.004 litri nel 2015, 98.458 litri nel 2016 e 34.002 litri nel 2017 come autista della O.P.E.C. S.a.s. (all. 1104)
- POLI Michele, in atti generalizzato, effettuava n. 2 trasporti, per complessivi 35.473 litri nel 2017 (alle. 1105);
- TASCA Valentino in atti generalizzato, effettuava nr. 6 trasporti, per complessivi 228.002 litri nel 2016 come autista SUD TRASPORTI S.r.l. (all. 1106);
- Tale TIERRI Francesco, non meglio identificato, effettuava 5 trasporti per complessivi 172.005 litri nel 2015 (all. 1107);
- TURI Patrizio, in atti generalizzato, effettuava n. 9 trasporti per complessivi 246.012 litri nel 2016 (all. 1108).

La consumazione del reato contestato nel capo G della rubrica (cessione/trasporto di gasolio agricolo con omissioni e/o false informazioni sui D.A.S., assolvimento dell'accisa in misura ridotta e successiva rivendita del prodotto a prezzo inferiore a quello di mercato a soggetti non aventi diritto, con conseguente evasione di accisa e IVA) ha visto dunque il concorso:

- del PARAGGIO, della LICCARDI e del LORDI, quali, rispettivamente, amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della Albuni Service s.r.l., che hanno commissionato alla O.P.E.C. s.a.s. la fornitura di complessivi 3.931.903,00 litri di gasolio e simulato attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto messo a disposizione fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina della predetta s.r.l., da essa in realtà mai preso in carico;
- di CAPECE CAPECE MINUTOLO Enrico e AIELLO Alberto, nelle rispettive qualità di legale rappresentante e dipendente della O.P.E.C. s.a.s, che ponevano a disposizione gli ingenti quantitativi di prodotto commissionati dal PARAGGIO (che aveva in AIELLO il proprio referente all'interno della O.P.E.C. s.a.s.)
- dei trasportatori CAPASSO Domenico, TURI Patrizio, ESPOSTO Paolo e degli altri autisti sopra menzionati;
- di DENTICE Nicola e RESSA Domenico che commissionavano al PARAGGIO la fornitura di gasolio agricolo da questi acquisito presso il deposito O.P.E.C. srl e organizzavano, avvalendosi del TURI quale trasportatore, la consegna di esso a soggetti non legittimati a riceverlo, quali: "Autotrasporti Castellana s.a.s", Pedone Giuseppe e Bruzzesi Antonino.

La destinazione del gasolio ad usi diversi rispetto a quelli cartolarmente riportati, soggetti a maggiori imposte, ha determinato un'evasione di accisa pari a 1.887.313,44 € (= 0,48 €/l) ed un'evasione di IVA pari ad euro 661.271,61 (differenza tra l'aliquota ordinaria del 22% e l'aliquota agevolata del 10%).

In relazione alla medesima vicenda processuale è doveroso evidenziare che il PM ha correttamente contestato a CASSESE Massimo (**capo O**), CASTELLANA Martino e CASTELLANA Egidio (**capo P**), PEDONE Giuseppe (**capo Q**) e BRUZZESI Massimo (**capo R**) il reato ex art. 40 co.1 lett. C) d.lgs. 504/1995 per aver acquistato le sopra indicate quantità di gasolio agricolo destinato a usi diversi soggetti a maggiore imposta.

La vicenda contestata nel **capo H** della rubrica riguarda il deposito di gasolio gestito dalla PISA FUEL di Pisa Gennaro, con domicilio fiscale San Giorgio a Cremano (NA), Piazza Bernardo TANUCCI n. 37 - P.I. 04603171218 - e deposito in Torre Annunziata (NA) Via Roma n. 94, esercente l'attività di "COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI PETROLIFERI" c.d. "TORRE", attraverso SINISCALCHI BERNABO' Corrado, nato a Napoli il 07.05.1977 e residente a Sessa Aurunca (CE) presso il Villaggio Le Perle di Sessa Aurunca, rappresentante legale - a sua volta - della società "PETROL TRANS S.r.l. UNIPERSONALE - P.I. 02679561205, con sede in Napoli (NA) vico Pirozzoli nr. 16 esercente l'attività di "TRASPORTO DI MERCI SU STRADA".

Si rappresenta, inoltre, che PISA Gennaro, in atti generalizzato, è risultato essere dal 19.07.2016, data di costituzione, il Rappresentante Legale della PISA FUEL S.r.l., con sede legale e luogo di esercizio in Torre Annunziata (NA) Via Roma n. 94 - P.I. 08433501213 - esercente anch'essa l'attività di "COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI PETROLIFERI".

A tal proposito si rammenta che PISA Gennaro, con missiva del 15.02.2017, comunicava che in relazione ai rapporti commerciali intrattenuti con l' ALBURNI SERVICE S.r.l. che la società di cui era amministratore non risultava aver "intrattenuti rapporti di nessun genere, né economici né commerciali" con la stessa, dichiarazione smentita dagli atti acquisiti dalla PG presso gli istituti di credito interessati da cui si evince che la predetta società aveva ricevuto numerosi pagamenti a fronte di operazioni commerciali poste in essere antecedentemente a detta data (all. 464). Il PISA è stato anche smentito dalle risultanze dell'attività di intercettazione telefonica, che hanno attestato contatti telefonici tra il SINISCALCHI, il PARAGGIO e la LICCARDO. Si rimanda integralmente, sul punto, alle pagg. 96 e ss.

dell'informativa del 26.03.2018, ove sono efficacemente riassunte le conversazioni di interesse e si da atto degli accrediti effettuati in favore della PISA Fuel, nel periodo monitorato, disposti dalla Alburni Service, quale pagamento dei carichi di gasolio effettuati (i tre bonifici per complessivi 99.600 euro disposti il 18.04.2016 – all. 307; i due bonifici per complessivi euro 155.000 disposti il 22.04.2016, – all. 342; i due bonifici per complessivi euro 135.000 disposti il 26.04.2016 – all. 350; il bonifico di euro 120.948,57 disposto il 29.04.2016 – all. 367)

L'esame della documentazione acquisita presso la PISA FUEL di PISA Gennaro e la PISA FUEL s.r.l. (all. 1034 e 1035) e l'ufficio dogane di Salerno (all. 1047 e 1048) relativa alle operazioni concordate con le società riconducibili al PARAGGIO (Alburni servive s.r.l. e Gregor Petroli s.r.l.), come già sopra evidenziato, faceva rilevare la discrasia tra quantitativo di prodotto petrolifero risultato spedito dalla PISA FUEL di PISA Gennaro negli anni 2015-2016-2017 ed il quantitativo annotato sui registri di carico della Alburni servive s.r.l. e della Gregor Petroli s.r.l, pari a 3.342.000 litri per l'anno 2015, a 37.651.000 litri per l'anno 2016 ed a 2.190.000 litri per l'anno 2017, per un totale di 43.183.000 litri di gasolio.

Veniva altresì accertato che i trasporti erano stati eseguiti dai seguenti autisti:

- o PARAGGIO Genesisio, effettuava nr. 143, trasporti (all. 1110):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	2.455.500	€ 422.776,28	€ 1.178.640,00	€ 1.601.416,28
2017	18.000	€ 3.219,91	€ 8.640,00	€ 11.859,91

- o ALFANO Giuseppe, effettuava nr. 03, trasporti, come autista della D.I. PISAFUEL DI PISA GENNARO (all. 1111):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	61.000	€ 9.973,86	€ 29.280,00	€ 39.253,86

- o CAIRO Giancarlo, effettuava nr. 07, trasporti, come autista della D.I. PISAFUEL DI PISA GENNARO (all. 1112):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	82.000	€ 13.847,96	€ 39.360,00	€ 53.207,96

- o CASCONI Ciro, effettuava nr. 03, trasporti, come autista della PISA FUEL di PISA Gennaro (all. 1113):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	59.000	€ 9.624,85	€ 28.320,00	€ 37.944,85

- o D'AVINO Francesco, effettuava nr. 257, trasporti, come autista, che pur non essendo inquadrato in nessuna azienda nel 2016, di fatto dai documenti risulta aver guidato mezzi della società CAMPANIA AUTOTRASPORTI S.r.l. (all. 1114):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	8.102.000	€ 1.362.060,91	€ 3.888.960,00	€ 5.251.020,91

- o DELLO IOIO Antonino, effettuava nr. 02, trasporti, come autista PETROL TRANS S.r.l (all. 1115):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	23.000	€ 3.711,81	€ 11.040,00	€ 14.751,81

- ESPOSITO Luigi, effettuava nr. 356, trasporti, come autista PETROL TRANS S.r.l (all. 1116):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	413.000	€ 69.417,70	€ 198.240,00	€ 267.657,70
2016	8.610.000	€ 1.420.042,66	€ 4.132.800,00	€ 5.552.842,66
2017	935.000	€ 165.532,56	€ 448.800,00	€ 614.332,56

- ESPOSITO Pasquale, effettuava nr. 688, trasporti, come autista PETROL TRANS S.r.l (all. 1117):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	2.891.000	€ 483.338,00	€ 1.387.680,00	€ 1.871.018,00
2016	10.160.500	€ 1.669.999,33	€ 4.877.040,00	€ 6.547.039,33
2017	1.219.000	€ 215.829,83	€ 585.120,00	€ 800.949,83

- LAEZZA Luigi, effettuava nr. 233, trasporti; come autista della società CAMPANIA AUTOTRASPORTI S.r.l. (all. 1118):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	7.487.000	€ 1.257.982,04	€ 3.593.760,00	€ 4.851.742,04

- MONTANO Pietro, effettuava nr. 01, trasporto, come autista della società CAMPANIA AUTOTRASPORTI S.r.l. (all. 1119):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	36.000	€ 6.180,62	€ 17.280,00	€ 23.460,62

- ROBERTO Vincenzo, effettuava nr. 03, trasporti, come autista della D.I. PISAFUEL DI PISA GENNARO (all. 1120):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	52.000	€ 8.567,38	€ 24.960,00	€ 33.527,38

- RUSSOMANNO Mario, effettuava nr. 01, trasporto, come autista della D.I. PISAFUEL DI PISA GENNARO (all. 1121):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	18.000	€ 3.090,31	€ 8.640,00	€ 11.730,31

- SIVIELLO Giuseppe, effettuava nr. 01, trasporto, come autista della D.I. PISAFUEL DI PISA GENNARO (all. 1122):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2017	18.000	€ 3.170,88	€ 8.640,00	€ 11.810,88

- TESTA Giovanni, effettuava nr. 09, trasporti, come autista della società CAMPANIA AUTOTRASPORTI S.r.l. (all. 1123):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	294.000	€ 49.124,09	€ 141.120,00	€ 190.244,09

- o VISIELLO Emilio, effettuava nr. 14, trasporti, come autista della D.I. PISAFUEL DI PISA GENNARO (all. 1124):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	15.000	€ 2.417,37	€ 7.200,00	€ 9.617,37
2016	234.000	€ 39.265,28	€ 112.320,00	€ 151.585,28

La consumazione del reato contestato nel capo H della rubrica (cessione/trasporto di gasolio agricolo con omissioni e/o false informazioni sui D.A.S., assolvimento dell'accisa in misura ridotta e successiva rivendita del prodotto a prezzo inferiore a quello di mercato a soggetti non aventi diritto, con conseguente evasione di accisa e IVA) ha visto dunque il concorso:

- del PARAGGIO, della LICCARDI e del LORDI, quali, rispettivamente, amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della Alburni Service s.r.l., che hanno commissionato alla PISA FUEL sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto messo a disposizione fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina della predetta s.r.l., da essa in realtà mai preso in carico; il PARAGGIO effettuava anche alcuni trasporti nel 2016 e 2017;
- di PISA GENNARO e SINISCALCHI BARNABO' Corrado, nelle rispettive qualità di legale rappresentante e collaboratore della PISA FUEL, che ponevano a disposizione gli ingenti quantitativi di prodotto commissionati dal PARAGGIO (che aveva in SINISCALCHI il proprio referente all'interno della O.P.E.C. s.a.s.)
- dei trasportatori ALFANO, CAIRO, CASCONI e degli altri autisti sopra menzionati.

La destinazione del gasolio ad usi diversi rispetto a quelli cartolarmente riportati, soggetti a maggiori imposte, ha determinato un'evasione di accisa pari a 20.727.840,00 € (= 0,48 €/l) ed un'evasione di IVA pari ad euro 7.219.173,63 (differenza tra l'aliquota ordinaria del 22% e l'aliquota agevolata del 10%).

La Alburni service s.r.l. aveva avuto rapporti anche con la società UNISPAD Petroli s.p.a. avente sede in Aprilia (LT), Via degli Sminatori snc esercente l'attività di "Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento" (all. 113 e 1041). La vicenda è contestata nel capo I della rubrica.

In particolare dalla disamina dei registri di carico acquisiti (all. 1047) e della documentazione contabile prevenuta dal deposito gestito dalla predetta società veniva rilevato che la Alburni service s.r.l. aveva acquistato dalla UNISPAD nel 2015 582.689 litri di gasolio e nel 2016 1.836.225 litri, ma il quantitativo effettivamente caricato sui registri contabili della predetta s.r.l. era nullo nel 2015 e pari ad appena 6.999 litri nel 2016, con un differenza complessiva pari a 2.411.915 litri di gasolio.

Tale dato, unitamente alle circostanze indiziarie emerse durante l'attività tecnica di captazione (cfr. conv. prog. nr. 419 - RIT 87/16 - all. 114; conv. prog. nn. 2525 e 2531 - RIT 87/16 - all. 305; conv. prog. nr. 432 - RIT 233/16 - all. 306; cfr. conv. prog. nn. 422 e 433 - RIT 233/16 - all. 308; cfr. conv. prog. nr. 2540 - RIT 87/16 - all. 309 e cfr. conv. prog. nr. 100 - RIT 232/16 - all. 310⁵⁰; cfr. altresì conv. prog. 790 - RIT 87/16 - all. 396), consente ragionevolmente di affermare che la Alburni service s.r.l. - in persona del PARAGGIO, della LICCARDI e del LORDI nelle rispettive qualità di amministratori di fatto e di diritto - abbia commissionato alla UNISPAD la fornitura di gasolio ad uso agricolo e poi simulato che il prodotto in questione fosse destinato alla Alburni service, che in realtà non lo aveva mai preso in carico.

Sono stati dunque individuati (quali correi) i seguenti trasportatori:

- o BERARDESCA Francesco, effettuava nr. 2 trasporti, come autista A.G.S. TRASPORTI S.r.l. (all. 1126):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
-----------	-------	-----------	--------------	--------------

⁵⁰ In alcuni dialoghi veniva palesato il "modus operandi" utilizzato per il traffico illegale di gasolio. Infatti, LICCARDI riferiva al PARAGGIO che il "dirigente dei camion" di "UNISPAD" aveva chiesto di poter lavorare con loro, ironizzando che voleva fare un viaggio, con "la forza del pensiero", ovvero mandando il camion al deposito e facendolo tornare senza caricare nulla; i due commentavano che i soggetti di cui parlavano avevano la convinzione che ponendo in essere questa messinscena, nell'eventualità di una contestazione o di controllo, ne sarebbero usciti indenni ("si salvano"), mentre loro ne avrebbero subito le conseguenze ("torto"). LICCARDI gli riferiva inoltre che il soggetto di "UNISPAD" voleva lavorare con loro perché era indebitato con "Equitatia"

2016	46.822	€ 7.824,13	€ 22.474,56	€ 30.298,69
------	--------	------------	-------------	-------------

- COTICELLI Antonino, effettuava nr. 8 trasporti, come autista PETROL SUD S.r.l di cui è il Rappresentante Legale (all. 1127):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	151.183	€ 25.545,39	€ 72.567,84	€ 98.113,23
2016	12.007	€ 1.844,56	€ 5.763,36	€ 7.607,92

- COTICELLI Giuseppe, effettuava nr. 7 trasporti, come autista PETROL SUD S.r.l (all. 1128):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	105.952	€ 18.450,50	€ 50.856,96	€ 69.307,46
2016	29.979	€ 4.680,19	€ 14.389,92	€ 19.070,11

- ESPOSITO Pasquale, effettuava nr. 3 trasporti, come autista A.G.S. TRASPORTI S.r.l. (all. 1129):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	66.593	€ 11.082,11	€ 31.964,64	€ 43.046,75

- IMBIMBO Michele, effettuava nr. 5 trasporti, come autista PETROL SUD S.r.l. (all. 1130):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	29.567	€ 5.076,16	€ 14.192,16	€ 19.268,32
2016	39.796	€ 6.397,89	€ 19.102,08	€ 25.499,97

- IORIO Biagio, effettuava nr. 26 trasporti, come autista A.G.S. TRASPORTI S.r.l. (all. 1131):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	402.150	€ 66.653,12	€ 193.032,00	€ 259.685,12

- LAPERUTA Giuseppe, effettuava nr. 7 trasporti, come autista dell'omonima D.I. (all. 1132):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	125.900	€ 21.315,66	€ 60.432,00	€ 81.747,66

- MATTIELLI Felice Antonio, effettuava nr. 4 trasporti, come autista A.G.S. Trasporti S.r.l. (all. 1133):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	15.020	€ 2.398,13	€ 7.209,60	€ 9.607,73
2016	54.354	€ 9.048,24	€ 26.089,92	€ 35.138,16

- NAPPO Pasquale, effettuava nr. 41 trasporti, come autista A.G.S. Trasporti S.r.l. (all. 1134):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	119.804	€ 19.510,32	€ 57.505,92	€ 77.016,24
2016	686.910	€ 114.404,49	€ 329.716,80	€ 444.121,29

- o REGA Antonio, effettuava nr. 25 trasporti, come autista A.G.S. Trasporti S.r.l. (all. 1135):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	490.615	€ 81.851,54	€ 235.495,20	€ 317.346,74

- o Ignoti trasportatori effettuavano nr. 2 trasporti (all. 1136):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	35.263	€ 5.865,46	€ 16.926,24	€ 22.791,70

Tali condotte determinavano un traffico illecito di prodotto petrolifero agevolato, destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, per complessivi 2.411.915,00 litri da cui scaturiva un'evasione di accisa pari a 1.157.719,20 Euro (- 0,48 € per ciascun litro) e di I.V.A. pari a 401.947,89 Euro.

Sono altresì emersi i rapporti intrattenuti dalla Alburni service s.r.l. con la società REPSOL ITALIA s.p.a. P.I. 001515503040, con sede in Milano (MI) via Caldera nr. 21, tramite i depositi sul territorio campano EDI PETROL S.r.l. Soc. Uniperson. - P.I. 028751800610, con sede in Marcianise (CE) Strada Sannitica, 87 Km. 20, c/o ESSO ITALIANA SRL - P.I. 00902231000 - Impianto di Napoli, via Nuova delle Breccie 127, tutte esercenti l'attività di "Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi" (all. 1037). La vicenda è contestata nel capo J della rubrica.

In particolare dalla disamina dei registri di carico acquisiti (all. 1047) e della documentazione contabile prevenuta dai depositi gestiti dalla predetta società veniva rilevato che la Alburni service s.r.l. aveva acquistato dalla REPSOL ITALIA s.p.a nel 2015 966.530 litri di gasolio e nel 2016 398.390 litri, ma il quantitativo effettivamente caricato sui registri contabili della predetta s.r.l. era di 657.992 nel 2015 e pari ad appena 12.999 litri nel 2016, con un differenza complessiva pari a 693.929 litri di gasolio.

Tale dato, unitamente alle circostanze indiziarie emerse durante l'attività tecnica di captazione (cfr. cfr. conv. prog. nr. 2051 - RIT. 87/16 - all. 218; cfr. conv. prog. nn. 2052 e 2055 e SMS prog. Nr. 2054 - RIT. 87/16 - all. 219; conv. prog. nn. 2072, 2078, 2082 e 2085 - RIT 87/16 - all. 221, conv. prog. nn. 348 e 349 - RIT 135/16 - all.222 e conv. prog. nr. 19 - RIT 230/16 - all. 223; conv. prog. nr. 595 - RIT 135/16 - all. 318 e conv. prog. nn. 2603, 2604, 2605 e 2606 - RIT 87/16 - all. 319) consente ragionevolmente di affermare che Alburni service s.r.l. - in persona del PARAGGIO, della LICCARDI e del LORDI nelle rispettive qualità di amministratori di fatto e di diritto - abbia commissionato alla REPSOL ITALIA s.p.a. la fornitura di gasolio ad uso agricolo e poi simulato che il prodotto in questione fosse destinato alla Alburni service, che in realtà non lo aveva mai preso in carico.

Sono stati dunque individuati (quali correi) i seguenti trasportatori

- o ALAIA Giuseppe, effettuava nr. 2 trasporti, come autista della società MANNA Antonio S.a.s.di MANNA Agrippino & C. (all. 1138):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	19.999	€ 3.232,64	€ 9.599,52	€ 12.832,16

- o CIVALE Matteo, effettuava nr. 2 trasporti, come autista della D.I. LAPERUTA Giuseppe (all. 1139):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	30.000	€ 4.984,20	€ 14.400,00	€ 19.384,20

- o DI NATALE Eduardo, effettuava nr. 3 trasporti, come autista della D.I. CASTALDO Giuseppe (all. 1140):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	45.000	€ 7.531,20	€ 21.600,00	€ 29.131,20

- LAPERUTA Demetrio, effettuava nr. 37 trasporti, come autista della D.I. LAPERUTA Giuseppe (all. 1141):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	308.538	€ 52.175,95	€ 148.098,24	€ 200.274,19
2016	249.394	€ 40.890,19	€ 119.709,12	€ 160.599,31

- MAZZOCCOLI Giovanni, effettuava nr. 2 trasporti, come autista della società ACONE TRASPORTI S.r.l. (all. 1142):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	19.000	€ 3.178,32	€ 9.120,00	€ 12.298,32

- TONINI Massimo, effettuava nr. 3 trasporti, come autista della società MANNA Antonio S.a.s.di MANNA Agrippino & C. (all. 1143):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	21.998	€ 3.716,42	€ 10.559,04	€ 14.275,46

Tali condotte determinavano un traffico illecito di prodotto petrolifero agevolato, destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, per complessivi 693.929,00 litri da cui scaturiva un'evasione di accisa pari a 333.085,92 Euro (= 0,48 € per ciascun litro) e di I.V.A. pari a 115.708,93 Euro).

Infine sono stati analizzati i rapporti intrattenuti dalla Alburni service s.r.l. con la GARGAN PETROL s.r.l. (all.1038), P.I. 03932350717 con sede e deposito in Manfredonia (FG) Viale Del Tratturo Del Carmine snc, esercente l'attività di "Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi (capo K della rubrica).

In particolare dalla disamina dei registri di carico acquisiti (all. 1047) e della documentazione contabile prevenuta dal deposito gestito dalla predetta società veniva rilevato che PARAGGIO Genesis, LICCARDI Elvira e LORDI Gerardo nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della ALBURNI SERVICE S.r.l., s.r.l. avevano acquistato dalla GARGAN PETROL S.R.L. nel 2015 321.291 litri di gasolio, quantitativo ma effettivamente caricato sui registri contabili della predetta s.r.l. riconducibile agli odierni indagati, con simulazione attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto in questione fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina (SA) gestito dalla Alburni Service srl.

Tali condotte determinavano un traffico illecito di prodotto petrolifero agevolato, destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, per complessivi 321.291,00 litri da cui scaturiva un'evasione di accisa pari a 154.219,68 Euro (= 0,48 € per ciascun litro) e di I.V.A. pari a 58.721,33 Euro

Omissa la trattazione dei reati di cui al capo M) – consumati in ambiti territoriali estranei alla competenza territoriale di questa A.G. e non collegato neanche alla richiesta di sequestro preventivo avanzata dal PM – con riferimento ai reati contestati nel capo N) della rubrica provvisoria è appena il caso di evidenziare che, dagli atti allegati all'informativa conclusiva della GDF è pacificamente emerso che RESSA Domenico, coadiuvato dai figli RESSA Vittorio e RESSA Vincenzo, si sono approvvigionati di prodotto petrolifero agevolato cedutogli da SPADA Vito, Rappresentante Legale della società SPADA PETROLI S.r.l.s., P.IVA 03058420732, in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo che ne legittimasse l'acquisto. Detto prodotto è stato, successivamente, da parte di RESSA Domenico, RESSA Vittorio e RESSA Vincenzo, ceduto a soggetti (SEMERARO Graziano, CARAMIA Giacomo, CARAMIA Antonio, PICCOLI Angelo, MONTANARO Domenico, BOVE Sergio, AZZONE Luca Antonio, CASTRONOVI Giovanni, ATTOLICO Luciano, RUFFO Oreste e tale Giuseppe non meglio identificato) non legittimati all'acquisto di prodotto petrolifero agevolato "gasolio agricolo", come tale, con le relative agevolazioni fiscali.

In particolare si sono appurate le seguenti cessioni nei confronti di:

- 1) SEMERARO Graziano, titolare dell'omonima ditta individuale - P.I. 01817303740 esercente l'attività di "Trasporto di merci su strada", che in data 07.03.2016 riceveva da RESSA Domenico 7.000 litri di "Gasolio agricolo". Da tale quantitativo, ne deriva, almeno un'evasione di:
 - accisa, quantificata in €. 0,48 per ciascun litro di prodotto energetico commercializzato, pari ad €. 3.360,00;
 - I.V.A., quantificata come il risparmio tra l'aliquota agevolata pagata, pari al 10%, a fronte di quella ordinaria del 22% dovuta, pari ad €. 968,65,
- 2) CARAMIA Giacomo, titolare dell'omonima ditta individuale - P.I. 03073980736 esercente l'attività di "TRASPORTO DI MERCI SU STRADA", che in data 19.02.2016 commissionava la fornitura di 1.000 litri per il fratello CARAMIA Antonio, consegna avvenuta il 20.02.2016. Da tale quantitativo, ne deriva, almeno un'evasione di:
 - accisa, quantificata in €. 0,48 per ciascun litro di prodotto energetico commercializzato, pari ad €. 480,00;
 - I.V.A., quantificata come il risparmio tra l'aliquota agevolata pagata, pari al 10%, a fronte di quella ordinaria del 22% dovuta, pari ad €. 135,16,
- 3) PICCOLI Angelo, titolare dell'omonima ditta individuale esercente l'attività di "DEMOLIZIONE" - P.I. 00299400739 che in data 11.04.2016, ordinava a RESSA 10.000 litri gasolio agricolo, consegnatogli l'indomani mattina. La conferma della quantità cedutagli da RESSA, veniva appurata in data 22.04.2016, quando PICCOLI si lamentava con lo stesso di un ammanco di prodotto sui 10.000 consegnati. Da tale quantitativo, ne deriva, almeno un'evasione di:
 - accisa, quantificata in €. 0,48 per ciascun litro di prodotto energetico commercializzato, pari ad €. 4.800,00;
 - I.V.A., quantificata come il risparmio tra l'aliquota agevolata pagata, pari al 10%, a fronte di quella ordinaria del 22% dovuta, pari ad €. 1.396,16.

Per effetto di tutte le considerazioni che precedono gli indizi di colpevolezza descritti sono gravi e lasciano presumere, per l'attendibilità delle fonti da cui promanano, che i reati siano stati commessi e siano attribuibili agli odierni indagati.

ESIGENZE CAUTELARI

Ritiene questo GIP che sussistano concrete ed attuali esigenze cautelari solo con riferimento alle posizioni di PARAGGIO Genesis, ROSSI Valerio, RESSA Domenico, MARINUZZI Domenico, DENTICE Nicola, TURI Patrizio, APRILE Luigi.

Sussiste, con riferimento a costoro, l'esigenza prevista dall'art. 274, lett. c), c.p.p., esistendo il concreto e attuale pericolo che i predetti indagati commettano delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

Lo si desume in prima battuta dalle specifiche modalità e circostanze del fatto.

La pervicacia criminale di tutti i soggetti in parola emerge inequivocabilmente, per tutti i predetti indagati, dalla persistente consumazione delle condotte delittuose in un lungo e ininterrotto arco temporale (dal 2013 al 2017 e, verosimilmente, anche in seguito per i motivi che si diranno).

I predetti indagati hanno mostrato una non comune capacità di riorganizzare i propri traffici illeciti, dotandosi di nuovi mezzi in sostituzione di quelli via via sottoposti a sequestro, nonché ricorrendo a tecniche e modalità operative sempre più sofisticate nel tentativo di eludere i controlli delle autorità preposte.

Si è accertato, altresì, che gli indagati, nel timore di incappare nella rete dei controlli, abbiano operato frequenti variazioni nelle compagini societarie loro riconducibili, continuando di fatto ad esercitarne l'amministrazione, attraverso intestazioni di comodo a congiunti o a soggetti comunque compiacenti. Risulta in molti casi la creazione ex novo di società operanti nei medesimi settori (commercio di olii minerali e trasporto merci su strada), talvolta ubicate in province limitrofe a quelle originarie, al fine di sottrarsi all'ambito di competenza territoriale delle autorità che in precedenza le avevano investigate.

A tal proposito, si richiamano in particolare ed a titolo esemplificativo, le risultanze investigative concernenti la posizione di PARAGGIO Genesis, che continua ad operare nel settore del commercio di prodotti petroliferi, reiterando i propri traffici illeciti attraverso la vasta rete di presta-nome e di personaggi disponibili a coadiuvarli a vario titolo. Costui detiene tuttora il controllo di fatto dei due depositi (San Gregorio Magno e Altavilla Silentina) emersi dalle indagini quali snodi logistici fondamentali per le cessioni fittizie di carburanti agevolati da destinare al mercato illecito e continua ad intrattenere intensi rapporti commerciali con i titolari dei depositi compiacenti emersi nel corso delle attività tecniche (cfr. contratti stipulati tra agosto e ottobre 2017 con l'indagato CERBO Antonio, titolare del deposito commerciale S.I.C. Carburanti srl con sede in Caserta).

Ad esempio, la CENTRO COMBUSTIBILI TORRIMPIETRA ancora attiva nella commercializzazione del settore dei prodotti petroliferi risulta aver effettuato, nel periodo dal 07.08.2017 al 31.08.2017, verso la società PASQUALE PEPE S.r.l. (il cui legale rappresentante si identifica in LORDI Gerardo, fidato collaboratore del PARAGGIO) nn.° 8 spedizioni di carburante, per un totale di litri 143.957 (all. 20); la PISA FUEL, ancora oggi attiva nella commercializzazione del settore dei prodotti petroliferi risulta aver avuto una rilevante movimentazione di prodotto petrolifero, con il suddetto LORDI Gerardo, indicandone solamente il codice fiscale ma non la partita IVA o il codice ditta, nel periodo gennaio - febbraio dell'anno 2017, effettuando spedizioni di carburante per un totale di litri 2.280.456 (all. 21); ancora, l'ORGANIZZAZIONE PETROL CAMPANA DI E. CAPECE Sas, ancora oggi attiva nella commercializzazione del settore dei prodotti petroliferi risulta aver avuto una rilevante movimentazione di prodotto con la ALBURNI SERVICE S.r.l. (P.I. 05129440656), dal mese di gennaio al mese di marzo 2017, quindi nel periodo immediatamente antecedente alla chiusura della società destinataria, avvenuta il 04.04.2017, per un totale di nn.° 14 spedizioni per un totale di litri 428.676 (all. 24); la S.I.C. CARBURANTI S.r.l., ancora oggi attiva nella commercializzazione del settore dei prodotti petroliferi risulta aver avuto una rilevante movimentazione di prodotto, con la ALBURNI SERVICE S.r.l. (P.I. 05129440656), alla quale nel mese di febbraio 2017 ha fornito carburante per un totale di 16.700,00 kg (all. 26).

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla posizione di ROSSI Valerio e APRILE Luigi titolari di molteplici partecipazioni in società operanti nel settore del commercio di prodotti petroliferi e del trasporto merci su strada, con l'evidente e concreto pericolo che le aziende così controllate vengano, come in passato, strumentalizzate a fini illeciti. Entrambi partecipano al capitale sociale della UNIPETROL SRL, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, il cui legale rappresentante è lo stesso APRILE Luigi. Il ROSSI, sfruttando evidentemente le cospicue disponibilità di capitali con cui nel corso delle indagini finanziava le attività illecite del sodalizio, detiene ad oggi significative partecipazioni in numerose compagnie societarie, titolari tra l'altro di depositi e di impianti per la vendita al dettaglio di carburanti nelle province di Brindisi e Lecce. Va altresì aggiunto che APRILE Luigi e TURI Patrizio, attraverso le aziende di trasporto a loro riconducibili, mettevano sistematicamente e pervicacemente a disposizione le loro autocisterne necessarie per il ritiro, il trasporto e la successiva consegna del prodotto petrolifero agevolato.

Per MARINUZZI Domenico, DENTICE Nicola e RESSA Domenico va sottolineato il loro ruolo di capi e/o promotori dell'associazione criminale che hanno raccolto in tutta la provincia di Taranto e zone limitrofe gli ordinativi di gasolio agricolo provenienti da innumerevoli utenti non legittimati, organizzando le forniture, dirigendo e coordinando i traffici illeciti, con modalità che denotano indolo delinquenziale non comune e incorreggibile propensione al crimine.

La personalità negativa di alcuni indagati e la loro propensione al compimento di reati di frode emerge anche dai loro precedenti penali: il MARINUZZI ha riportato varie condanne per il reato, oggi depenalizzato, di emissione di assegni a vuoto, ma ha anche precedenti per attività di gestione rifiuti non autorizzata e per omesso versamento di ritenute previdenziali; ROSSI Valerio ha un precedente per appropriazione indebita; PARAGGIO Genesio è stato condannato per usura ed ha un precedente specifico (art. 40 d.lgs. 504/95), sia pure archiviato per tenuità del fatto; TURI Patrizio è stato invece condannato per i reati di sottrazione al pagamento dell'accisa su oli minerali e tentata truffa, accertati in Corigliano Calabro nel 2011.

Non incide su tale valutazione di personalità negativa lo stato di incensuratezza di DENTICE Nicola e RESSA Domenico, atteso che tale *status* non dimostra automaticamente l'assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall'art. 274, lett. "c", cod. proc. pen., dai comportamenti o dagli atti concreti dell'agente, oltre che dai precedenti penali (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 2856 del 02/10/1998).

Con specifico riferimento all'attualità del pericolo di recidivanza, sussistente per tutti gli indagati summenzionati, si richiama il condivisibile indirizzo interpretativo della Suprema Corte circa la necessità di considerare, ai fini della valutazione della attualità del pericolo di reiterazione del reato, da rapportare al tempo trascorso dalla commissione dei fatti, la peculiarità dell'intera vicenda cautelare e la concreta condotta perpetrata, in rapporto alle circostanze fattuali che la connotano (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 5700 del 02/02/2016, secondo cui *"...anche nell'attuale quadro normativo, la Corte ha avuto modo di precisare che, in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare.... Dunque, permane valido il principio secondo cui, per stabilire se vi sia attualità del pericolo di reiterazione di reati, non è sufficiente fare riferimento al decorso del tempo, occorrendo all'uopo sottoporre a scrutinio le peculiarità della vicenda cautelare; e, se è vero che, in base alla novella legislativa, l'attualità e concretezza del pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, purtuttavia va ricordato che, in merito all'applicabilità dei criteri così introdotti dalla legge n. 47/2015, la Corte ha recentemente avuto modo di precisare che, sebbene il divieto previsto dall'art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen., come modificato dalla l. n. 47 del 2015, non consenta di desumere il pericolo di fuga e/o di recidiva dalla astratta gravità del titolo del reato per il quale si procede, esso non osta alla considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano"*).

Orbene, nel caso in esame è ragionevole ritenere che gli indagati abbiano tutto l'interesse a non dismettere l'attività, sistematicamente praticata, di acquisire gasolio agricolo per poi rivenderlo a soggetti non legittimati, trattandosi di facile fonte di guadagno derivante da attività svolta con carattere di professionalità, che non è facile interrompere, per la rete creatasi con i predetti clienti e fornitori.

Inoltre tutti i suddetti indagati risultano essersi resi responsabili di episodi che costituiscono un espressivo indice del loro modo d'essere e comportarsi (come ampiamente desumibile anche dal tenore delle conversazioni intercettate).

Tali elementi, nel complesso, inducono fondatamente a ritenere la non occasionalità della condotta posta in essere da ciascuno degli odierni indagati e, quindi, in ultima analisi il più che concreto, fondato ed attuale pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose.

La prognosi assolutamente sfavorevole di ricaduta nel delitto esclude in radice la verosimiglianza della concessione della sospensione condizionale della pena in caso di futura condanna.

Ritiene, infine, l'odierno giudicante di dover disattendere la richiesta del PM, con riferimento agli indagati LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, COPPOLA Pietro Franco, RESSA Vittorio e RESSA Vincenzo.

Trattasi di personaggi che, sia pure inseriti nella organizzazione criminale sopra tratteggiata, non hanno rivestito un ruolo apicale e decisivo per la vita del sodalizio (la LICCARDI, il LORDI ed il COPPOLA erano sostanzialmente i collaboratori del PARAGGIO, ma agivano esclusivamente dietro sue direttive), potendosi pertanto presumere che la limitazione della libertà personale dei soggetti di riferimento sia sufficiente per arrestare i loro comportamenti illeciti, non avendo manifestato una personalità negativa fortemente dedita al crimine, trattandosi peraltro di soggetti del tutto incensurati.

SCelta DELLA MISURA

Le descritte esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte con una misura detentiva e non con diverse e meno afflittive misure.

Ciò in considerazione di quanto si è sopra detto circa la concretezza e l'intensità delle esigenze cautelari esistenti nel caso di specie.

In particolare, non appaiono adeguate misure non detentive, in quanto le specifiche modalità della condotta, la gravità dei fatti denunciati, la considerevole durata nel tempo dell'azione criminosa e l'indifferenza nei confronti delle Autorità, dimostrata con la perpetrazione di condotte illecite anche dopo l'evidente interessamento delle forze dell'ordine, appalesano una evidente incapacità di autocontrollo degli indagati, che rende inidoneo un trattamento cautelare non custodiale, le cui prescrizioni potrebbero essere facilmente eluse dai prevenuti; tali condotte sono ulteriore indice della loro pericolosità e della necessità di limitarne fortemente la libertà di movimento.

La custodia in carcere, chiesta dal PM -- tra gli altri -- per DENTICE Nicola, RESSA Domenico, MARINUZZI Domenico, TURI Patrizio, APRILE Luigi e PARAGGIO Genesio, appare tuttavia sproporzionata alla complessiva entità del fatto ed alla pena irrogabile all'esito del giudizio di merito, non essendovi elementi per ritenere che per costoro non siano sufficienti (alla stessa stregua degli altri) gli arresti domiciliari, non avendo precedenti per evasione e/o per altri reati sintomatici di personalità criminale talmente forte da essere totalmente inaffidabili.

Non appare, comunque, necessario prescrivere, per tutti gli indagati, l'applicazione di dispositivi elettronici di controllo, non essendo concreto il rischio di evasione e potendosi al momento contare sulla spontanea collaborazione degli stessi al rispetto dell'obbligo di rimanere in casa.

* * *

Non risulta che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità.

Non sussistono cause di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 21, 22 e 291-292 c.p.p.

d i c h i a r a

l'incompetenza per territorio del GIP di Taranto ad esaminare la richiesta di misura cautelare personale nei confronti:

- di CERBO Antonio, nonché PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, in relazione al capo E) ed al J) per essere territorialmente competente il tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- di CIPICCIA Patrizio, RIPOSATI SPURIO Giancarlo, nonché PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, in relazione al capo F) per essere territorialmente competente il tribunale di Civitavecchia;
- di CAPECE MINUTOLO Enrico, AIELLO Alberto, nonché PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, TURI Patrizio, DENTICE Nicola e RESSA Domenico in relazione al capo G), per essere territorialmente competente il tribunale di Nola;
- di PISA Gennaro, SINISCALCHI BERNABO' Corrado, nonché PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, in relazione al capo H), per essere territorialmente competente il tribunale di Torre Annunziata;

- di PARAGGIO Genesis, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo in relazione al capo I) per essere territorialmente competente il tribunale di Latina.

visti gli articoli 272 e seguenti c.p.p. e 291-292 c.p.p.

a p p l i c a

nei confronti di PARAGGIO Genesis, ROSSI Valerio, RESSA Domenico, MARINUZZI Domenico, DENTICE Nicola, TURI Patrizio, APRILE Luigi in atti generalizzati, la misura cautelare degli arresti domiciliari, senza dispositivi elettronici di controllo, per i reati a loro rispettivamente ascritti nei capi A), B), C), D), K), L), N);

o r d i n a

che i predetti restino agli arresti presso l'abitazione di residenza (ovvero altro domicilio immediatamente disponibile comunicato al momento dell'esecuzione della presente ordinanza), dalla quale non potranno allontanarsi senza l'autorizzazione del giudice che procede;

d e l e g a

per i controlli i militari della Guardia di Finanza territorialmente competente, con facoltà di subdelega.

visti gli articoli 272 e seguenti c.p.p. e 291-292 c.p.p.

r i g e t t a

la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, COPPOLA Pietro Franco, RESSA Vittorio e RESSA Vincenzo.

Visti gli articoli 293 e seguenti c.p.p.

d i s p o n e

trasmettersi la presente ordinanza al pubblico ministero perché ne curi l'esecuzione

L'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza deve:


- consegnare copia del provvedimento all'indiziato, avvertendolo della facoltà di nominare un difensore di fiducia, e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 94 att. c.p.p., al direttore dell'istituto penitenziario;
- informare immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 c.p.p.;
- redigere il verbale delle operazioni compiute;
- trasmettere immediatamente il verbale al pubblico ministero e al giudice che ha emesso l'ordinanza;
- redigere, se l'indiziato non è stato rintracciato, il verbale indicando specificamente le indagini svolte, trasmettendolo, senza ritardo, al giudice che ha emesso l'ordinanza.

Dopo l'esecuzione, la presente ordinanza deve:

- essere depositata in cancelleria insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito deve essere notificato al difensore;
- essere comunicata, a cura della cancelleria, al servizio informatico di cui all'articolo 97 att. c.p.p..

Così deciso in Taranto il 19/10/2018

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
dott. Benedetto RUBERTO




IL CANCELLIERE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL

IL CANCELLIERE

IL



IL CANCELLIERE

IL

IL CANCELLIERE

IL

IL CANCELLIERE